

**PARERE****n. 39 del 07 Luglio 2011**

(o.d.g. 1 del 07 Luglio 2011)

OGGETTO: Regione del Veneto. Rapporto Ambientale del II Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Regione Veneto.

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in attuazione della direttiva comunitaria 2001/42/CE, i Comuni, le Province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, devono provvedere alla valutazione ambientale strategica (VAS) dei loro effetti sull'ambiente al fine di "promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente";
- La Commissione Regionale VAS, individuata ex art.14 della LR n.4/2008, si è riunita in data 07 Luglio 2011 come da nota n. 318215 del 04.07.2011 del Dirigente della Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV), segretario della commissione;
- La Direzione Regionale Agroambiente in relazione alla procedura Vas del Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Regione Veneto (Dir 91/676/CEE), con note prot. n.75559 del 15.02.2011, n. 312166 del 29.06.2011 ha fatto pervenire la seguente documentazione necessaria per ottenere il parere della Commissione VAS;
- La Regione del Veneto con Decreto n. 399 del 12.11.2010 del Dirigente della Direzione Regionale dell'Ambiente ha approvato il "Documento Preliminare, il Rapporto Ambientale Preliminare" Programma d'azione aree vulnerabili ai nitrati i sensi della Direttiva n. 91/676/CEE).
In applicazione del Decreto n. 399 del 12.11.2010 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con le Autorità Ambientali, gli Enti pubblici, i rappresentanti della filiera zootecnica e delle organizzazioni di categoria. ai fini della redazione dell'Approvazione del Programma di Azione per le Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) del Veneto ai sensi della DGR n. 791 del 31.03.
La Giunta Regionale, con delibera n. 132 del 08.2011, ha adottato Il Rapporto Ambientale al II Programma di azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola secondo quanto previsto dalla Direttiva 91/676/CEE.
Come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano in parola è stato affisso nel Burv n. 15 del 18.02.2011 e nel sito Web della Direzione Regionale dell'Ambiente e presso gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico delle sedi provinciali della Regione del Veneto.
Come emerge dalla dichiarazione pervenuta con nota prot n. 312166 del 29.06.2011 della Direzione Agroambiente sono pervenuti 3 pareri di Autorità Ambientali e 5 osservazioni.
- **PARERE DEL COMMISSIONE VAS SUL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE**
La Commissione Regionale VAS, con parere n. 94 del 16.12.2010, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul Rapporto Ambientale Preliminare per la redazione del Programma d'azione aree vulnerabili ai nitrati.
- **IL PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA DEL VENETO**
La Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, *relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole*, recepita in Italia dal D.Lgs. 152/1999, successivamente sostituito ed abrogato dal D.Lgs. 152/2006, prevede l'adozione di programmi di azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola. Con il decreto ministeriale 7 aprile 2006 si sono stabiliti i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento. In adempimento alle disposizioni comunitarie e nazionali, la Giunta regionale del Veneto, con DGR 2495/2006 *Recepimento regionale del Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto*, ha regolamentato le attività di spandimento degli effluenti zootecnici sia per le zone vulnerabili ai nitrati di



origine agricola (Zone Vulnerabili) sia per le rimanenti aree agricole del Veneto (Zone Ordinarie). Le disposizioni tecniche ed amministrative contenute nel Programma di Azione regionale di cui alla DGR 2495/2006 hanno durata quadriennale, come indicato all'art. 6, c. 7 della Direttiva.

È stato, pertanto, predisposto il nuovo Programma di Azione, che è finalizzato a disciplinare l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, delle acque reflue e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al DM 75/2010, nelle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola. Gli obiettivi generali del Programma di Azione sono stati così individuati:

- a) proteggere e risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola;
- b) limitare l'applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione, in coerenza anche con il Codice di Buona Pratica Agricola (CBPA), di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- c) promuovere strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto agricoltura-ambiente, tra cui l'adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere, già nella fase di produzione, le escrezioni di azoto;
- d) ottimizzare l'efficienza della concimazione distribuendo l'azoto durante le fasi colturali in cui l'esigenza delle colture è maggiore e frazionando il quantitativo in più distribuzioni.

Le condizioni gestionali obbligatorie per le zone vulnerabili, finalizzate alla tutela e il risanamento delle acque inquinate dai nitrati di origine agricola regolamentano, pertanto, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento palabili e non palabili e l'impiego dei fertilizzanti minerali, organici e degli ammendanti contenenti azoto.

In particolare, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è finalizzata al corretto impiego agronomico delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti stessi.

L'utilizzazione agronomica è consentita purché siano garantiti:

1. la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli articoli 4 e successivi del *decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.*;
2. la produzione, da parte degli effluenti, di un effetto concimante e/o ammendante sul suolo e l'adeguatezza della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione ai fabbisogni delle colture;
3. il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.

Il Programma di azione, nello specifico, contiene norme concernenti:

- divieti stagionali di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (letame e liquami). L'utilizzazione agronomica degli effluenti è vietata sui terreni innevati, gelati, saturi d'acqua, nei boschi, in prossimità di corsi d'acqua superficiali, di laghi o di acque marine. L'utilizzazione dei materiali organici e dei concimi azotati è di norma vietata dal 1° novembre alla fine di febbraio;
- la limitazione dell'applicazione al terreno degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti in base al tipo di coltura, alle condizioni climatiche (precipitazioni), alle modalità irrigue, alle caratteristiche pedologiche del terreno;
- le dosi di applicazione degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati. Il quantitativo massimo di effluente di allevamento utilizzabile annualmente sul terreno ogni anno, compreso quello distribuito dagli animali stessi al pascolo, non deve superare un apporto di azoto di 170 kg/ha/anno (media aziendale);
- le tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento, che ne prevedono sempre, laddove tecnicamente possibile, l'incorporazione al suolo;
- le modalità e i tempi di stoccaggio, le capacità e i requisiti dei contenitori per gli effluenti di allevamento: il letame deve essere stoccato in platee impermeabilizzate, i liquami in bacini a perfetta tenuta. I contenitori già esistenti per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento, sia palabili che non palabili, devono essere adeguati alle norme stabilite dal Programma di azione regionale.

Va sottolineato che l'ambito di discrezionalità attribuito all'Amministrazione Regionale nell'individuazione delle singole azioni è fortemente circoscritto dalla Norma nazionale e comunitaria.

– INQUADRAMENTO NORMATIVO E TERRITORIALE

Per meglio definire il quadro di riferimento normativo, si ritiene opportuno richiamare quanto contenuto nel Rapporto Ambientale Preliminare.



Con la Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, la Comunità europea è intervenuta affinché gli Stati membri predisponessero azioni a tutela della qualità delle acque, in considerazione dell'aumento della presenza di nitrati.

Gli obblighi previsti dalla direttiva comunitaria sono stati recepiti dal D.Lgs. 152/1999, successivamente sostituito ed abrogato dal D.Lgs. 152/2006, che ne ha sostanzialmente ripreso i contenuti.

Il legislatore comunitario con la "Direttiva Nitrati" ha voluto individuare -nell'allevamento strettamente connesso con i terreni in cui si producono gli alimenti per gli animali- il modello che realizza in forma "sostenibile" il corretto rapporto tra i processi produttivi e l'impiego delle risorse naturali.

Con il decreto ministeriale 07 aprile 2006 è stato dato adempimento nazionale al disposto dell'articolo 112 del D.Lgs. 152/2006, consentendo quindi alle Regioni l'adozione di una regolamentazione in merito all'utilizzazione agronomica degli effluenti con una base giuridica approvata a livello nazionale.

La Giunta regionale del Veneto, di conseguenza, ha provveduto al recepimento del DM 07 aprile 2006 con DGR 2495/06 – "*Recepimento regionale del Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto*", regolamentando le attività di spandimento degli effluenti zootecnici sia per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (Zone Vulnerabili) sia per le rimanenti aree agricole del Veneto (Zone Ordinarie).

L'introduzione delle disposizioni del Programma d'Azione regionale ha dato piena applicazione alla disciplina sulla tutela delle acque dall'inquinamento da nitrati, e individua disposizioni applicative della norma nazionale e comunitaria a loro volta differenziate per le Zone Ordinarie e le Zone Vulnerabili. In queste ultime, designate ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, le restrizioni operative e i divieti temporali all'impiego agronomico degli effluenti zootecnici sono significativamente superiori.

Le disposizioni tecniche ed amministrative contenute nel Programma di Azione regionale di cui alla DGR 07 agosto 2006, n. 2495 hanno durata quadriennale, come indicato all'art. 6, c. 7 della Direttiva. È stato, quindi, intrapreso un negoziato con la Commissione Europea, volto a stabilire in nuovi contenuti dei Programmi d'azione regionali e le condizioni operative della Deroga, richiesta nel 2009, al limite massimo di spandimento degli effluenti indicato dalla Direttiva Nitrati. La procedura di Deroga è stata promossa da cinque regioni del Nord Italia e potrà essere attivata contestualmente all'adozione del II Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola per la Regione Veneto.

– INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE VULNERABILI AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA

Il Programma in parola interessa le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. In base a quanto previsto dalla Direttiva 91/676/CEE, si individuano zone vulnerabili nei seguenti casi:

1. qualora le acque dolci superficiali, in particolare quelle utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile, contengano o possano contenere, se non si interviene, una concentrazione di nitrati superiore a quella stabilita secondo le disposizioni della Direttiva 75/440/CEE (acque dolci superficiali);
2. qualora le acque dolci sotterranee contengano oltre 50 mg/l di nitrati o possano contenere più di 50 mg/l di nitrati se non si interviene (acque sotterranee);
3. qualora i laghi naturali di acqua dolce o altre acque dolci, estuari, acque costiere e marine, risultino eutrofiche o possano diventarlo nell'immediato futuro se non si interviene (eutrofizzazione).

In conformità a quanto previsto dalla Direttiva, l'allegato 7 del D.Lgs 152/2006 definisce vulnerabili le zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali scarichi ed illustra i criteri di massima per la loro individuazione, che avviene sulla base di fattori ambientali che concorrono a determinare uno stato di contaminazione. I principali fattori da considerare sono:

- la vulnerabilità intrinseca delle formazioni acquifere ai fluidi inquinanti (caratteristiche litostrutturali, idrogeologiche e idrodinamiche del sottosuolo e degli acquiferi);
- la capacità di attenuazione del suolo nei confronti dell'inquinante (tessitura, contenuto di sostanza organica ed altri fattori relativi alla sua composizione e reattività chimicobiologica);
- le condizioni climatiche e idrologiche;
- il tipo di ordinamento colturale e le pratiche agronomiche.

Nel Veneto sono designate zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola:



1. l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale, di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n. 305, costituita dal territorio della Provincia di Rovigo e dal territorio del comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. 152/2006);
2. il bacino scolante in laguna di Venezia, area individuata con il "Piano Direttore 2000" per il risanamento della laguna di Venezia, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 07 maggio 2003;
3. 100 Comuni delle zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006;
4. l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige e Comuni in provincia di Verona afferenti al Bacino del Po, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2267 del 24 luglio 2007, in seguito integrata dalla DGR n. 2684 dell'11 settembre 2007.

Va sottolineato che in Veneto risulta designato un territorio complessivo di quasi 800.000 ettari, dei quali oltre 643.000 ettari in pianura (corrispondenti al 62% della pianura veneta), 94.000 in collina e quasi 63.000 in montagna; questi ultimi corrispondono alle aree della Lessinia, uniche zone montane di tutta Europa designate come vulnerabili, su esplicita richiesta della Commissione europea giunta con la procedura di messa in mora dell'Italia n. 2163/2006.

Le zone vulnerabili ai nitrati così designate interessano una parte degli 11 bacini idrografici del Veneto già individuati ai sensi della Legge 18.05.1989 n. 183 (abrogata e integrata nel D.Lgs. n. 152/2006) in bacini di rilievo nazionale, di rilievo interregionale e di rilievo regionale.

Si ha presenza di zone vulnerabili ai nitrati nel bacino del fiume Livenza, nel bacino della pianura tra Livenza e Piave, nel bacino del fiume Piave, nel bacino del fiume Sile, nel bacino del Brenta-Bacchiglione, nel bacino del fiume Adige, nel bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco, nel bacino del sistema Garda – Po. Il territorio del Bacino Scolante in Laguna di Venezia è stato interamente designato zona vulnerabile con il Piano Direttore 2000.

L'individuazione delle ZVN, inoltre, interessa aree in cui sono individuati corpi idrici sotterranei (GWB), individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE (WFD), definiti come "*volume distinto di acque sotterranee contenute in una o più falde acquifere*".

Per la definizione dei GWB della *Pianura Veneta* è stato utilizzato un criterio idrogeologico che ha portato prima alla identificazione di due grandi bacini sotterranei divisi dalla dorsale Lessini-Berici-Euganei, poi nella zonizzazione da monte a valle in alta, media e bassa pianura.

L'Alta Pianura, posta tra i rilievi montuosi e il limite superiore della fascia delle risorgive, è caratterizzata da porzioni di acquifero indifferenziato omogeneo. La Media Pianura si sviluppa tra il limite superiore della fascia delle risorgive e il passaggio da acquiferi a prevalente componente ghiaiosa ad acquiferi a prevalente componente sabbiosa, i limiti laterali tra diversi corpi idrici sono costituiti dai tratti drenanti dei corsi d'acqua superficiale. La Bassa Pianura, che inizia con il passaggio da acquiferi a prevalente componente ghiaiosa ad acquiferi a prevalente componente sabbiosa, è caratterizzata da un sistema di acquiferi confinati sovrapposti, alla cui sommità esiste localmente un acquifero libero.

Il limite settentrionale della fascia dei fontanili e il limite di separazione tra acquiferi a componente prevalentemente ghiaiosa ed acquiferi a componente prevalentemente sabbiosa sono stati ricavati dalla carta geologica del Veneto alla scala 1:250.000, mentre il limite dei rilievi prealpini è stato tracciato utilizzando la base del *Digitale Elevation Model* (DEM) del Veneto.

Complessivamente sono stati individuati 23 *GWB di pianura* così suddivisi:

- 10 per l'alta pianura;
- 8 per la media pianura;
- 5 per la bassa pianura (4 superficiali e 1 che raggruppa le falde confinate).

Il *territorio montano veneto* invece, è stato suddiviso in aree omogenee, dette "province idrogeologiche", sulla base delle caratteristiche geologiche, in particolare tenendo conto dell'uniformità litostratigrafica (formazioni) e strutturale (faglie, pieghe, giaciture). Le province idrogeologiche individuate sono: Provincia di Basamento, Provincia Dolomitica, Provincia Prealpina, Provincia Pedemontana, Baldo-Lessinia, Lessineo-Berico-Euganea e Valliva. All'interno di ciascuna provincia idrogeologica sono stati delimitati una serie di gruppi montuosi (per un totale di 69) che costituiscono le unità elementari di riferimento; i gruppi, infatti, sono stati individuati come blocchi rocciosi separati da profonde valli, selle e passi principali. Al fine di ridurre i costi di monitoraggio e di gestione, si sono aggregati i GWB montani, così come previsto dalla WFD, in quanto nelle aree montane le pressioni



antropiche sono limitate, la qualità dell'acqua è buona e il monitoraggio più complesso per la maggior difficoltà a raggiungere i siti di campionamento.

I 33 GWB individuati (23 di pianura e 10 montani) sono il risultato di un compromesso tra la necessità di descrivere in modo appropriato lo stato chimico e quantitativo e l'esigenza di evitare un grado di disaggregazione non efficientemente gestibile.

La quasi totalità dei GWB di pianura sono considerati Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola ai sensi degli artt. 110 e 112 del D.Lgs. 152/06, mentre rientrano in tali aree solo i GWB montani "Baldo-Lessinia", "Anfiteatro del Garda" ed una parte di quello Lessineo-Berico-Euganeo.

Attività zootecniche di gestione degli effluenti di allevamento

Per comprendere le pressioni derivanti dalle attività zootecniche di gestione degli effluenti di allevamento, e in particolare quelle che riguardano le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), è necessario riferirsi alla quantificazione e distribuzione dei carichi zootecnici di azoto.

A tal fine, sono state utilizzate:

- la banca dati Utenti Macchine Agricole (UMA), gestita da AVEPA, relativa alle ditte che fanno richiesta di contributo per il carburante a tariffa agevolata, da destinare in quota parte specificamente ai processi di produzione zootecnica. Le informazioni contenute del database UMA prevedono un aggiornamento annuale, in concomitanza con l'inserimento – da parte degli stessi utenti – delle nuove domande di contributo;
- le informazioni contenute nelle comunicazioni presentate alle Province dagli allevatori che producono e/o intendono effettuare gli spandimenti dei liquami e dei letami sui terreni per la fertilizzazione delle colture, archiviate in un database gestito dalla Regione del Veneto (Applicativo Nitrati), aggiornato in tempo reale e riferito esclusivamente agli allevamenti che "producono e/o utilizzano" annualmente più di 1.000 kg di azoto da effluente zootecnico nelle zone vulnerabili ai nitrati, e 3.000 kg per le zone non vulnerabili (zone ordinarie).

Altre considerazioni sono state sviluppate sulla scorta dei dati georeferenziati relativi alla localizzazione degli allevamenti che saranno forniti dal Centro di Epidemiologia Veterinaria "Giovanni Vincenzi" – CREV, di Legnaro (PD). Le analisi sviluppate fanno riferimento ai parametri di azoto prodotto e di volume di effluente prodotto per quantità di peso vivo (kg di azoto per t di peso vivo, nel primo caso; t o mc di effluente per t di peso vivo nel secondo caso) fissati dal decreto ministeriale 7 aprile 2006 per tipologia di animale allevato e tipologia di stabulazione (con o senza lettiera, ad esempio).

Le elaborazioni sono state effettuate dagli Uffici regionali del Veneto tramite il confronto degli archivi UMA (dbase regionale delle aziende che fanno richiesta di assegnazione gasolio agevolato) incrociati con gli archivi gestionali dell'applicativo "Nitrati".

Nell'ambito del territorio Veneto, la presenza di "allevamenti" – con esclusione delle aziende che detengono animali al solo fine dell'autoconsumo – è stimata pari a 12.198 unità (fonte UMA, maggio 2010). All'interno di questo numero, sulla base delle disposizioni nazionali, vengono considerati "significativi", in termini di potenziale impatto ambientale, solo gli allevamenti presenti nell'Applicativo Nitrati, ovvero che "producono e/o utilizzano" annualmente più di 1.000 o 3.000 kg di azoto da effluente zootecnico, rispettivamente nelle zone vulnerabili ai nitrati e nelle zone ordinarie.

Gli allevamenti e gli utilizzatori che superano le soglie sopra richiamate sono circa 6.000, dei quali circa 4.000 nelle zone vulnerabili e 2.000 nelle zone ordinarie (zone non vulnerabili), come indicato nella tabella seguente.

Dalle comunicazioni presentate è stato possibile anche ricavare il numero di insediamenti qualificabili come allevamenti o, con termine di maggior immediatezza, "stalle". Anche in questo caso il dato delle zone vulnerabili ha rilevanza maggiore di quello delle zone ordinarie.

Dalle comunicazioni presentate è stato possibile ricavare numerosi dati quantitativi e qualitativi concernenti la produzione di azoto, gli animali allevati, le superfici utilizzate, ecc.

L'informazione di base è data dalla produzione di azoto, contenuto negli effluenti, da parte degli allevamenti zootecnici, in funzione della consistenza media aziendale annua.

Il quantitativo totale di azoto da effluenti prodotto annualmente in Veneto dagli allevamenti considerati nelle valutazioni ammonta a 45.560.080 kg, di cui il 61% è prodotto nelle zone vulnerabili ai nitrati. Da apposita figura viene visualizzata la distribuzione sul territorio regionale della produzione di azoto da effluente zootecnico, ripartita tra zone vulnerabili e zone non vulnerabili.

In via prioritaria gli effluenti di allevamento sono classificati in effluenti "palabili" ed effluenti "non palabili", a seconda della capacità di un effluente di mantenere, o non mantenere, una consistenza



tale da far permanere alla massa una forma. L'effluente palabile comprende il letame e altri materiali ad esso assimilati; a quest'ultima categoria appartengono la pollina essiccata (senza substrato di lettiera) e le lettiere esauste di avicoli. Negli effluenti non palabili sono compresi principalmente il liquame, prodotto in allevamenti, generalmente bovini e suini, su grigliato o fessurato, e la pollina non essiccata (senza materiale di lettiera). Le due tipologie si differenziano, pertanto, a seconda del contenuto di acque e di fibra o altri componenti vegetali, nonché per le diverse quantità di azoto, fosforo e altri nutrienti presenti nel materiale.

A livello dell'intero territorio regionale, i quantitativi di azoto prodotto da letame (54%) superano di poco quelli provenienti dai liquami. Le categorie animali che contribuiscono di più a tale ammontare sono gli avicoli ed i bovini, nel caso del letame, e, ancora, i bovini insieme ai suini, per quanto riguarda i liquami. Nel confronto tra le diverse Province, i massimi quantitativi di azoto contenuto negli effluenti di allevamento è prodotto in Provincia di Verona, sia in termini di letame che di liquame. Di particolare rilevanza appare anche il quantitativo di azoto da pollina avicola prodotto in Provincia di Verona (7.022 t di azoto), data la presenza di una sviluppata industria agroalimentare e dolciaria, che utilizza i prodotti dell'allevamento avicolo (carne e uova).

Dalle comunicazioni presentate alle Province da parte degli utilizzatori degli effluenti di allevamento ai fini agronomici si deduce, per il territorio del Veneto, una superficie complessiva interessata agli spandimenti pari a 213.402 ha, dei quali 88.015 ha (pari al 41%) in zona ordinaria e 125.387 ha (pari al 59%) in zona vulnerabile. Ai terreni utilizzati per gli spandimenti nel territorio regionale vanno aggiunti quelli delle Regioni confinanti, che sommano ulteriori 9.386 ha alla superficie totale regionale. Viene evidenziato come le superfici utilizzate per gli spandimenti ricadano in misura rilevante nelle zone designate vulnerabili ai nitrati. Con l'eccezione di Vicenza (e di Belluno, non vulnerabile), infatti, in tutte le Province le superfici sulle quali sono effettuati gli spandimenti, da parte degli allevamenti considerati, ricadono prevalentemente in zona vulnerabile.

La quantità di azoto proveniente dagli effluenti utilizzati ai fini agronomici ammonta a 34.831.767 Kg/annui a scala regionale, distinti in 20.224.733 Kg/annui in zona vulnerabile e 14.607.034 Kg/annui in zona ordinaria. Sulle superfici vulnerabili regionali, pertanto, è utilizzato un quantitativo medio di 161,3 kg/ha di azoto da effluente zootecnico, che esprime coerenza con il rispetto del limite di 170 kg/ha previsto dalla normativa.

Tale risultato è conseguito grazie alla possibilità data alle aziende che producono azoto di ricorrere a terreni concessi in asservimento da parte di agricoltori terzi, sia dentro che fuori regione, per lo spandimento degli effluenti. Inoltre, in talune filiere produttive, parte del quantitativo complessivo di effluente prodotto non viene direttamente impiegato ai fini agronomici, ma viene consegnato a ditte che operano nella produzione di fertilizzanti organici, in conformità al D.Lgs. 75/2010, o indirizzato ai trattamenti di digestione anaerobica per la produzione di biogas e l'ottenimento di energia rinnovabile. I quantitativi di azoto impiegati per la produzione di fertilizzanti organici commerciali (ad es. pollina disidratata) non vengono conteggiati nell'ambito della quantità di azoto direttamente utilizzato con lo spandimento degli effluenti, in quanto immessi nel circuito della commercializzazione e non direttamente soggetti a distribuzione agronomica.

Per quanto sopra esposto, il bilancio dell'azoto prodotto e di quello utilizzato appare rispondere adeguatamente ai limiti imposti dalla normativa per le zone vulnerabili del Veneto.

– DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E DEI SUOI OBIETTIVI

Le disposizioni contenute nel Programma d'Azione regolamentano l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, delle acque reflue e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al DM 75/2010, nelle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola.

Gli *Obiettivi generali* del Programma di Azione sono di seguito riportati:

- proteggere e risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola;
- limitare l'applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione, in coerenza anche con il CBPA, di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- promuovere strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto agricoltura-ambiente, tra cui l'adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere, già nella fase di produzione, le escrezioni di azoto;



- ottimizzare l'efficienza della concimazione distribuendo l'azoto durante le fasi colturali in cui l'esigenza delle colture è maggiore e frazionando il quantitativo in più distribuzioni.

Le misure obbligatorie per le *zone vulnerabili*, finalizzate alla tutela e al risanamento delle acque inquinate dai nitrati di origine agricola regolamentano, pertanto l'*utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento* palabili e non palabili e l'*impiego dei fertilizzanti minerali, organici e degli ammendanti contenenti azoto*.

In particolare, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è finalizzata al corretto impiego agronomico delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti stessi.

L'utilizzazione agronomica è consentita purché siano garantiti:

- la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli articoli 4 e successivi del *decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e smi*;
- la produzione, da parte degli effluenti, di un effetto concimante e/o ammendante sul suolo e l'adeguatezza della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione ai fabbisogni delle colture;
- il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.

Il Programma di azione, nello specifico, contiene norme concernenti:

- *divieti stagionali* di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (letame e liquami). L'utilizzazione agronomica degli effluenti è vietata sui terreni innevati, gelati, saturi d'acqua, nei boschi, in prossimità di corsi d'acqua superficiali, di laghi o di acque marine. L'utilizzazione dei materiali organici e dei concimi azotati è di norma vietata dal 1° novembre alla fine di febbraio;
- la *limitazione* dell'applicazione al terreno degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti in base al tipo di coltura, alle condizioni climatiche (precipitazioni), alle modalità irrigue, alle caratteristiche pedologiche del terreno;
- le *dosi di applicazione* degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati. Il quantitativo massimo di effluente di allevamento utilizzabile annualmente sul terreno ogni anno, compreso quello distribuito dagli animali stessi al pascolo, non deve superare un apporto di azoto di 170 kg/ha/anno (media aziendale);
- le *tecniche di distribuzione* degli effluenti di allevamento, che ne prevedono sempre, laddove tecnicamente possibile, l'incorporazione al suolo;
- le *modalità e i tempi di stoccaggio*, le capacità e i requisiti dei contenitori per gli effluenti di allevamento: il letame deve essere stoccato in platee impermeabilizzate, i liquami in bacini a perfetta tenuta. I contenitori già esistenti per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento, sia palabili che non palabili, devono essere adeguati alle norme stabilite dal Programma di azione regionale.

– INQUADRAMENTO SOCIO-ECONOMICO

La popolazione residente nel Veneto, secondo l'ultimo dato provvisorio registrato fino ad agosto 2007, ammonta a 4.809.076 abitanti, in continua crescita da più di un decennio e in aumento di 1,5 punti percentuali rispetto al dato del 2006.

Le quote maggiori di popolazione si concentrano nelle province di Padova, Verona e Treviso, ciascuna con oltre il 18% della popolazione complessiva; Vicenza e Venezia concentrano rispettivamente il 17,6% e il 17,5% della popolazione, mentre Belluno e Rovigo raggiungono quote molto inferiori sull'ordine del 5%. Rispetto al 2005, Verona è la provincia che registra l'incremento di popolazione più consistente, +2,3 punti percentuali, seguita da Treviso (+1,9%) e Padova (+1,6%). Inferiore al mezzo punto percentuale è invece la variazione di popolazione per Belluno e Rovigo.

Dal 1991 ad oggi la popolazione del Veneto cresce con un ritmo di quasi 6 persone all'anno ogni 1.000 abitanti inizialmente censiti. L'espansione demografica interessa quasi il 78% dei comuni del territorio regionale, nei quali risiede oltre il 79% della popolazione e il cui tasso di crescita si attesta mediamente su 9,1 persone ogni mille residenti. L'aumento interessa principalmente la fasce centrali del territorio regionale, mentre i comuni afflitti dallo spopolamento sono in prevalenza situati nella zona montana e nella bassa pianura padana, a cui si aggiungono i comuni capoluogo di Venezia, Padova, Rovigo e Treviso. Con accentuazione del fenomeno nei centri storici, rispetto all'intero territorio nazionale, il Veneto si caratterizza per una crescita di popolazione più elevata, e con un incremento rispetto all'anno precedente più marcato. Se la crescita per componente naturale è molto bassa, sia in Veneto che in Italia, a fare la differenza rispetto alla situazione nazionale è la crescita migratoria più elevata.



È soprattutto l'attrattività della regione a determinare l'incremento di abitanti complessivo. Il saldo migratorio positivo è particolarmente elevato per le province situate nella fascia centrale del territorio regionale mostra che l'aumento della popolazione è determinato dall'ingresso di nuovi abitanti, provenienti in prevalenza fuori dal Veneto.

Treviso e Vicenza risultano le province con la maggiore incidenza di stranieri, rispettivamente il 9,1% e il 9,0% della popolazione veneta rilevata nel 2006. Anche il Veneto è in linea con le tendenze demografiche nazionali: il processo di invecchiamento della popolazione, seppure più lento rispetto alla situazione italiana, vede nel 2006 una quota pari a quasi 139 anziani di età superiore ai 65 anni ogni 100 giovani in età 0-14, con un incremento rispetto al 2001 di 2,7 punti percentuali. E il fenomeno risulta essere in continua ascesa, registrando un costante e progressivo sbilanciamento nella composizione della popolazione complessiva. Nell'ultimo ventennio gli anziani in Veneto sono aumentati in modo considerevole, infatti mentre al censimento del 1981 rappresentavano il 13% della popolazione, oggi ne costituiscono oltre il 19%. In particolare si è assistito ad un aumento consistente degli ultraottantenni. Tale crescita, inoltre, sembra destinata a mantenersi: infatti, secondo quanto ipotizzano le previsioni sulla popolazione, entro il 2025 gli anziani nella nostra regione potrebbero aumentare fino a incidere per il 26% della popolazione.

La crescita economica del Veneto da molti anni è stata superiore sia alla media nazionale che a quella di ripartizioni territoriali altamente produttive. In un contesto sempre più globale, il Veneto si trova in competizione con regioni europee che possiedono alto reddito ed economie evolute, o che mostrano una rapida evoluzione, tutte caratterizzate da un elevato livello di ricchezza; con esse il Veneto può confrontarsi e si confronta con successo.

In Veneto esiste una concentrazione tradizionale di alcune produzioni organizzate nei distretti, relative ai vari comparti dell'industria manifatturiera.

Si possono citare tra i più significativi:

- il tessile-abbigliamento, concentrato prevalentemente nelle zone dell'Alto Vicentino e del Trevigiano;
- il calzaturiero, nelle aree situate tra Padova e Venezia (riviera del Brenta) per la calzatura tradizionale- elegante; del Basso Veronese- Alto Rodigino per calzature di media qualità ed infine della Marca Trevigiana per la calzatura sportiva ma anche attrezzature per lo sport con contenuto tecnologico;
- il legno-mobile, con il mobile d'arte e di tradizione nel basso veronese nei dintorni di Cerea e nel vicentino a Bassano del Grappa, e con il mobile moderno nella Marca Trevigiana;
- la concia delle pelli, con una concentrazione nel vicentino nella Valle del Chiampo e ad Arzignano;
- l'oreficeria-gioielleria localizzata nel Vicentino;
- il marmo lapideo concentrato nel Medio Alto Veronese a Valpolicella e in Valpantena;
- l'occhialeria concentrata quasi esclusivamente nel Bellunese nella zona del Cadore;
- la grafica e stampa nel Veronese.

Vi sono poi distretti più piccoli ma fortemente tradizionali e localizzati quali:

- il vetro artistico e artigianale (Venezia e Murano in particolare);
- la ceramica artistica (Bassano e Nove in particolare);
- il floro-vivaismo nel Padovano;
- la giostra nel Rodigino.
- Oltre ai distretti il Veneto ospita, con distribuzione su tutto il territorio altri settori industriali quali:
- il settore metalmeccanico fortemente industrializzato che produce principalmente componentistica per l'industria automobilistica e degli elettrodomestici, oltre che macchine utensili;
- il settore agroalimentare, fortemente legato alle produzioni tipiche quali vitivinicolo e lattiero caseario, ma anche dell'industria conserviera soprattutto del comparto ittico;
- il settore della chimica sebbene in forte crisi e con un'evoluzione verso le nuove tecnologie;
- il comparto delle costruzioni.

Settore primario

Sebbene il peso del settore primario sul totale del prodotto interno lordo regionale si attesti attorno al 2%, è indubbio che attorno ad esso gravitino interessi economici e istituzionali di tutto rilievo. Inoltre, come noto, le pressioni ambientali esercitate dall'agricoltura nei confronti dell'ambiente possono essere gravose (problema dell'inquinamento da nitrati di origine agricola, ad esempio). Risulta utile perciò



delineare la situazione strutturale dell'agricoltura, nella quale è in corso a livello nazionale, da oltre una decina d'anni, un radicale mutamento innescato dalla sensibile riduzione del numero di aziende agricole: infatti solo nell'ultimo quinquennio ne sono cessate circa un quinto. Tale fenomeno non va considerato in maniera del tutto negativa, infatti la maggior parte delle aziende cessate sono da considerarsi unità produttive con una superficie agricola marginale, e soprattutto con una gestione a conduzione familiare. Si riscontra il passaggio verso un'agricoltura di natura più imprenditoriale con realtà produttive di maggior consistenza. Infatti, rispetto al numero di aziende, la SAU è diminuita in maniera decisamente meno sensibile, comportando di conseguenza un aumento della superficie utilizzata media aziendale. Il fenomeno di contrazione ha interessato anche la regione Veneto, in maniera del tutto simile al dato italiano per il numero delle aziende (-19,2%) ma più accentuato per la SAU (-6,2%) e con esiti differenziati nelle sette province dove, comunque, si evidenzia ovunque l'aumento della SAU media aziendale. Focalizzando l'analisi dal 2003, si conferma per il totale delle coltivazioni un calo generale della SAU: in Italia è pari al 3,1% e nel Veneto risulta di poco superiore (-4,2%). Come in ambito nazionale, l'agricoltura è il settore che nel corso dell'ultimo anno ha segnato la più netta riduzione delle unità agricole iscritte al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio (-2.734), pari a un calo di imprese attive del -3%.

Quanto alle peculiarità colturali in riferimento alla suddivisione della SAU, esse rimangono sostanzialmente invariate nel tempo: infatti più della metà della superficie destinata a coltivazioni in Italia è riservata ai seminativi. Rispetto al 2003, questo fondamentale comparto produttivo registra una contrazione del 4,1%, in controtendenza nel Veneto dove si sottolinea un leggero aumento (+0,7%). Per gli altri settori colturali si registrano diminuzioni più o meno consistenti sia di superficie che di aziende e generalizzata in tutta la penisola. Anche per gli allevamenti si registrano diminuzioni, sia per numero di aziende zootecniche che di capi allevati: negli ultimi due anni, il calo aziendale a livello italiano si assesta attorno al 16% e risulta ancor più elevato in Veneto (-19%). Da evidenziare che la regione Veneto si posiziona terza dopo Campania e Calabria per numero di aziende con allevamenti e, nonostante la crisi del settore avicolo e la conseguente riduzione di capi (-21%), si conferma la prima regione in Italia per numero di capi allevati.

Settore secondario e terziario

La struttura economica del Veneto si trasforma e continua gradualmente a crescere. Nel 2006 la base imprenditoriale veneta è cresciuta di ben 2.543 unità, portando il numero di imprese attive al valore di 459.421 unità. Le imprese attive venete, al secondo posto insieme alla Campania nella graduatoria nazionale, nell'ultimo anno sono cresciute del +0,6%.

Esaminando i dati riguardanti la dinamica delle imprese attive venete del settore dei servizi, il miglior risultato registrato nel 2006, in termini di valore assoluto, spetta al settore delle attività immobiliari, R&S, imprenditoriali e professionali, con un saldo positivo di 2.818 unità (+5,4% rispetto al 2005). Inoltre, continua il trend positivo per le imprese del settore dei servizi di intermediazione finanziaria, cresciute annualmente di quasi tre punti percentuali. Aumentano anche le imprese attive dei servizi relativi all'istruzione, alla sanità e agli "altri servizi sociali", che complessivamente crescono nell'ultimo anno del +1,7%. Buona performance anche del settore degli alberghi e ristoranti (+1,1%).

Nonostante la forte ristrutturazione, dovuta all'affermazione anche in Veneto del modello della grande distribuzione, rimane stabile la dinamica delle imprese del commercio (+0,3%). Continua il trend favorevole del settore delle costruzioni, con un saldo positivo di imprese attive di 2.469 unità, pari ad una crescita annua del +3,6%. Tale risultato è in gran parte collegato al forte sviluppo delle attività immobiliari, cui si è associata una diffusa e notevole attività di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio regionale. La dinamica negativa del settore manifatturiero veneto è dovuta in larga parte ad un processo di trasformazione che sta investendo tutte le economie più avanzate. L'industria manifatturiera ha registrato una flessione annua di 680 unità (-1,0%).

Come nel caso del settore manifatturiero, ma per ragioni in parte diverse (creazione infrastrutture pubbliche e modifiche nei piani regolatori), la variazione negativa è dovuta a processi di aggregazione, fusione e trasformazione dell'attività produttiva.

La dinamica delle imprese attive è risultata pressoché stabile in tutte le province del Veneto, non discostandosi molto dal dato medio regionale. Verona è la provincia che ha presentato la crescita più elevata di imprese attive (+0,8%), seguono in ordine Venezia, Treviso, Vicenza e Padova. Leggero calo, invece, per le province di Rovigo e Belluno. A livello settoriale, si assiste alla persistente crescita delle imprese di costruzioni, più accentuata nelle province di Verona (+4,7%), Treviso (+4,1%) e Padova (+3,9), e delle attività immobiliari, imprenditoriali e professionali, con performance superiori alla media



regionale nelle province di Verona (+5,9%), Treviso, Venezia e Padova (+5,7%). In crescita anche le imprese venete del settore degli "alberghi e ristoranti", con performance superiori alla media regionale (+1,1%) nelle province di Treviso e Venezia.

Turismo

Nel 2006 sono giunti in Veneto circa 13 milioni e mezzo di turisti, il 7,8% in più rispetto all'anno precedente, e si sono registrate quasi 60 milioni di presenze, pari al 4,6% in più del 2005. Questi valori sono i più alti dell'ultimo decennio.

All'interno della realtà italiana, il Veneto è di fatto la regione più rilevante per il settore turistico: già da anni occupa il primo posto nella graduatoria delle regioni per numero di presenze che, nel 2005, ultimo anno a disposizione per il confronto, costituivano ben il 16% di quelle nazionali.

Gli incrementi complessivi delle presenze registrati nel 2006 hanno interessato tutti i diversi tipi di turismo. Tali aumenti sono stati più marcati per le città d'arte (+7%) e per il mare (+5%), mentre gli unici decrementi riguardano gli italiani al lago e gli stranieri alle terme, che vengono comunque compensati nel totale dei comprensori considerati.

Dando uno sguardo alle province, spicca immediatamente la rilevanza della provincia di Venezia che raccoglie oltre la metà (54%) di tutte le presenze regionali, grazie al capoluogo e alle località balneari. Verona è la seconda provincia veneta per numero di presenze (21,2%) concentrate soprattutto nell'area del Garda e del capoluogo. Belluno e Padova rappresentano circa l'8% delle presenze turistiche (rispettivamente 8,4% e 7,5%), mentre minore è la percentuale nelle province di Rovigo, Vicenza e Treviso.

– **QUADRO CONOSCITIVO SULLO STATO DELL'AMBIENTE**

Questioni ambientali rilevanti e connessi obiettivi di sostenibilità

Nel Rapporto Ambientale Preliminare era stata fatta un'esauritiva analisi dello stato ambientale del territorio veneto.

L'analisi delle diverse componenti ambientali, nonché le valutazioni degli esperti delle autorità ambientali coinvolte e l'esame degli obiettivi espressi nelle strategie di settore, negli strumenti normativi, programmatici e pianificatori avevano permesso di determinare le questioni ambientali rilevanti che hanno attinenza con il Programma di Azione Nitrati e con la sua area di applicazione.

Alle problematiche individuate corrispondevano specifici obiettivi di sostenibilità, ponendole a confronto con gli obiettivi del Programma per valutare la coerenza di questi ultimi con gli aspetti emergenti identificati dall'analisi ambientale.

Sia l'identificazione delle problematiche ambientali che gli obiettivi di sostenibilità sono stati espressi in relazione alla pertinenza areale e tematica con il Programma.

In questo senso, nella tabella di seguito riportata sono sintetizzate le questioni ambientali rilevanti e i connessi obiettivi di sostenibilità ambientale

Temi ambientali	Questioni ambientali rilevanti delle aree interessate dal programma	Obiettivi di sostenibilità
Cambiamenti climatici	Elevate emissioni di metano dal comparto zootecnico legato alla gestione delle deiezioni. Elevate emissioni di protossido di azoto legate alla gestione delle deiezioni e alle coltivazioni senza fertilizzanti (queste ultime comprendono lo spandimento di deiezioni animali).	Limitazione dell'emissione di gas serra
	Stock di carbonio organico basso nelle aree di pianura (eccetto le aree depresse della provincia di Rovigo e la bassa veneziana).	Mantenimento ed incremento degli stock di carbonio organico nel suolo
Qualità dell'aria e riduzione emissioni in atmosfera	Elevate emissioni di ammoniaca legate alla gestione delle deiezioni e alle coltivazioni senza fertilizzanti (queste ultime comprendono lo spandimento di deiezioni animali).	Limitazione dell'emissione di ammoniaca
	Produzione sostanze odorigene associate al metabolismo animale e ai processi di degradazione biologica delle sostanze organiche presenti nelle deiezioni. Crescente urbanizzazione delle zone agricole.	Limitazione dell'emissione di odori collegati alla produzione e utilizzazione dei reflui zootecnici
Qualità dell'acqua e delle risorse idriche	La falda freatica dell'acquifero indifferenziato registra valori più elevati nelle concentrazioni dei nitrati nelle aree maggiormente lontane dall'asta principale del fiume Brenta. Man mano che ci si sposta verso est (corpo idrico	Riduzione del contenuto di nitrati nelle acque sotterranee



	<p>sotterraneo Alta Pianura Trevigiana), la concentrazione aumenta fino a valori superiori ai 50 mg/l.</p> <p>Nel sistema differenziato di media e bassa pianura, i nitrati, praticamente assenti nelle falde confinate, presentano concentrazioni elevate nella falda freatica superficiale, posta a pochi metri dal piano campagna e quindi altamente vulnerabile</p>	
	<p>I fiumi interamente o parzialmente di risorgiva presentano generalmente importanti concentrazioni di nitrato (anche fino a 30 – 38 mg/L) derivante dall'alimentazione da acqua di falda proveniente dalla zona di alta pianura (designata vulnerabile), con trend in leggero aumento dal 2000 al 2009.</p>	<p>Riduzione del contenuto di nitrati nelle acque dolci superficiali</p>
	<p>Si verificano trend costanti di concentrazioni di azoto nei laghi (posto che solo il lago di Garda ha comuni rivieraschi ZVN).</p> <p>In laguna di Venezia si registra un generale superamento dei valori imperativi del decreto Ronchi-Costa per quanto riguarda l'azoto.</p> <p>Le concentrazioni medie annuali di nitrato nelle acque costiere di superficie risultano generalmente più elevate nell'area di costa a sud di Chioggia. Occasionalmente sono registrati valori elevati anche presso le zone del tratto settentrionale di costa, influenzate dagli apporti di Livenza, Piave e Sile.</p>	<p>Riduzione dell'eutrofizzazione a carico dei laghi naturali di acqua dolce, degli estuari, delle acque costiere e marine</p>
	<p>Diffusione di attività zootecniche nelle ZVN che possono generare fenomeni di percolazione dei nitrati dovuti alla non adeguata gestione delle deiezioni animali.</p> <p>I suoli a capacità protettiva bassa, perciò più vulnerabili, sono quelli di alta pianura (100 comuni dell'alta pianura e parte settentrionale del Bacino Scolante), a tessitura grossolana e con ghiaia, e i suoli organici delle aree palustri bonificate della pianura dell'Adige o delle risorgive. Di classe moderatamente bassa sono i suoli a tessitura prevalentemente sabbiosa diffusi nelle aree di dosso della bassa pianura (Bacino Scolante).</p>	<p>Diminuzione del rischio di ipercolazione dei nitrati nelle acque superficiali e profonde</p>
Suolo e sottosuolo	<p>Elevata urbanizzazione del territorio di pianura e conseguente perdita di suolo agricolo</p>	<p>Limitazione dell'aumento di copertura non vegetale del suolo</p>
	<p>Dotazione di carbonio organico bassa nelle aree litoranee a tessitura sabbiosa, (ZVN in Delta del Po, Chioggia, Cavallino) e nelle aree di bassa pianura, prevalentemente a tessitura più grossolana (ZVN di Rovigo, parte di Verona e Bacino Scolante).</p>	<p>Mantenimento ed incremento sostanza organica</p>
	<p>I suoli a capacità protettiva bassa, perciò più vulnerabili, sono quelli di alta pianura (100 comuni dell'alta pianura e parte settentrionale del Bacino Scolante), a tessitura grossolana e con ghiaia, e i suoli organici delle aree palustri bonificate della pianura dell'Adige o delle risorgive. Di classe moderatamente bassa sono i suoli a tessitura prevalentemente sabbiosa diffusi nelle aree di dosso della bassa pianura (Bacino Scolante).</p>	<p>Mantenimento della capacità protettiva dei suoli</p>
	<p>Nelle ZVN, si riscontrano valori più elevati di zinco in superficie che in profondità per effetto dell'apporto antropico. I maggiori effetti di arricchimento si verificano nei Lessini, in particolare dove sono diffusi i pascoli, e in pianura nelle unità deposizionali del Piave e nelle aree costiere, dove il contenuto naturale è basso e l'apporto antropico ha incidenza percentuale maggiore. Si registra altresì un arricchimento in superficie della concentrazione di rame per l'apporto diffuso di origine agricola (deiezioni</p>	<p>Contrasto alla contaminazione diffusa dei suoli</p>



Tutela del paesaggio e della biodiversità	zootecniche, fanghi, compost, fertilizzanti e fitofarmaci).	
	Sovrapposizioni tra ZVN, aree naturali protette, siti Natura 2000.	Conservazione e tutela della biodiversità
	Interazioni tra attività zootecniche ed ecosistemi tutelati (da individuare nel dettaglio sulla base degli esiti della VINCA).	Conservazione e ripristino della funzionalità degli habitat e habitat di specie
	Presenza nelle ZVN di ambiti paesaggistici di pregio.	Tutela degli elementi paesaggistici regionali e delle aree agro-silvo-pastorali
	Progressiva banalizzazione del paesaggio agrario.	Mantenimento e ripristino della naturalità diffusa nel territorio e della connettività ecologica

Il quadro ambientale è stato costruito principalmente sull'elaborazione dei dati statistici e dei dati dei sistemi ufficiali di monitoraggio ambientale, nonché sull'esame di pertinenti pubblicazioni scientifiche e studi pregressi sulle aree di interesse.

Particolare significato per la predisposizione dell'analisi ambientale e l'identificazione delle fonti di pressione hanno assunto le banche dati relative alla realtà zootecnica del Veneto.

Per l'analisi territoriale ed ambientale sono state predisposte specifiche elaborazioni geostatistiche e cartografiche in ambiente GIS.

Dove possibile, le elaborazioni sono state riferite al territorio compreso nelle zone vulnerabili da nitrati, o, in alternativa, alla scala territoriale di maggior dettaglio esistente.

Nel determinare il grado di approfondimento dell'analisi si è tenuto conto, altresì, della pertinenza dei temi ambientali rispetto ai potenziali impatti delle attività zootecniche connesse allo spandimento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali.

Le principali fonti dei dati disponibili alle quali è stato fatto riferimento sono:

- Database Utenti Macchine Agricole (UMA);
- Database "Fascicolo Aziendale";
- l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);
- Il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria del Veneto (CREV);
- Applicativo Nitrati Regione Veneto (A58Web).

Alla luce del confronto tra obiettivi generali del programma e obiettivi di sostenibilità, è stato possibile verificare come il Programma determini complessivamente un effetto ambientale positivo.

Si tratta, infatti, di un sistema di azioni volto a proteggere le zone vulnerabili da qualunque possibile inquinamento potenzialmente provocabile da nitrati di origine agricola, a limitare l'applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell'equilibrio tra fabbisogno e apporti, nonché a promuovere strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici e ottimizzare l'efficienza della concimazione delle colture agricole.

Senza il Programma di Azione si configurerebbe uno scenario caratterizzato dall'assenza di norme a scala regionale volte a considerare e interpretare le specificità del territorio vulnerabile e della realtà agro-zootecnica del Veneto. Subentrerebbe quindi la Norma Nazionale (DM 07.04.2006), che lascia indeterminati molti aspetti operativi e, pertanto, determinerebbe una definizione meno puntuale delle misure volte al controllo dei nitrati di origine agricola.

Effetti ambientali particolarmente positivi sono ipotizzabili per la componente "Acqua", anche in relazione agli obiettivi stessi posti in essere dalla Direttiva 91/676/CEE; il Programma, infatti, incide direttamente nelle ZVN nel ridurre il contenuto di nitrati applicabili al terreno con fertilizzanti organici e chimici, con effetti significativi sulle risorse idriche, tutelando gli ambiti particolarmente sensibili.

Anche la componente "Suolo e sottosuolo" beneficia di effetti positivi, determinati dall'applicazione dei vincoli previsti dal Programma, consistenti nell'aumento della capacità protettiva del suolo e nel consolidamento ed incremento di adeguati livelli di sostanza organica nel terreno.

Per quanto concerne l'"Aria e le emissioni in atmosfera" la regolamentazione ed i limiti che il Programma assumerà determineranno effetti positivi, con riferimento alla riduzione delle emissioni di ammoniacale, al potenziale abbattimento degli odori (rispetto alla mancanza di regolamentazione), al contenimento della proliferazione di mosche. L'attuazione del Programma potrà avere risvolti positivi anche per il tema "Cambiamenti climatici" con riferimento alla riduzione dei gas serra, in quanto pone



criteri ambientalmente sostenibili per la gestione delle deiezioni che sono importanti fonti di emissione di protossido di azoto e metano. Il Programma favorisce altresì il potenziale incremento degli stock di carbonio organico presenti nel suolo. D'altro canto l'applicazione di alcuni elementi specifici del Programma potrebbe determinare un aumento delle emissioni di gas serra legate ai trasporti per la necessità di garantire le distanze dai corsi d'acqua, dalle superfici in cui sarà vietato lo spandimento e dai centri abitati; l'obbligo di distribuzione omogenea del refluo, inoltre, potrebbe comportare una maggiore aerazione del refluo stesso, con conseguente incremento della volatilizzazione dell'azoto ammoniacale. I possibili effetti negativi sono, tuttavia, trascurabili se confrontati con gli effetti positivi derivanti dalla limitazione dell'applicazione al suolo di fertilizzanti azotati.

La "Tutela del paesaggio e della biodiversità" trova, negli obiettivi del Programma, chiare possibilità di consolidamento, soprattutto in corrispondenza degli ecosistemi collegati direttamente o indirettamente all'attività agricola di pianura. Infatti, la stessa connettività ecologica risulta rapportata alla possibilità di mantenere le attività "tradizionali" del Settore Primario, al di fuori dei territori più fortemente urbanizzati della pianura del Veneto. In questo senso, la regolamentazione del settore zootecnico e dell'utilizzo dei reflui si inserisce nelle possibili modalità di attuazione di una produzione maggiormente rispettosa degli ecosistemi agro-silvo-pastorali, e delle specie e degli habitat tipici di questi ambiti. La conservazione ed il ripristino della funzionalità degli habitat, nell'ambito della tutela della biodiversità e del paesaggio, dipende, tra l'altro, fortemente dall'applicazione di corrette tecniche agronomiche da parte degli operatori del settore agricolo. Per contro, la presenza di adeguati dimensionamenti dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti potrebbe altresì rappresentare un elemento di impatto rispetto alla tutela del paesaggio agrario.

– POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI DEL PROGRAMMA

Alla luce dei risultati delle analisi ambientali e territoriali, dell'esame dei target espressi nelle politiche, nelle strategie e nella pianificazione/programmazione di settore, delle osservazioni delle Autorità ambientali, nonché dei contenuti del Programma e della loro attinenza rispetto alle problematiche ambientali, è possibile ipotizzare che il Programma determini complessivamente un effetto ambientale positivo.

Si tratta, infatti, di un sistema di azioni volto a proteggere le zone vulnerabili da qualunque possibile inquinamento potenzialmente provocabile da nitrati di origine agricola, volto a limitare l'applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell'equilibrio tra fabbisogno e apporti, nonché a promuovere strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici, ottimizzare l'efficienza della concimazione delle colture agricole.

Senza il Programma di Azione si configurerebbe uno scenario caratterizzato dall'assenza di norme a scala regionale volte a considerare e interpretare le specificità del territorio vulnerabile e della realtà agro-zootecnica del Veneto ivi operative. Subentrerebbe, quindi, la Norma Nazionale (DM 07.04.2006), che lascia indeterminati molti aspetti operativi e, pertanto, determinerebbe una minore applicabilità delle misure volte al controllo degli nitrati di origine agricola calibrata.

Effetti ambientali particolarmente positivi sono ipotizzabili per la componente Acqua, anche in relazione agli obiettivi stessi posti in essere dalla Direttiva 91/676/CEE; il Programma, infatti, incide direttamente nel limitare il contenuto di nitrati nelle risorse idriche, tutelando gli ambiti particolarmente sensibili.

Anche la componente Suolo e sottosuolo beneficia di effetti positivi, determinati dall'applicazione dei vincoli previsti dal Programma, consistenti nell'aumento della capacità protettiva del suolo e nel consolidamento ed incremento di adeguati livelli di sostanza organica nel terreno.

Per quanto concerne l'Aria e le emissioni in atmosfera la regolamentazione ed i limiti che il Programma assumerà determineranno effetti positivi, con riferimento alla riduzione delle emissioni di ammoniaca, al potenziale abbattimento degli odori (rispetto alla mancanza di regolamentazione), al contenimento della proliferazione di mosche.

L'attuazione del Programma potrà avere risvolti positivi anche per il tema Cambiamenti climatici con riferimento alla riduzione dei gas serra, in quanto pone criteri ambientalmente sostenibili per la gestione delle deiezioni che sono importanti fonti di emissione di protossido di azoto e metano. Il Programma favorisce altresì il potenziale incremento degli stock di carbonio organico presenti nel suolo. D'altro canto l'applicazione di alcune misure del Programma potrebbe determinare un aumento delle emissioni



di gas serra legate ai trasporti per la necessità di rispettare gli obblighi di distribuzione omogenea dei reflui e le distanze dai corsi d'acqua, dalle superfici in cui è vietato lo spandimento e dai centri abitati.

La Tutela del paesaggio e della biodiversità trova, nelle azioni del Programma, chiare possibilità di consolidamento, soprattutto in corrispondenza degli ecosistemi collegati direttamente o indirettamente all'attività agricola di pianura. Infatti, la stessa connettività ecologica risulta rapportata alla possibilità di mantenere le attività "tradizionali" del Settore Primario, al di fuori dei territori più fortemente urbanizzati della pianura del Veneto. In questo senso, la regolamentazione del settore zootecnico e dell'utilizzo dei reflui si inserisce nelle possibili modalità di attuazione di una produzione maggiormente rispettosa degli ecosistemi agro-silvo-pastorali, e delle specie e degli habitat tipici di questi ambiti. La conservazione ed il ripristino della funzionalità degli habitat, nell'ambito della tutela della biodiversità e del paesaggio, dipende, tra l'altro, fortemente dall'applicazione di corrette tecniche agronomiche da parte degli operatori del settore agricolo. Per contro la presenza di adeguati dimensionamenti dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti potrebbe rappresentare un elemento di impatto rispetto alla tutela del paesaggio agrario.

– PROCESSO DI CONCERTAZIONE/CONSULTAZIONE

Come chiarito in sede istruttoria, Il processo di riesame quadriennale del Programma d'azione in vigore nelle Regioni del nord Italia ha riproposto delle fasi di stretto confronto con la Commissione europea sui contenuti delle norme regionali vigenti nel periodo 2006-2010. Tale confronto si è svolto sia sul merito dei contenuti dei prossimi Programmi che dovranno essere approvati dalle diverse Regioni, sia ai fini di uno stretto coordinamento dei contenuti degli stessi, in funzione della formulazione della richiesta di Deroga alla Direttiva Nitrati formulata congiuntamente dalle Regioni per il tramite del Ministero dell'Ambiente, competente in materia. L'Autorità Procedente fa presente che è stata una precisa condizione della Commissione europea che, affinché le Regioni del nord Italia potessero beneficiare della deroga, i Programmi d'azione regionali fossero portati ad omogeneità su tutta l'area sulla quale potrà essere applicata la deroga.

Pertanto, dette fasi di confronto sono state caratterizzate dalla costante interlocuzione della Regione del Veneto con le altre istituzioni interessate da tale *iter* procedurale, ossia il Ministero dell'Ambiente, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il Centro Ricerche Produzioni Animali di Reggio Emilia (consulente tecnico dei Ministeri) e i tecnici delle regioni Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia.

Lo scambio di informazioni e dati è stato costante ed intenso, sia sotto forma scritta (e-mail, invio di lettere) che telefonica, con i referenti nazionali e regionali al fine di definire in maniera concorde i diversi obblighi del nuovo Programma d'Azione, ad esempio, con riferimento ai quantitativi di azoto di origine chimica e organica applicabili annualmente sulle colture agrarie (Tabella MAS), alle efficienze dei fertilizzanti azotati, ai vincoli di natura amministrativa e tecnica necessari a garantire la tracciabilità delle operazioni di spandimento agronomico.

Viene di seguito riportato il calendario degli incontri che si sono susseguiti con i soggetti richiamati, nel quale si riassumono alcuni dei più importanti incontri intervenuti, con le rispettive date ed i contenuti discussi.

Data riunione	Luogo riunione	Argomenti affrontati
16.04.2010	Roma – MIPAAF	Presenti i rappresentanti delle 5 Regioni di deroga, il MIPAAF, il MATTM, i tecnici del CRPA. Vengono illustrate e discusse le osservazioni preliminari espresse da parte della DG Ambiente rispetto alla riformulazione dei Programmi d'Azione ed alla proposta di deroga presentata per la pianura padana.
11.05.2010	Milano – sede Regione Lombardia	I rappresentanti delle 5 Regioni di deroga, del MIPAAF, ed il CRPA hanno analizzato i diversi contenuti dei quesiti e delle informazioni aggiuntive chieste dagli Stati Membri in merito alla richiesta di deroga dell'Italia.
6-7.7.2010	Bruxelles – sede DG Ambiente	La DG Ambiente ai rappresentanti delle 5 Regioni di deroga, il MIPAAF, il CRPA, il MATTM ha illustrato la necessità di armonizzazione tra i vincoli operativi contenuti nei Programmi d'Azione regionali nonché la necessità di stabilire la tempistica della consultazione VAS. Presente anche un esperto dell'Università di Padova, è stato discusso



			il contenuto della proposta di deroga riguardante le colture orticole, che interessano soprattutto la realtà agricola veneta
21.07.2010	Milano – sede Regione Lombardia		I rappresentanti delle 5 Regioni di deroga, del MIPAAF, ed il CRPA hanno esaminato la proposta di Allegato IX al DM 7.4.06, per la definizione dei trattamenti relativi al digestato e verificato le modalità operative con cui dare applicazione alle richieste formulate dalla Commissione nell'incontro del 7 luglio.
03.08.2010	Roma – sede MATTM		Presenti i rappresentanti delle 5 Regioni di deroga, il MIPAAF, il MATTM, il CRPA, viene chiarita la obbligatorietà, per l'approvazione dei nuovi Programmi d'Azione delle 5 regioni di deroga, di sottoporre i medesimi a VAS, ed in particolare alla fase di consultazione pubblica, rendendone espliciti i termini procedurali alla DG Ambiente.
03.09.2010	Milano – sede Regione Lombardia		I rappresentanti delle 5 Regioni di deroga, del MIPAAF, il tecnico del CRPA hanno esaminato il testo contenente i quesiti formali che sarebbero stati trasmessi a nome delle 5 regioni di deroga alla DG Ambiente da parte del MATTM. Inoltre, con la presenza del prof. Giardini, sono state discussi i parametri operativi riguardanti la tabella MAS.
09.09.2010	Milano – sede Regione Lombardia		Presenti i consulenti scientifici delle 5 Regioni di deroga, vengono commentate le proposte operative da inserire nella tabella dei MAS all'interno dei nuovi Programma d'Azione regionali.
20.10.2010	Roma – sede MIPAAF		Presenti i rappresentanti delle 5 Regioni di deroga, il MIPAAF, il tecnico del CRPA, vengono illustrate e discusse le proposte di modifica al DM 7.04.06 con le Regioni non coinvolte nella richiesta di deroga.
18.01.2011	Roma – sede MIPAAF		Al termine del Workshop inerente Programma Straordinario Nitrati, vengono discussi con le 5 Regioni interessate, di MIPAAF, ed il CRPA i termini e i contenuti da adottare nei PdA soggetti a VAS, con, in particolare, i chiarimenti forniti dal rappresentante del MATTM, riguardo ai dubbi e alle difficoltà operative incontrate durante la fase di redazione del Rapporto Ambientale e in merito alla successiva fase di consultazione pubblica, al fine di giungere all'approvazione dei nuovi Programmi d'Azione entro la fine di maggio 2011.
22.02.2011	Roma – sede MIPAAF		Viene svolta una riunione con i funzionali della DG Ambiente della Commissione Europea, per avere dei chiarimenti sui contenuti di massima della deroga e riguardo alle necessarie attività da svolgere preventivamente alla presentazione di tale proposta per il voto in sede di Comitato Nitrati a Bruxelles.
02.03.2011	Teleconferenza – rispettive sedi regionali		Si è tenuta una teleconferenza coordinata dal tecnico del CRPA, in merito ai dettagli da fornire alla DG Ambiente contenuti della proposta di deroga, le assicurazioni di tracciabilità del controllo da fornire alla Commissione, nonché alle difficoltà operative incontrate dalle regioni dello svolgimento della VAS.
18.05.2011	Lettera MATTM		Il MATTM, tramite nota formale, comunica alle 5 regioni di deroga, la condizione inderogabile posta dalla DG Ambiente di chiudere ed adottare i Programmi d'Azione regionali non oltre il 15 settembre 2011. Il MATTM precisa, inoltre, che le Regioni che non assicureranno l'approvazione dei PdA entro il 15.9 potranno essere escluse dalla votazione della decisione della deroga.

Inoltre, sono state coinvolte le seguenti Autorità Ambientali:

- Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)
- Autorità di bacino del fiume Adige
- Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione
- Autorità di bacino del fiume Po
- Parco Regionale della Lessinia
- Parco Regionale Veneto del Delta del Po
- Parco Regionale del Fiume Sile
- Parco Regionale dei Colli Euganei



- Provincia di Padova
- Provincia di Venezia
- Provincia di Vicenza
- Provincia di Rovigo
- Provincia di Verona
- Provincia di Treviso.

L'Autorità Procedente si è confrontata costantemente con la Direzione Geologia e Georisorse - Servizio Tutela Acque, Servizio Tutela acque e acque minerali termali, con la Direzione Prevenzione (con il supporto informativo del CREV – Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria), dell'Unità Complessa Sistema Informativo Settore Primario e Controllo.

Le Associazioni Professionali di categoria e i rappresentanti della filiera tecnica regionale consultati sono stati:

- Federazione Regionale Coldiretti del Veneto
- Federveneta (Confagricoltura Veneto)
- CIA - Confederazione Italiana degli Agricoltori
- COPAGRI - Confederazione Italiana Produttori Agricoli
- ANPA - Associazione Nazionale dei Produttori Agricoli
- ARAV - Associazione Regionale Allevatori del Veneto
- Associazione Zootecnica Veneta (AZOVE)
- Associazione Veneta Avicoltori (AVA)
- Associazione Suinicoltori del Veneto (ASVEN)
- Associazione Regionale Produttori Latte del Veneto (APROLAV)
- UNICARVE (Associazione Produttori Carni Bovine del Triveneto)
- Associazione Produttori Conigli del Veneto (Coniglio Veneto).

Data	Luogo incontri	Contenuto delle discussioni svolte
30/07/2010	MESTRE- sede Direzione Agroambiente	Incontro con i rappresentanti delle Associazioni di categoria (Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Copagri, Anpa) volto ad illustrare gli esiti della fase di interlocuzione con la DG Ambiente, in merito alle modifiche dei Programmi d'Azione, i contenuti della Deroga, e sull'opportunità di sottoporre a VAS i Programmi d'azione medesimi.
24/09/2010	MESTRE - sede Direzione Agroambiente	Confronto con ARPAV e Commissione VAS per la definizione dei contenuti del rapporto ambientale e l'adeguamento del Programma in relazione alle considerazioni che emergono dalle analisi
11/10/2010 (mattina)	MESTRE - sede Direzione Agroambiente	Confronto con Enti Parco e Autorità di Bacino per la definizione dei contenuti del rapporto ambientale e l'adeguamento del Programma in relazione alle considerazioni che emergono dalle analisi
11/10/2010 (pomeriggio)	MESTRE - sede Direzione Agroambiente	Confronto con le Province per la definizione dei contenuti del rapporto ambientale e l'adeguamento del Programma in relazione alle considerazioni che emergono dalle analisi
18/10/2010 (mattina)	MESTRE - sede Direzione Agroambiente	Incontro con i rappresentanti delle Associazioni di categoria per l'aggiornamento sulla elaborazione del Programma e del rapporto ambientale
18/10/2010	MESTRE - sede Direzione Agroambiente	Confronto con ARPAV per la definizione dei contenuti del rapporto ambientale e l'adeguamento del Programma in relazione alle considerazioni che emergono dalle analisi
03/11/2010	MESTRE - sede Direzione Agroambiente	Confronto con ARPAV in merito ai temi della biodiversità e connettività ambientale, da inserire nell'analisi dello stato dell'ambiente e nella matrice azioni-impatti della VAS.

Le osservazioni delle Autorità Ambientali hanno riguardato in particolare:

- approfondimenti e integrazioni delle analisi sullo stato dell'ambiente;
- la corretta individuazione delle questioni ambientali rilevanti e la formulazione degli obiettivi di sostenibilità per le aree interessate dal Programma;
- specifiche integrazioni nell'identificazione dei piani e programmi pertinenti e obiettivi sovraordinati;
- l'adeguamento del giudizio sul grado di coerenza interna ed esterna del Programma;
- la condivisione delle valutazioni relative agli effetti del Programma;



- la predisposizione di misure di mitigazione e compensazione del Programma.

Al fine del pieno accoglimento delle indicazioni delle Autorità ambientali, ha avuto un ruolo determinante il coinvolgimento diretto degli esperti dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) nella stesura della versione definitiva della proposta di rapporto ambientale. Gli specialisti Arpav hanno curato, in particolare, le analisi e le considerazioni riguardanti il sistema "acqua", "aria", "suolo" e i temi della "biodiversità e della connettività ecologica", assicurando la completezza e l'aggiornamento delle informazioni e adeguando, in collaborazione con i tecnici regionali, le valutazioni sugli scenari ipotizzati e sugli impatti del Programma.

Sulla base del confronto con le Autorità ambientali e le associazioni di categoria si sono definiti:

- gli obiettivi generali del Programma di azione;
- la proposta di indice del rapporto ambientale;
- l'approccio metodologico per la VAS;
- i possibili effetti significativi del programma.

– GLI OBIETTIVI E LE AZIONI DEL PROGRAMMA

La Direttiva 91/676/CEE, ("Direttiva Nitrati"), identifica le sostanze azotate di provenienza agricola come una delle possibili cause d'inquinamento da fonti diffuse delle risorse idriche superficiali e sotterranee.

Con l'applicazione della direttiva Nitrati a livello nazionale e regionale, e dunque con l'adozione del Programma d'Azione, è promossa la razionalizzazione dell'uso in agricoltura dei composti azotati per prevenire fenomeni come la percolazione, il dilavamento e l'eutrofizzazione delle acque superficiali e sotterranee.

Le norme inserite nel Programma d'Azione sono pertanto volte a disciplinare l'utilizzo dei fertilizzanti in agricoltura, sia nel caso dei concimi di sintesi chimica, che delle matrici organiche, ovvero dei reflui di origine zootecnica, al fine di non eccedere i fabbisogni delle colture.

Il nuovo Programma d'azione disciplina:

- la distribuzione dei fertilizzanti nelle ZVN, estendendola a tutte le forme di sostanze azotate, sia di origine zootecnica (organica) che di sintesi;
- i parametri per il calcolo dell'azoto escreto dalle specie zootecniche;
- i periodi di divieto allo spandimento;
- l'obbligo di stoccaggio e le capacità minime dei contenitori per il deposito dei reflui;
- le prescrizioni per l'utilizzazione dei liquami sui terreni in pendenza;
- gli obblighi amministrativi di Comunicazione alle province e di elaborazione del Piano di Utilizzazione Agronomica.

I produttori (allevatori) e gli agricoltori che utilizzano per fertilizzare i propri terreni effluenti zootecnici, hanno l'obbligo di comunicare preventivamente tale attività alla provincia.

L'applicazione della norma dipende dalla collocazione dell'attività (rispetto alla vulnerabilità territoriale), dalla tipologia dell'azienda (produttrice o solo utilizzatrice) e dai quantitativi di effluenti (espressi in chilogrammi di azoto per anno). Di seguito sono riassunti i criteri che individuano i soggetti interessati:

Zone Vulnerabili ai Nitrati:

- Aziende con allevamenti (che producono più di 1.000 kg annui di azoto);
- Aziende a indirizzo produttivo vegetale, che utilizzano effluenti zootecnici (più di 3.000 kg annui di azoto) per la fertilizzazione.

Zone Ordinarie:

- Aziende con allevamenti (che producono più di 3.000 kg annui di azoto);
- Aziende a indirizzo produttivo vegetale, che utilizzano effluenti zootecnici (più di 6.000 kg annui di azoto) per la fertilizzazione.

Oltre alla normativa specifica e vincolante, la Regione ha promosso l'attuazione volontaria di metodi di allevamento (tra i quali, ad esempio, l'utilizzo di mangimi a basso contenuto proteico) in grado di abbattere significativamente la concentrazione di composti azotati negli effluenti.

Gli obiettivi del Programma, come richiamato all'articolo 1 del programma medesimo, sono i seguenti:

- proteggere e risanare le Zone Vulnerabili dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola;



- limitare l'applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione, anche in coerenza con il CBPA di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- promuovere strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto agricoltura-ambiente, tra cui l'adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere, già dalla fase di produzione, le escrezioni di azoto.

I criteri generali di utilizzazione degli effluenti zootecnici sono i seguenti:

- rispetto delle distanze dai corsi e dagli specchi d'acqua nella distribuzione dei letami, dei liquami e materiali assimilati;
- rispetto del suolo nella distribuzione dei letami, dei liquami e materiali assimilati;
- individuazione e rispetto delle aree di salvaguardia per le acque destinate al consumo umano
- Rispetto delle distanze dai centri abitati nella distribuzione dei letami, dei liquami e materiali assimilati;
- obbligo di distribuzione omogenea del refluo sulla superficie interessata dallo spandimento;
- rispetto dei periodi di divieto per l'utilizzazione dei letami, dei liquami e materiali assimilati;
- rispetto dei limiti massimi di pendenza per l'utilizzazione dei liquami, dei materiali ad essi assimilati e delle acque reflue;
- prescrizioni sulla copertura vegetale permanente nelle fasce di rispetto dai corpi idrici.

I criteri di trattamento, stoccaggio e accumulo dei materiali palabili e non palabili sono i seguenti:

- riduzione del contenuto in azoto dell'effluente trattato;
- corretto dimensionamento e numero delle strutture di stoccaggio, in base alla tipologia animale allevata e/o all'indirizzo produttivo aziendale;
- rispetto del periodo di stoccaggio degli effluenti, in base alla tipologia animale allevata e/o all'indirizzo produttivo aziendale;
- rispetto dei tempi, dei limiti di distanza e delle modalità operative per l'accumulo su suolo agricolo dei materiali palabili.

Le modalità di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici sono i seguenti:

- rispetto dei criteri per una corretta fertilizzazione;
- rispetto del limite massimo di azoto al campo zootecnico e chimico per le Zone classificate Vulnerabili;
- scelta delle migliori tecniche di distribuzione dei reflui – applicazione tabella MAS.

Aspetti socio-economici

Con deliberazione n. 1151 del 26 maggio 2008, la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare il *“Programma straordinario di intervento per l'attuazione della direttiva nitrati in Veneto”*, in applicazione dell'articolo 108 della legge regionale 27/2/2008, n. 1.

Tale importante strumento di programmazione, ha stimato, in relazione ai principali comparti e filiere della zootecnia veneta, i costi complessivi che le imprese debbono sostenere per adeguarsi ai pesanti vincoli introdotti dall'applicazione della direttiva 91/676/CEE nella nostra Regione con i criteri definiti dal DM 07.04.2006.

Si riportano qui di seguito le principali tipologie di costi aggiuntivi indicati nel Rapporto Ambientale che devono essere considerati per l'adeguamento delle aziende agricole rispetto ai vincoli sovraordinati di limitazione nell'utilizzo agronomico dei reflui zootecnici e dei fertilizzanti di origine chimica in zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola:

- costi aggiuntivi dovuti alla gestione agronomica degli effluenti zootecnici (2007);
- costi aggiuntivi dovuti all'obbligo di adeguamento dei manufatti aziendali per lo stoccaggio;
- costi aggiuntivi dovuti ad adeguamenti organizzativi ed obbligo di presentazione di comunicazione e/o PUA.

– **METODOLOGIA DI VALUTAZIONE**

Il gruppo di lavoro che ha redatto il Rapporto ambientale è costituito da tecnici regionali della Direzione Agroambiente – Servizio Politiche Agroambientali, proponente il Programma, della Direzione Geologia e georisorse – Servizio Tutela Acque e Acque Minerali Termali, della Direzione Prevenzione – Servizio Igiene Nutrizione Acque e Specie Animali (e con il supporto informativo del CREV – Centro Regionale



di Epidemiologia Veterinaria), dell'Unità Complessa Sistema Informativo Settore Primario e Controllo, e da esperti ARPAV del Settore Acque, del Servizio Acque Interne, del Servizio Valutazioni Ambientali e degli Impatti sulla Salute, del Servizio Suoli. Gli specialisti hanno curato i capitoli del rapporto attinenti alle rispettive competenze con il coordinamento della Direzione Agroambiente della Regione del Veneto.

Mediante analisi matriciale vengono posti a confronto gli effetti delle azioni del Programma (Alternativa 1) sulle diverse componenti ambientali, articolate in funzione di specifici obiettivi di tutela e conservazione.

Questi ultimi risultano definiti in base a:

- l'analisi ambientale e territoriale;
- i target espressi nelle politiche, nelle strategie e nella pianificazione/programmazione di settore;
- le osservazioni delle Autorità ambientali;
- la attinenza del Programma rispetto alle problematiche ambientali.

Il sistema delle azioni inserite in matrice corrisponde all'alternativa adottata nella proposta di Programma.

I giudizi espressi in matrice sono solo di tipo qualitativo e non anche di tipo quantitativo e rappresentano l'esito di una valutazione congiunta effettuata da tecnici regionali, esperti ARPAV e rappresentanti delle Autorità ambientali mediante rappresentazione con le "faccette" di Cerchoff.

Il giudizio condiviso dal *panel* di esperti tiene conto non solo dell'intensità degli effetti previsti, ma anche della loro ipotizzabile durata, frequenza e reversibilità.

L'Alternativa zero e l'Alternativa 2 vengono invece illustrate in termini descrittivi e non sono state valutate mediante analisi matriciale.

L'Autorità Procedente, in merito a tale scelta, afferma che la motivazione sia da ricercarsi nel fatto che l'Alternativa zero risponde a norme prescrittive nazionali cogenti, che subentrano in caso di mancata adozione del Programma, non soggette a discrezionalità di applicazione in funzione di giudizi sui possibili effetti e il cui significato emerge dal raffronto con la valutazione delle alternative di Programma e che la valutazione dello scenario di deroga, invece, si basa su considerazioni supportate dalla documentazione tecnico-scientifica predisposta dal Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA di Reggio Emilia), in collaborazione con il MIPAF ed il MATTM e le Regioni interessate alla procedura di Deroga.

– ALTERNATIVE DEL PROGRAMMA ED OPZIONE ZERO

Premessa

Le valutazioni dell'Alternativa zero (adozione del DM 07.04.2006) e dell'Alternativa 2 (adozione della deroga alla Direttiva Nitrati) sono di tipo descrittivo in quanto, nonostante risultino entrambe tecnicamente attuabili e caratterizzate da interessanti risvolti operativi, è necessario, comunque, fare riferimento al contesto prescrittivo costituito dalla normativa che entrerà direttamente in vigore con l'approvazione del Programma d'Azione (Alternativa 1). Tale interpretazione deriva da uno specifico chiarimento, avvenuto a seguito della richiesta di approfondimenti sulle possibili alternative da considerare negli scenari del Rapporto Ambientale formulato Direzione Agroambiente con nota prot n. 638003/48.24 del 06.12.2010, indirizzata al Ministero dell'Ambiente, a cui il Ministero medesimo ha risposto con la nota prot. DVA-2011-1988 del 31.01.2011.

Sulla base di tali considerazioni è stato chiarito che lo scenario da adottare e di cui vanno esplicitati approfonditamente gli effetti è quello descritto con l'Alternativa 1, ossia il Programma d'Azione così come concertato con la DG Ambiente e con i Ministeri competenti.

Sempre con riguardo alla definizione degli scenari che vengono considerati nel Rapporto Ambientale in esame, la richiamata nota del MATTM ha precisato che la prospettiva di deroga, relativa alla quantità di effluenti derivanti da attività zootecniche, poteva essere considerata come uno degli scenari alternativi possibili. Ciò di fatto corrisponde a quanto inserito al capitolo 10.3 del Rapporto Ambientale, laddove viene descritto lo scenario "Alternativa 2" che riguarda l'adozione della proposta di deroga, che corrisponde, peraltro, ad una versione meno restrittiva di quella che potrebbe formalmente essere concessa dalla Commissione Europea a chiusura del procedimento istruttorio in atto.

Opzione Zero

In assenza di Programma d'Azione della Direttiva Nitrati, è considerata "alternativa zero", la combinazione dei seguenti elementi:



- disapplicazione del Programma d'azione precedente;
- applicazione del DM 07.04.2006.

Si configurerebbe, quindi, uno scenario in cui verrebbero meno le norme definite a scala regionale volte a considerare e interpretare le specificità del territorio e della realtà agro-zootecnica della Regione Veneto.

Subentrerebbe quindi la Norma Nazionale, come descritta nel Rapporto Ambientale, che garantisce:

- i periodi di divieto stagionale di spargimento sui terreni agricoli;
- i divieti "spaziali" e le ulteriori condizioni in cui è vietato lo spargimento sulle superfici agricole;
- le dimensioni degli stoccaggi;
- i criteri generali per la limitazione quantitativa dell'uso dei fertilizzanti azotati;
- le procedure per la presentazione di una comunicazione preventiva, alle Autorità competenti, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue;
- i criteri tecnici per la presentazione, alle medesime Autorità competenti, di un Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, che evidenzia le modalità di impiego dell'azoto da effluente di allevamento e di sintesi chimica, con l'obiettivo di assicurare il rispetto del massimale di azoto applicato alle colture e nel rispetto dell'equilibrio tra gli apporti fertilizzanti e le asportazioni azotate derivanti dalla raccolta delle produzioni vegetali agrarie.

La Norma Nazionale, tuttavia, lascia indeterminati alcuni aspetti operativi che, in assenza di Programma d'Azione, incidono negativamente sull'effettiva applicabilità delle misure volte al contenimento dei nitrati di origine agricola nelle acque sotterranee e superficiali venete.

L'Autorità precedente ritiene, pertanto, che l'"Alternativa zero" rappresenti uno scenario significativamente meno efficace non solo rispetto all'adozione del nuovo Programma d'azione, ma anche rispetto all'attuale situazione che vede ancora attivo il Programma d'Azione precedente, prorogato con DGR 2071/2010.

Alternativa 1 (Programma adottato)

L'alternativa 1 consiste nell'adozione del Programma d'Azione così come considerato nella forma e nei contenuti descritti nell'allegato A alla DGR 132 del 08.02.2011.

La valutazione di tale alternativa è stata effettuata, mediante una matrice che mette a confronto le azioni del Programma con le seguenti matrici ambientali:

- cambiamento climatico ed energie alternative;
- qualità dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
- qualità dell'acqua e delle risorse idriche;
- suolo e sottosuolo;
- tutela del paesaggio e della biodiversità.

Il giudizio qualitativo viene espresso dalla seguente legenda:

Effetto	Legenda
Molto negativo	☹☹
Negativo	☹
Nulla	Bianco
Positivo	☺
Molto positivo	☺☺

Risultato della valutazione del primo gruppo di azioni (Utilizzazione degli effluenti di allevamento: Criteri generali di utilizzazione):

- **Cambiamento climatico ed energie alternative:** per quanto riguarda tale tema, gli obblighi di distribuzione omogenea dei reflui e del rispetto delle distanze da corsi d'acqua, dalle superfici in cui è vietato lo spandimento e dai centri abitati, implica la necessità di incrementare le distanze di trasporto dei reflui per consentirne la distribuzione agronomica .

Infatti, l'assetto del territorio rurale veneto è caratterizzato da fenomeni, quali l'urbanizzazione diffusa e la frammentazione fondiaria, che non consentono una gestione organica dei reflui palabili e non palabili. Si impongono, pertanto, modalità di utilizzo che spesso, per soddisfare i parametri stabiliti dalla Direttiva Nitrati e dalle relative norme applicative nazionali e regionali, ricorrono allo spostamento di tali materiali, dalle aree di produzione a quelle di utilizzazione, con il conseguente aumento di emissioni dovute all'utilizzo dei mezzi di trasporto, alimentati da combustibili fossili.

Tuttavia, il tema del "cambiamento climatico", soprattutto in considerazione degli obblighi di distribuzione omogenea e di mantenimento di una copertura vegetale permanente e la



raccomandazione alla messa a dimora di fasce tampone arboreo arbustive nelle fasce di rispetto dai corpi idrici, attiva positivi effetti, in particolare, sul potenziale incremento degli stock di carbonio organico presenti nel suolo.

- Qualità dell'aria e riduzione emissioni in atmosfera: affrontare tale tema nel Piano di Azione Nitrati è di primaria importanza, in quanto l'emissione di ammoniaca dal comparto zootecnico (nelle diverse fasi di spandimento e stoccaggio) rappresenta una quota molto rilevante delle emissioni in atmosfera dovute alla richiamata molecola che è uno dei principali precursori del PM₁₀.
- Qualità dell'aria e riduzione emissioni in atmosfera: tale tema si caratterizza, soprattutto in considerazione dei limiti imposti come distanza allo spandimento dai centri abitati, da positivi effetti, in particolare considerando il potenziale abbattimento degli odori. Tale fenomeno, connesso strettamente all'attività zootecnica, attuando il rispetto dei vincoli prescritti dal Programma d'Azione, viene sensibilmente ridotto, raggiungendo una potenziale migliore coesistenza degli ambiti urbani con quelli dedicati alle attività produttive agricole.

Inoltre, le migliori modalità di distribuzione dei reflui comportano anche possibili riduzioni nella proliferazione di mosche, che rappresentano, a loro volta, un fattore di forte criticità nel rapporto tra realtà urbana ed allevamenti.

Associando l'obbligo di distribuzione omogenea del refluo, a quello di interrimento entro 24 ore (ridotto a 12 ore nei terreni vulnerabili in pendenza laddove l'utilizzo agronomico di liquami può essere seguito da operazioni di aratura), come stabilito dal Programma d'Azione, tramite aratura per quanto riguarda il letame, o, nel caso dei liquami, adottando lo spandimento con iniezione poco profonda nel suolo (*shallow injection - open slot*) oppure con iniezione profonda nel suolo, viene ridotta, in modo considerevole la possibilità di volatilizzazione dell'azoto ammoniacale, rispetto alle tecniche di distribuzione non associate a tale obbligo di interrimento.

- Qualità dell'acqua e delle risorse idriche: è il settore di intervento che maggiormente risulta condizionato dall'applicazione dei vincoli del Programma, anche in relazione agli obiettivi stessi posti in essere dalla Direttiva 91/676/CEE. Gli effetti degli obblighi di rispetto delle distanze dai corsi d'acqua e dalle aree di salvaguardia, ad esempio risultano sia "positivi" che "molto positivi", in considerazione del fatto che tali azioni incidono direttamente nel limitare il contenuto di nitrati nelle risorse idriche, tutelando gli ambiti particolarmente sensibili. Ugualmente, la distribuzione omogenea dei reflui, il rispetto dei periodi di divieto e l'obbligo di copertura vegetale delle aree precluse allo spandimento, esplicano effetti diretti ed indiretti sulla qualità della risorsa idrica, anche destinata al consumo umano. Inoltre, gli obblighi qui richiamati del Programma d'Azione, risultano sicuramente efficaci nel tutelare le acque di transizione e marine dal fenomeno dell'eutrofizzazione, in particolare riferimento all'area dell'Alto Adriatico.

Il contrasto alla contaminazione diffusa dei suoli è concretamente attuato attraverso l'applicazione di tutti i vincoli riportati in matrice, ed, in particolare attraverso il rispetto delle superfici in cui non è consentita la distribuzione e l'obbligo di distribuzione omogenea del refluo. Pertanto, rispetto ai possibili contaminanti dei suoli derivanti da sostanze contenute nei reflui, i vincoli e gli obblighi stabiliti dal Programma d'Azione consentono di affrontare e contenere tali elementi criticità, che risultano potenzialmente presenti in assenza di specifici limitazioni delle quantità, delle tempistiche di utilizzazione e dello stoccaggio dei reflui impiegati agronomicamente.

- Tutela del paesaggio e della biodiversità: trova, nelle azioni del Programma, significative possibilità di consolidamento, soprattutto in corrispondenza degli ecosistemi collegati direttamente o indirettamente all'attività agricola di pianura. Infatti, la stessa connettività ecologica risulta rapportata alla possibilità di mantenere le attività "tradizionali" del settore primario, al di fuori dei territori più fortemente urbanizzati della pianura del Veneto. In questo senso, la regolamentazione del settore zootecnico e dell'utilizzo dei reflui si inserisce nelle possibili modalità di attuazione di una produzione maggiormente rispettosa degli ecosistemi agro-pastorali, e delle specie e degli habitat tali di questi ambiti. Tra queste, viene richiamata l'importanza dell'"estensivizzazione" volta a riporre un sostanziale equilibrio tra i fattori ecologici che caratterizzano le produzioni agricole, ed, in particolare, gli allevamenti.

Il rispetto delle distanze dai corsi d'acqua, il rispetto delle superfici vietate allo spandimento agronomico nonché quello e delle aree di salvaguardia per le acque potabili sono tre azioni che influiscono positivamente sulla tutela del paesaggio e della biodiversità. Con tali azioni è garantita una riduzione dei nutrienti verso gli ecosistemi acquatici, le fasce di rispetto, soprattutto se boscate o



con copertura vegetale permanente, utilizzano parte dei nutrienti prima della immissione delle acque superficiali nel corpo idrico adduttore. Interventi quali la riforestazione delle aree di salvaguardia per le acque destinate al consumo umano, come per esempio l'area agricola di Villaverla (VI), preservano gli elementi paesaggistici tipici e favoriscono il ripristino della funzionalità degli habitat e della naturalità diffusa nel territorio garantendo, al contempo, la tutela della risorsa acqua.

Inoltre, grazie alla distribuzione omogenea dei carichi di azoto, si ha una minore concentrazione puntuale dei nutrienti, riducendo così il rischio di *run-off* superficiale. L'obbligo di distribuzione omogenea del refluo ha, quindi, impatti positivi sia sulla biodiversità che sul ripristino della naturalità diffusa, prevenendo la potenziale concentrazione dei principi fertilizzanti contenuti nel materiale organico, gli afflussi diretti ai corpi idrici e i fenomeni di erosione del cotico erboso.

Il rispetto dei limiti massimi di pendenza per l'utilizzo agronomico dei reflui ha tra gli obiettivi l'assorbimento in loco dell'azoto organico, evitando quindi una diffusione nel territorio non controllata e suscettibile al *run-off*.

La copertura vegetale permanente nelle aree marginali agli appezzamenti rafforza gli effetti delle fasce di rispetto, incrementando, al contempo, la funzionalità degli habitat e della connettività ecologica.

Risultato della valutazione del secondo gruppo di azioni (Trattamenti, stoccaggio e accumulo dei materiali palabili e non palabili)

Il Cambiamento climatico ed energie alternative è direttamente interessato dalla possibilità di incrementare gli stoccaggi che prevedono l'“Utilizzo di biomasse per produzione di energia”. La produzione di biogas, che deriva dalla fermentazione anaerobica in appositi digestori di materiali solidi e liquidi, in questo caso reflui palabili e non palabili, può essere valorizzata con la finalità di cogenerazione di energia elettrica e termica. Il biogas può essere utilizzato come fonte di produzione di energia termica e/o elettrica, il materiale fibroso, che deriva dalla fase di fermentazione, come ammendante, la frazione liquida come fertilizzante. E' da considerare, tuttavia, che il proliferare di piccole sorgenti di combustione sul territorio potrebbe comportare un incremento dell'impatto sulla qualità dell'aria, in particolare per quanto attiene alle emissioni di NOx. La sostenibilità ambientale dell'azione di utilizzo del biogas a scopi energetici può essere valutata positivamente considerando la sostituzione di fonti locali di combustione più impattanti (ad es. a gasolio, a cherosene).

I trattamenti di stoccaggio ed il corretto dimensionamento degli impianti rappresentano i fattori che maggiormente contribuiscono al miglioramento delle condizioni della qualità dell'aria, riducendo le emissioni, in particolare di odori, collegate alla produzione ed utilizzazione di reflui zootecnici. Come evidenziato nel capitolo dedicato al tema della salute umana e degli odori, le corrette tempistiche di stoccaggio e di maturazione dell'effluente, sia palabile che non palabile, contribuiscono al compimento dei processi chimico/fisici necessari all'abbattimento di tali composti nella fase di utilizzazione agronomica dei reflui.

La Qualità delle risorse idriche risulta fortemente influenzata dalla possibilità di adeguamento degli stoccaggi, all'effettivo carico zootecnico aziendale, e alla correlata produzione di reflui zootecnici. In tal senso, risulta rivestire un'importanza fondamentale l'adeguata impermeabilizzazione dei contenitori, al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti all'esterno. Infatti, sia il fondo che le pareti devono essere isolate idraulicamente dalla normale rete scolante. Un'ulteriore possibilità di miglioramento delle condizioni agronomiche di utilizzo dei reflui non palabili, oltre a determinate dimensioni, è data dal frazionamento del loro stoccaggio in almeno più contenitori, con prelievo effettuato partendo dal contenitore dove liquame stoccato da più tempo.

Peraltro, l'opportunità di incrementare la dimensione dei manufatti disponibili allo stoccaggio dei reflui al fine di rispettare i periodi di divieto di spandimento intacca la risorsa suolo, andando a sottrarre alla realtà aziendale parte della sua risorsa primaria. Quanto esposto può rappresentare, in un certo senso, un fattore di criticità, per l'azienda zootecnica, sebbene finalizzata a garantire il mantenimento e la tutela dell'ambiente in cui si inserisce. Tuttavia, l'incremento nella capacità di stoccaggio contribuisce in modo determinate alla riduzione della contaminazione diffusa del suolo e del sottosuolo in quanto risolve le problematiche connesse all'utilizzo non corretto di reflui zootecnici.

La capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee può inoltre essere tutelata ed incrementata attraverso il mantenimento dei reflui per tempi sufficientemente adeguati nei siti di contenimento, migliorando in tal modo le caratteristiche agrochimiche dell'effluente stabilizzato stoccato e maturato.

La presenza di ulteriori contenitori per lo stoccaggio degli effluenti costituisce un possibile elemento di impatto, rispetto al mantenimento del paesaggio agrario e delle superfici destinate a coltivazione. Ciò



nondimeno, si considera il positivo ruolo che assume tali manufatti al fine di evitare le percolazioni di reflui e, dunque, mantenendo la qualità delle risorse naturali (acqua e suolo) presenti e fondamentali nell'agroecosistema tipico delle aree rurali della pianura padana. La riduzione a monte del contenuto di azoto dell'effluente, tramite differenti formulazioni delle diete negli allevamenti, garantisce una minore immissione dei nitrati nell'ambiente idrico, preservando i delicati equilibri eco sistemici.

Il rispetto dei periodi di stoccaggio e di tempi, limiti e distanze delle modalità operative per l'accumulo hanno effetti positivi sulla conservazione degli habitat in quanto limitano i rischi di percolazione e contaminazione dei suoli, delle falde e delle acque superficiali, preservandone la funzionalità.

Risultato della valutazione del terzo gruppo di azioni (Modalità di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici):

Il sequestro del carbonio organico nei suoli, che rappresenta uno degli strumenti più efficaci per controbilanciare l'emissione di anidride carbonica, è attuabile anche attraverso corrette pratiche agronomiche. Tra queste, la letamazione contribuisce all'incremento del pool di carbonio organico, anche sulla base di tecniche che consentono un più efficace processo di mineralizzazione della sostanza organica.

Tra gli obblighi sottesi da questa parte del Programma d'azione, va richiamato il vincolo di interrimento entro le 24 ore dall'accumulo del refluo. Tale attività impedisce, in buona sostanza, la formazione di odori sgradevoli e la proliferazione di mosche, soprattutto nei periodi caratterizzati da temperature elevate. L'interrimento e la limitazione dei quantitativi distribuiti di azoto al campo, inoltre, consentono di ridurre sensibilmente la produzione di ammoniaca collegata all'utilizzo di reflui zootecnici.

Nelle zone Vulnerabili la quantità di effluente di allevamento nella SAU ricadente in zona vulnerabile medesima non deve superare il limite massimo di 170 KgN/ha/anno. Con il nuovo Programma d'Azione vengono altresì introdotti i MAS, ossia i Valori massimi di azoto efficiente da apportare alle colture con la fertilizzazione per conseguire la resa media tabellare definita. Indubbiamente, l'introduzione di limiti univoci all'utilizzo di fertilizzanti, sia di origine organica che chimica, consente un' immediata definizione da parte degli agricoltori di adeguati piani di concimazione e di intervento sulle colture. Tali limiti rappresentano lo strumento principale, messo in atto dall'applicazione della Direttiva Nitrati a livello regionale, per migliorare i livelli di qualità delle acque superficiali e sotterranee, diminuendo il contenuto di nitrati. I vincoli di limitazione negli apporti di fertilizzanti organici e di sintesi chimica vengono applicati anche all'interno dal Piano di Tutela delle Acque del Veneto, che, in relazione agli obiettivi di qualità stabiliti per le risorse idriche, richiama espressamente l'attuazione dei limiti di utilizzazione dell'azoto di origine zootecnica, attraverso il Programma d'Azione regionale.

Risulta, infatti, di particolare rilievo l'introduzione, all'interno del Programma d'Azione, dell'obbligo, in relazione ad un utilizzo superiore ai 3.000 kg di azoto di sintesi chimica/anno, di registrare gli apporti azotati e di applicare alle colture inserite nel piano aziendale i massimali stabiliti dalla tabella MAS. In questo caso, si va, quindi, a stabilire un nuovo vincolo, ancora più rigoroso, che individua importanti restrizioni alle tecniche agronomiche convenzionali e andrà ad essere applicato alla maggior parte degli agricoltori operanti in ZVN.

L'adozione delle migliori tecniche di distribuzione ed interrimento dei reflui si manifesta sicuramente come una valida opportunità di consolidare ed incrementare adeguati livelli di sostanza organica nel terreno. Tanto più che, anche nello standard 2.2 "Avvicendamento delle colture", inserito nell'obiettivo di Condizionalità di Mantenimento dei livelli di sostanza organica del solo, è accolta la possibilità, per quanto attiene la pertinente normativa vigente nella Regione del Veneto, di sostenere la monosuccessione di cereali, qualora l'azienda dimostri l'utilizzo agronomico di letame, e non esclusivamente di fertilizzanti di origine chimica.

Si sottolinea come l'adozione delle BAT nella distribuzione dei reflui comporti un impatto positivo sulla riduzione delle emissioni di ammoniaca e quindi mitighi l'effetto potenzialmente negativo evidenziato nella prima matrice ("*Utilizzazione degli effluenti ...*") rispetto all'obbligo di distribuzione omogenea del refluo (vedasi commento al paragrafo "*Utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue: criteri generali e divieti*").

La conservazione ed il ripristino della funzionalità degli habitat, nell'ambito della tutela della biodiversità e del paesaggio, dipende, tra l'altro, fortemente dall'applicazione di corrette tecniche agronomiche da parte degli operatori del settore agricolo. Una di queste è rappresentata dalla distribuzione e dall'utilizzo in campo degli effluenti. Infatti, sia direttamente con la conservazione ed incremento della biodiversità edafica, sia indirettamente, con il miglioramento complessivo della risorsa suolo e acqua, tali tecniche esplicano interessanti e positivi effetti, sia a medio che a lungo termine



sull'assetto ecosistemico del territorio rurale. In particolare aumentando la qualità dei corpi idrici superficiali, corridoi ecologici preferenziali tra zona costiera e zona pedemontana, si aumenta la permeabilità del territorio all'ingresso di molte specie.

Alternativa 2

Descrizione e analisi dello scenario con Deroga

Successivamente all'approvazione dei Programmi d'Azione regionali e al completo recepimento della Direttiva Nitrati a livello nazionale, nel mese di settembre 2009 l'Italia e le cinque Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno presentato alla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 9 e del paragrafo 2b dell'allegato III della Direttiva Nitrati 91/676/CEE, una formale richiesta di deroga al limite dei 170 kg di azoto zootecnico ad ettaro stabilito per le Zone Vulnerabili. La richiesta conclude un approfondito lavoro preparatorio, finanziato dalle cinque Regioni e coordinato dal Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA) di Reggio Emilia, nel quale sono state coinvolte, oltre alle Regioni medesime, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, anche numerose istituzioni scientifiche. La richiesta di deroga è stata accompagnata da un dettagliato documento tecnico-scientifico che giustifica la sostenibilità ambientale dell'innalzamento del quantitativo massimo di azoto da effluente zootecnico utilizzabile e fornisce garanzia del mantenimento del livello di tutela delle acque da nitrati imposto dalla direttiva stessa.

L'iter di valutazione prevede che la Commissione europea presenti al Comitato Nitrati (composto da rappresentanti nominati da ciascuno degli Stati membri) il progetto di decisione di deroga. Il Comitato Nitrati si pronuncerà quindi con un parere vincolante di cui la Commissione terrà conto.

L'iter di valutazione della richiesta

Nell'incontro iniziale a Bruxelles presso il Comitato Nitrati della Commissione Europea a settembre 2009, la delegazione italiana ha presentato agli altri Stati membri un quadro descrittivo dell'ambiente e delle attività agricole e zootecniche del territorio interessato, fornendo approfondite informazioni in merito a:

1. lo stato di qualità delle acque sotterranee (sia profonde che di prima falda) e superficiali (fiumi, laghi, acque costiere);
2. il piano di monitoraggio delle risorse idriche attuato dalle Regioni;
3. il clima nel bacino padano-veneto e le caratteristiche fisico-chimiche dei suoli;
4. il carico zootecnico allevato, l'uso di fertilizzanti minerali e i sistemi colturali attuati.

Nel corso dei successivi incontri tenutisi nel corso di tutto il 2010, la delegazione italiana e i suoi referenti scientifici hanno illustrato i contenuti specifici della richiesta di deroga e gli elementi tecnico-scientifici a supporto, rispondendo via via alle domande di chiarimento e approfondimento poste dal Comitato Nitrati stesso e da alcuni Stati membri.

I requisiti agronomici per l'accesso alla Deroga

Potranno fare richiesta di accesso alla deroga le aziende ricadenti nelle cinque Regioni indicate, il cui riparto colturale presenti almeno il 70% della SAU dedicata a colture con elevato fabbisogno di azoto e stagione di crescita prolungata. La deroga potrà riguardare:

- mais a ciclo lungo (classe FAO 600-700), purché sia asportata l'intera pianta (sia granella, che stocchi);
- mais seguito da erbaio invernale (da asportare);
- cereali autunno-vernini seguiti da erbaio estivo (da asportare);
- prati permanenti e temporanei con meno del 50% di specie leguminose;
- altre colture con un fabbisogno di almeno 250 kg di azoto per ettaro per anno e con stagioni di crescita prolungata (es. sorgo seguito da erbaio invernale, orticole).

Sulle colture sopra elencate, l'azienda potrà apportare, in deroga al tetto massimo di 170 kg/ha di azoto zootecnico/anno previsto dalla Direttiva Nitrati, effluenti zootecnici fino a 250 kg di azoto per ettaro per anno, nel rispetto, comunque, del limite massimo per coltura stabilito dalla tabella MAS (*Maximum Application Standards*). Le tipologie di effluenti che potranno essere distribuite in deroga sono:

- letami bovini;
- liquami bovini;
- frazioni chiarificate dei liquami suini, purché caratterizzate da un rapporto N:P2O5 pari almeno a 2,5 e purché la frazione solida separata venga delocalizzata al di fuori dell'azienda, verso terreni ricadenti in aree designate non vulnerabili;



- altri tipi di effluenti, purché caratterizzati da un rapporto N:P2O5 pari almeno a 2,5.

Perché l'azienda possa usufruire della deroga, la gestione della fertilizzazione organica dovrà garantire un coefficiente di efficienza dell'azoto almeno pari al 65% per il liquame e al 50% per il letame.

Nel particolare caso delle colture orticole, va ricordato che la loro coltivazione si avvantaggia sempre della fertilità apportata dal letame o dagli altri effluenti assimilati al letame. I fabbisogni azotati delle colture possono essere soddisfatti sia dalla sostanza organica presente in molti terreni di pianura e di bonifica, sia con l'apporto di letame, pollina, compost. Nel caso venisse, eventualmente, concessa una deroga, peraltro, si ritiene che la Commissione europea, per ammettere l'utilizzo di un quantitativo maggiore ai 170 kg/ha di azoto, imporrà esclusivamente l'impiego di letame bovino.

Le concimazioni effettuate ad ogni singola coltura non sono mai molto elevate. Se, tuttavia, vengono prese in considerazione le possibili successioni colturali che annualmente si possono attuare, allora si deve considerare che gli apporti crescano proporzionalmente; parallelamente, peraltro, come si accrescono anche le asportazioni dal campo.

Inoltre, sebbene per queste colture orticole il ciclo colturale raramente supera i 140-150 giorni, vengono eseguite in Veneto successioni colturali molto strette, cosicché il terreno risulta coperto per la maggior parte dell'anno.

La copertura del terreno per lunghi periodi dell'anno è, infatti, un requisito chiesto dall'allegato III alla direttiva 91/676/CEE, affinché possano essere concesse maggiori quantità di azoto di origine zootecnica.

I dati tecnico-scientifici a supporto della richiesta di Deroga

La documentazione presentata dai referenti tecnico-scientifici illustra - tramite dati sperimentali, pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e simulazioni modellistiche - che per le specifiche caratteristiche agro-ambientali dell'areale padano considerato, l'applicazione degli effluenti secondo i criteri ed i vincoli previsti in deroga non determina alcun aumento delle perdite d'azoto in termini di nitrato, nelle acque sotterranee o superficiali. Pertanto, la proposta risulta compatibile con gli obiettivi di tutela delle risorse idriche della Direttiva Nitrati.

È importante in questa sede segnalare che lo scenario di deroga risulta, in ogni caso, già definito nel Rapporto Ambientale nel suo disegno sostanziale, e che tali elementi essenziali vengono descritti e valutanti nel capitolo 10.3 del Rapporto Ambientale.

Per quanto sopra esposto, tenuto conto che:

- il Rapporto Ambientale individua esplicitamente nello scenario "Alternativa 2" lo scenario possibile di concessione della deroga al limite di 170 kg/ha di azoto da effluenti, così come integralmente previsto nel Documento Tecnico Scientifico allegato alla richiesta di deroga per le regioni del Nord Italia avanzata dal MATTM;
- il Programma di Azione al comma 4 dell'art. 8 esplicita chiaramente che il limite di apporto di azoto da effluenti in Zona Vulnerabile può essere superato "alle condizioni e secondo le modalità che verranno stabilite dalla Giunta Regionale previa deroga concessa dalla Commissione Europea con propria decisione";
- la DGR 132/2011 di approvazione del Rapporto Ambientale individua nelle premesse l'iter, le motivazioni e il procedimento sostenuto congiuntamente dalle 5 Regioni di deroga e la correlazione fra quanto sopra e la richiesta della DG Ambiente di sottoporre a procedura VAS il presente Programma di Azione,

si ritiene, di conseguenza, assolta in questa fase l'analisi degli effetti ambientali del Programma senza dover sottoporre nuovamente a "procedura di assoggettabilità" il programma medesimo una volta e "se del caso" ottenuta la deroga in autunno da parte del Comitato Nitrati a Bruxelles.

Infatti, deve essere precisato che la valutazione dello scenario di deroga risulta di fatto un completamento/integrazione della valutazione dell'Alternativa 1, in quanto la deroga interviene sui limiti e obblighi del Programma di Azione solo con riguardo ad aspetti operativi molto limitati e fortemente vincolati. Quest'ultimo è il motivo per il quale non è stata prevista una seconda matrice anche per lo scenario di deroga, ma gli impatti sono stati descritti solo con riguardo a valutazioni aggiuntive reperibili sul paragrafo 10.3 del Rapporto Ambientale. In proposito si segnala che il documento tecnico scientifico redatto per le cinque regioni di deroga da parte del CRPA di Reggio Emilia individua nel rispetto delle condizioni di deroga impatti ambientali in Zona Vulnerabile addirittura inferiori a quelli registrabili con l'applicazione dei contenuti del Programma d'Azione.

Valutazione degli effetti attesi sull'ambiente



L'adesione alla deroga richiede all'azienda zootecnica aderente una capacità tecnica e gestionale di livello elevato, tale da permettere di incrementare i livelli di efficienza nell'utilizzo agronomico dell'azoto ai valori minimi previsti. Ciò è possibile tramite la messa a punto di rotazioni e calendari di spandimento ottimizzati, l'adozione di macchine interratrici o altre attrezzature innovative, il frazionamento degli apporti azotati alle colture. Tali interventi agronomici richiederanno tra l'altro, in molti casi, la disponibilità di stoccaggi più ampi di quelli minimi previsti in ZVN dalla normativa vigente.

Qualora l'azienda disponga di effluenti suinicoli, poi, l'accesso alla deroga è subordinato all'adozione di impianti per la separazione meccanica solido/liquido che permettano di ottenere una frazione liquida separata povera di fosforo; ciò comporta la scelta di impianti con buona efficienza di separazione, e richiede un piano di campionamenti delle frazioni ottenute per effettuarne le analisi chimiche. Tali materiali devono poi obbligatoriamente uscire non solo dalle aziende in deroga, ma anche dalla Zona Vulnerabile, contribuendo così a ridurre gli eccessi localizzati di azoto e fosforo di origine zootecnica, nonché migliorare la dotazione di sostanza organica nei terreni destinatari.

La pratica della delocalizzazione dovrebbe comportare, nella maggior parte dei casi, la sostituzione della fonte dell'elemento nutritivo fertilizzante, da minerale di sintesi (sotto forma di concime commerciale) ad organica (sotto forma di frazione solida separata); ciò dovrebbe consentire un risparmio nell'utilizzo di fattori di produzione ottenuti da fonti non rinnovabili. Non si ritiene inoltre che questo processo di delocalizzazione possa comportare incrementi del traffico veicolare, vista la scarsa incidenza di tali trasporti sul volume complessivo e la possibilità di gestirli in forma consorziata tra aziende; la movimentazione di prodotti palabili anziché di liquami, dovrebbe diversamente consentire la riduzione del numero di viaggi, a parità di elementi nutritivi distribuiti.

La necessità di disporre di colture con lunghe stagioni di crescita e alti apporti di azoto comporterà la predisposizione di riparti colturali caratterizzati da ampio ricorso alle doppie colture (es. mais granella seguito da erbaio autunno-invernale). Ciò comporterà un maggior grado di copertura del suolo nel corso dell'anno, in piena coerenza con gli obiettivi di protezione del suolo e delle risorse idriche verso i quali devono indirizzarsi le aziende agricole e gli allevamenti, anche sulla base delle disposizioni comunitarie degli ultimi anni.

In conclusione, i vincoli presenti all'attività delle aziende in deroga potranno motivare un incremento dei livelli di attenzione della gestione agronomica dell'effluente zootecnico, da cui un minor impatto ambientale sulle risorse suolo e acqua. La necessità di incrementare la dotazione delle strutture di stoccaggio degli effluenti per assicurarne lo spandimento agronomico nei periodi in cui le colture sono in grado di assimilare i contenuti fertilizzanti, potrebbe invece comportare un maggior rilascio di ammoniaca in atmosfera, nel caso di stoccaggi non coperti.

L'obbligatorietà dell'interramento dell'effluente all'atto dello spandimento in campo comporta, d'altro canto, una riduzione delle emissioni in atmosfera, e poiché le perdite di ammoniaca sono funzione dell'ampiezza della superficie emissiva, l'eventuale impatto negativo deve obbligatoriamente essere valutato nelle singole condizioni aziendali. Infine, una maggiore durata del periodo di stoccaggio ha effetti positivi sulla sanitizzazione dell'effluente, riducendone l'eventuale impatto negativo sulla salute umana. In ogni caso, si stima che nell'intero bacino padano-veneto-friulano potrà aderire un numero limitato di aziende, sicuramente inferiore al 15% delle aziende bovine e all'8% delle aziende suine, le quali congiuntamente gestiscono il 10% della SAU.

Infatti, solamente le aziende agricole in grado di soddisfare la richiesta di dotarsi di strutture e mezzi tecnologici potranno essere in grado di aderire alla deroga; proprio l'elevato grado di qualificazione dell'imprenditore richiesta consentirà all'azienda agricola di rispondere correttamente alle richieste per ridurre al minimo gli eventuali impatti determinati dalla deroga medesima.

Come chiarito in sede istruttoria, nella valutazione del Programma sono stati presi in considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla concomitante presenza di siti contaminati e/o discariche e/o impianti di compostaggio di rifiuti e/o discariche. Non potendo il PdA attuare delle soluzioni a problematiche esterne al precipuo ambito di intervento, lo stesso, nelle azioni individuate prevede possibili mitigazioni rispetto all'effetto provocato dalla possibile concentrazione di emissioni.

Non è possibile, infatti, per il Programma d'Azione limitare ulteriormente, a livello locale, l'utilizzo agronomico in corrispondenza di impianti quali discariche o possibili compostaggi di RSU, ma può essere qui incentivata la diffusione delle tecnologie di mitigazione e compensazione, che vengono descritte nel capitolo 11. Tali soluzioni, che spesso risultano essere caratterizzate da costi proibitivi, potranno assumere, nel prossimo futuro, un ruolo sempre più importante grazie alla diffusione delle



nuove possibilità offerte dalla ricerca di settore e dallo scambio di esperienze con altre realtà europee caratterizzate dalle medesime problematiche ambientali. Un progetto specifico attivato in regione dal Veneto Agricoltura, denominato "RIDUCAREFLUT", inoltre, prevede lo studio e la sperimentazione di soluzioni che permettano alle aziende zootecniche di operare entro i limiti della Direttiva Nitrati anche conferendo parte dei reflui zootecnici a centri aziendali o consortili di trattamento, a impianti di depurazione ad uso civile ora in via di dismissione, a impianti di digestione anaerobica con trattamento a valle del digestato mediante diverse tecnologie di abbattimento/valorizzazione dell'azoto.

In ogni caso, le misure introdotte dal PdA individuano misure di adeguate limitazioni, in particolare prevedendo obblighi di interrimento dei reflui e perseguono una sostanziale diminuzione delle potenziali emissioni associate alla distribuzione di letame o liquame associando delle ulteriori operazioni agronomiche di lavorazione del terreno oggetto di spandimento. Analoga considerazione va fatta riguardo l'obbligo di distribuzione di digestato, derivante da trattamento anaerobico, che si configura come prodotto più stabile e scarsamente soggetta ad emissioni di gas climalteranti, come l'ammoniaca.

Valutazione quali-quantitativa delle alternative del Programma

L'Alternativa Zero non è caratterizzata da una valutazione in forma matriciale; ciò in quanto quest'ultima consta delle norme e dei vincoli dettati dal DM 07.04.2006, che rappresenta il riferimento normativo rispetto al quale le Regioni hanno dato dal 2006 maggiore dettaglio sui rispettivi ambiti territoriali, agli obblighi e ai vincoli operativi valevoli per le zone vulnerabili, dettagliando, ad esempio, i divieti temporali, alle prescrizioni sugli stoccaggi, alla protezione dei corsi d'acqua...

In questo modo, lo stesso Programma d'Azione che viene ora adottato con l'Alternativa 1 - rispondendo ai criteri definiti dalla norma nazionale, li ricomprende e li specifica negli ambiti di intervento valutati nella matrice, e precisamente nei campi:

- Utilizzazione degli effluenti di allevamento: criteri generali di utilizzazione;
- Trattamenti, stoccaggio e accumulo dei materiali palabili e non palabili;
- Modalità di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.

Per quanto sopra esposto, la valutazione dell'Alternativa 1 descrive e dettaglia gli effetti delle norme nazionali dell'Alternativa Zero e le esamina sulla base dell'adozione nella Regione Veneto delle norme di dettaglio contenute nel Programma d'Azione.

Si precisa, infine, che la valutazione non è di tipo quantitativo, ma applica la rappresentazione grafica dei giudizi degli esperti, sintetizzata dalle "faccine" associate a una legenda di colori indicativi. In questo caso, infatti, più che definire degli indicatori specifici in grado di misurare quantitativamente le performance del Programma rispetto alle principali matrici ambientali, sono stati espressi giudizi in modo sintetico e diretto, facilmente intuibili anche ai principali portatori di interesse, assicurando un ampio riscontro sul territorio, accomunato alla già significativa diffusione dei contenuti del Programma. Peraltro, è opportuno sottolineare che la ricognizione degli impatti ed effetti ambientali esaminata nella valutazione in merito all'applicazione del Programma di azione non poteva, diversamente, essere oggetto di una corretta valutazione quantitativa, in quanto sono molte le variabili in grado di influenzare significativamente la corretta attività di spandimento agronomico delle deiezioni nei modi e nei termini previsti dal Programma di Azione.

Da ultimo, va considerato che, alcuni degli effetti ambientali identificati nella matrice (es. l'aumento della concentrazione dei nitrati in acqua superficiale o sotterranea) non sono direttamente e unicamente ascrivibili all'operatività del solo settore primario, ma possono, ad esempio, derivare dalla necessità di ricalibrazione e adeguamento del sistema di depurazione civile. Ne consegue la difficoltà di attribuire agli impatti agro-zootecnici in Zona Vulnerabile corretta e indiscussa quantificazione puntuale in funzione di ciascuna delle singole componenti ambientali indicate in matrice.

– MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI

Le mitigazioni e compensazioni adottate mirano a prevenire e/o mitigare gli effetti sfavorevoli, dal punto di vista non solo della tutela delle risorse ambientali, ma anche degli impatti socio-economici sulle aziende agricole.

Per quanto riguarda la mitigazione degli elementi di incoerenza, si ritengono coerenti le misure già previste per lo scenario di riferimento.

– PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA SUI SITI RETE NATURA 2000



Come noto, la VAS, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 152/2006, comprende la valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/1997. La valutazione di incidenza è finalizzata a valutare gli effetti che piani, progetti ed interventi possano avere sui siti della Rete Natura 2000, comprendenti le aree designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE *relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche* (direttiva "Habitat") e della direttiva 79/409/CEE, *concernente la conservazione degli uccelli selvatici*, sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE (direttiva "Uccelli"). A livello regionale i riferimenti procedurali e metodologici sono dati dalla DGR 3173/2006.

I siti della Rete Natura 2000 aventi ambiti di sovrapposizione con le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola sulle quali agisce il Programma d'Azione sono elencati ed illustrati nel Rapporto Ambientale Preliminare.

Dallo studio di Valutazione di Incidenza emerge che il territorio interessato dagli effetti del Programma d'Azione ricade totalmente o parzialmente all'interno dei seguenti siti della Rete Natura 2000: SIC IT3210002 Monti Lessini: cascate di Molina, SIC/ZPS IT3210003 Laghetto del Frassino, SIC IT3210004 Monte Luppia e P.ta S. Vigilio, SIC/ZPS IT3210006 Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora, SIC IT3210007 Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di Garda, SIC/ZPS IT3210008 Fontanili di Povegliano, SIC IT3210012 Val Galina e Progno Borago, SIC/ZPS IT3210013 Palude del Busatello, SIC/ZPS IT3210014 Palude del Feniletto – Sguazzo del Vallese, SIC/ZPS IT3210015 Palude di Pellegrina, SIC/ZPS IT3210016 Palude del Brusà – le Vallette, SIC/ZPS IT3210018 Basso Garda, SIC/ZPS IT3210019 Sguazzo di Rivalunga, SIC IT3210021 Monte Pastello, SIC/ZPS IT3210039 Monte Baldo Ovest, SIC/ZPS IT3210040 Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine, SIC/ZPS IT3210041 Monte Baldo Est, SIC IT3210042 Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine, SIC IT3210043 Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest, SIC/ZPS IT3220005 Ex cave di Casale – Vicenza, SIC IT3220008 Buso della Rana, ZPS IT3220013 Bosco di Dueville, SIC IT3220037 Colli Berici, SIC IT3220038 Torrente Valdiezza, SIC IT3220039 Biotopo "Le Poscole", SIC IT3220040 Bosco di Dueville e risorgive limitrofe, SIC/ZPS IT3230022 Massiccio del Grappa, SIC IT3240002 Colli Asolani, SIC IT3240004 Montello, SIC/ZPS IT3240006 Bosco di Basalghelle, SIC/ZPS IT3240008 Bosco di Cessalto, ZPS IT3240011 Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina, SIC/ZPS IT3240012 Fontane Bianche di Lancenigo, ZPS IT3240013 Ambito fluviale del Livenza, SIC/ZPS IT3240016 Bosco di Gaiarine, SIC/ZPS IT3240017 Bosco di Cavalier, ZPS IT3240019 Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. Michele Vecchio, ZPS IT3240023 Grave del Piave, ZPS IT3240026 Prai di Castello di Godego, SIC IT3240028 Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest, SIC IT3240029 Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano, SIC IT3240030 Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrizia, SIC IT3240031 Fiume Sile da Treviso Est a S. Michele Vecchio, SIC IT3240033 Fiumi Meolo e Vallio, SIC/ZPS IT3250003 Penisola del Cavallino: biotopi litoranei, SIC/ZPS IT3250008 Ex cave di Villetta a Salzano, SIC/ZPS IT3250010 Bosco di Carpenedo, SIC/ZPS IT3250016 Cave di Gaggio, SIC/ZPS IT3250017 Cave di Noale, SIC/ZPS IT3250021 Ex cave di Martellago, SIC/ZPS IT3250023 Lido di Venezia: biotopi litoranei, SIC IT3250030 Laguna medio inferiore, SIC IT3250031 Laguna superiore di Venezia, SIC/ZPS IT3250032 Bosco Nordio, ZPS IT3250043 Garzaia della tenuta "Civrana", ZPS IT3250045 Palude le Marice – Cavarzere, ZPS IT3250046 Laguna di Venezia, ZPS IT3260001 Palude di Onara, SIC/ZPS IT3260017 Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco, SIC/ZPS IT3260018 Grave e zone umide della Brenta, SIC IT3260022 Palude di Onara e corso d'acqua di risorgiva S. Girolamo, SIC IT3260023 Muson Vecchio, sorgenti e roggia Acqualonga, SIC IT3270003 Dune di Donada e Contarina, SIC IT3270004 Dune di Rosolina e Volto, SIC IT3270005 Dune fossili di Ariano nel Polesine, SIC IT3270006 Rotta di S. Martino, SIC IT3270007 Gorgi di Trecenta, SIC IT3270017 Delta del Po: tratto terminale e delta veneto, ZPS IT3270022 Golena di Bergantino, ZPS IT3270023 Delta del Po, ZPS IT3270024 Vallona di Loreo.

L'area oggetto del Programma ricade totalmente o parzialmente all'interno dei seguenti siti della Rete Natura 2000: SIC IT3210002 Monti Lessini: cascate di Molina, SIC/ZPS IT3210003 Laghetto del Frassino, SIC IT3210004 Monte Luppia e P.ta S. Vigilio, SIC/ZPS IT3210006 Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora, SIC IT3210007 Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di Garda, SIC/ZPS IT3210008 Fontanili di Povegliano, SIC IT3210012 Val Galina e Progno Borago, SIC/ZPS IT3210013 Palude del Busatello, SIC/ZPS IT3210014 Palude del Feniletto – Sguazzo del Vallese, SIC/ZPS IT3210015 Palude di Pellegrina, SIC/ZPS IT3210016 Palude del Brusà – le Vallette, SIC/ZPS IT3210018 Basso Garda, SIC/ZPS IT3210019 Sguazzo di Rivalunga, SIC IT3210021 Monte Pastello, SIC/ZPS IT3210039 Monte Baldo Ovest, SIC/ZPS IT3210040 Monti Lessini – Pasubio –



Piccole Dolomiti Vicentine, SIC/ZPS IT3210041 Monte Baldo Est, SIC IT3210042 Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine, SIC IT3210043 Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest, SIC/ZPS IT3220005 Ex cave di Casale – Vicenza, SIC IT3220008 Buso della Rana, ZPS IT3220013 Bosco di Dueville, SIC IT3220037 Colli Berici, SIC IT3220038 Torrente Valdiezza, SIC IT3220039 Biotopo “Le Poscole”, SIC IT3220040 Bosco di Dueville e risorgive limitrofe, SIC/ZPS IT3230022 Massiccio del Grappa, SIC IT3240002 Colli Asolani, SIC IT3240004 Montello, SIC/ZPS IT3240006 Bosco di Basalghelle, SIC/ZPS IT3240008 Bosco di Cessalto, ZPS IT3240011 Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina, SIC/ZPS IT3240012 Fontane Bianche di Lancenigo, ZPS IT3240013 Ambito fluviale del Livenza, SIC/ZPS IT3240016 Bosco di Gaiarine, SIC/ZPS IT3240017 Bosco di Cavalier, ZPS IT3240019 Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. Michele Vecchio, ZPS IT3240023 Grave del Piave, ZPS IT3240026 Prai di Castello di Godego, SIC IT3240028 Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest, SIC IT3240029 Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano, SIC IT3240030 Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrizia, SIC IT3240031 Fiume Sile da Treviso Est a S. Michele Vecchio, SIC IT3240033 Fiumi Meolo e Vallio, SIC/ZPS IT3250003 Penisola del Cavallino: biotopi litoranei, SIC/ZPS IT3250008 Ex cave di Villetta a Salzano, SIC/ZPS IT3250010 Bosco di Carpenedo, SIC/ZPS IT3250016 Cave di Gaggio, SIC/ZPS IT3250017 Cave di Noale, SIC/ZPS IT3250021 Ex cave di Martellago, SIC/ZPS IT3250023 Lido di Venezia: biotopi litoranei, SIC IT3250030 Laguna medio inferiore, SIC IT3250031 Laguna superiore di Venezia, SIC/ZPS IT3250032 Bosco Nordio, ZPS IT3250043 Garzaia della tenuta “Civrana”, ZPS IT3250045 Palude le Marice – Cavarzere, ZPS IT3250046 Laguna di Venezia, ZPS IT3260001 Palude di Onara, SIC/ZPS IT3260017 Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco, SIC/ZPS IT3260018 Grave e zone umide della Brenta, SIC IT3260022 Palude di Onara e corso d’acqua di risorgiva S. Girolamo, SIC IT3260023 Muson Vecchio, sorgenti e roggia Acqualonga, SIC IT3270003 Dune di Donada e Contarina, SIC IT3270004 Dune di Rosolina e Volto, SIC IT3270005 Dune fossili di Ariano nel Polesine, SIC IT3270006 Rotta di S. Martino, SIC IT3270007 Gorgi di Trecenta, SIC IT3270017 Delta del Po: tratto terminale e delta veneto, ZPS IT3270022 Golena di Bergantino, ZPS IT3270023 Delta del Po, ZPS IT3270024 Vallona di Loreo;

Lo studio per la valutazione di incidenza esaminato è relativo ai seguenti siti riportati all’allegato C di cui alla D.G.R.V. 3173/2006, ossia, siti ricadenti, interamente o parzialmente, in un’area naturale protetta nazionale o regionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394: SIC IT3210002 Monti Lessini: cascate di Molina, SIC/ZPS IT3210006 Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora, ZPS IT3240011 Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina, ZPS IT3240019 Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. Michele Vecchio, SIC IT3240028 Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest, SIC IT3240031 Fiume Sile da Treviso Est a S. Michele Vecchio, SIC/ZPS IT3260017 Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco, SIC IT3270003 Dune di Donada e Contarina, SIC IT3270005 Dune fossili di Ariano nel Polesine, SIC IT3270006 Rotta di S. Martino, SIC IT3270017 Delta del Po: tratto terminale e delta veneto e ZPS IT3270023 Delta del Po.

Dallo studio per la Valutazione di Incidenza nonché dall’analisi degli articoli del Programma d’Azione risulta che i potenziali effetti dello stesso Programma sulle componenti tutelate dalla Rete Natura 2000, possano derivare unicamente da quanto previsto dai seguenti articoli:

- Articolo 3, Criteri generali di utilizzazione;
- Articolo 4, Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo n. 75/2010;
- Articolo 5, Divieti di utilizzazione dei liquami;
- Articolo 7, Accumulo temporaneo di letami;
- Articolo 8, Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione;
- Articolo 9, Strategie di gestione integrata di effluenti zootecnici;
- Articolo 10, Comunicazione e Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA);
- Articolo 13, Controlli nelle zone vulnerabili;
- Articolo 16, Disposizioni finali e transitorie;
- Appendice, Procedure per l’utilizzazione agronomica dei materiali provenienti da trattamenti di digestione anaerobica finalizzati alla produzione di biogas.



Dal citato studio l'interferenza potenziale direttamente legata all'applicazione del PDA, viene valutata, sia per gli habitat e sia per le specie di flora e di fauna tutelati dalle Direttive Habitat e Uccelli, come non significativa.

Il Servizio Pianificazione Ambientale della Unità di Progetto Coordinamento Commissioni nella propria relazione istruttoria ha espresso il parere che la proposta di Programma debba riportare le seguenti prescrizioni:

1. Sia favorita e incentivata la realizzazione e la corretta gestione colturale di adeguate fasce tampone boscate tra i margini degli appezzamenti e gli scoli, i fossati, i corsi d'acqua, le aree palustri e le zone umide in generale;
2. Sia favorito e incentivato il mantenimento o, se necessario, il ripristino e la gestione degli elementi del paesaggio agrario di interesse ecologico ed agroecologico come le siepi, i frangivento e i boschetti e, dove possibile, sia favorita la realizzazione e la corretta gestione di margini con adeguate specie arboreo - arbustive;
3. Sia favorita ed incentivata l'adozione di ulteriori strategie di riduzione e controllo nell'uso dei prodotti chimici, basati sull'impiego di prodotti a impatto e tossicità il più possibile contenuti, tenendo in considerazione contestualmente la fenologia ed i periodi di minor vulnerabilità delle specie;
4. Qualora dagli esiti del piano di monitoraggio, dal programma di verifica del PDA e, in generale, dai controlli previsti dall'art. 13, emergano delle incidenze significative negative nei confronti dei siti della rete Natura 2000, le Norme del Programma vengano riformulate tenendo in considerazione tali risultanze e di ciò ne venga data opportuna comunicazione agli uffici competenti della Regione;
5. Sia verificato il rispetto dei riferimenti della Normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale vigente in materia.

– VERIFICA DELLA COERENZA INTERNA

Per la verifica della coerenza interna si è analizzata la coerenza degli obiettivi del Programma rispetto agli obiettivi di sostenibilità emersi dall'analisi ambientale, la rispondenza delle azioni del Programma con gli obiettivi generali del Programma medesimo, e si è confrontato, mediante ricorso ad una matrice simmetrica, il livello di sinergia e coerenza delle azioni del Programma tra loro.

La valutazione di coerenza è stata effettuata mediante espressione di un giudizio esperto, unico e condiviso, da parte dei tecnici regionali coinvolti nell'elaborazione del Programma e tecnici ARPAV specialisti dei comparti ambientali considerati.

Il Programma presenta livelli più o meno elevati di coerenza in ragione dell'attinenza delle problematiche con i temi e gli ambiti di applicazione del Programma stesso.

– COERENZA CON LE SCELTE STRATEGICHE PERTINENTI E GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ

Già nella fase ex ante della procedura VAS era stata valutata la corrispondenza tra gli obiettivi del Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Regione Veneto con quelli di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, nazionale o regionale mediante la costruzione di un quadro d'insieme strutturato e coerente ai differenti livelli contribuendo così a limitare i conflitti ed ad incrementare la razionalità delle decisioni.

L'insieme di piani, programmi e norme che, ai diversi livelli istituzionali, delineano le strategie ambientali e le politiche di sviluppo sostenibile, hanno rappresentato la base sistematica su cui avanzare le proposte della nuova programmazione, anche in tema di tutela delle risorse naturali, come per quanto riguarda il Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola.

Nel complesso, gli obiettivi del Programma d'Azione per le zone vulnerabili sono risultati coerenti con gli obiettivi internazionali, nazionali e regionali in materia di Ambiente contenuti nei seguenti piani/programmi:

Strategie, piani/programmi e strumenti normativi	Obiettivi delle strategie, piani/programmi e strumenti normativi
---	---



<p>Nuova strategia in materia di sviluppo sostenibile (SSS)</p>	<ol style="list-style-type: none">1. limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e le ripercussioni negative per la società e l'ambiente2. garantire che i sistemi di trasporto corrispondano ai bisogni economici, sociali e ambientali della società3. promuovere modelli di consumo e di produzione sostenibili4. migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali, riconoscendo il valore dei servizi ecosistemici5. promuovere la salute pubblica a pari condizioni per tutti e migliorare la protezione contro le minacce sanitarie6. creare una società socialmente inclusiva e migliorare la qualità della vita dei cittadini promuovere attivamente lo sviluppo sostenibile a livello mondiale
<p>Sesto Programma comunitario di azione per l'ambiente</p>	<ol style="list-style-type: none">1. riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello che non provochi cambiamenti artificiali del clima del pianeta2. proteggere e ripristinare la struttura e il funzionamento dei sistemi naturali, arrestando l'impoverimento della biodiversità sia nell'Unione europea che su scala mondiale3. conseguimento di un livello di qualità ambientale tale da non determinare conseguenze o rischi significativi per la salute umana.4. garantire che il consumo di risorse rinnovabili e non rinnovabili non superi la capacità di carico dell'ambiente, dissociando la crescita economica dall'uso delle risorse, migliorando l'efficienza di queste ultime e diminuendo la produzione di rifiuti
<p>COM(2006) 216 Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 — e oltre — Piano di azione</p>	<ol style="list-style-type: none">1. salvaguardare gli habitat e le specie più importanti sul territorio europeo;2. conservare e ripristinare la biodiversità e i servizi forniti dagli ecosistemi nelle campagne europee;3. conservare e ripristinare la biodiversità e i servizi forniti dagli ecosistemi negli ambienti marini europei4. migliorare la compatibilità dello sviluppo regionale e territoriale con la biodiversità nell'Unione europea5. ridurre in modo sostanziale l'impatto delle specie aliene invasive e dei genotipi alieni sulla biodiversità nell'Unione europea6. rafforzare in modo sostanziale l'efficacia della <i>governance</i> internazionale per la biodiversità e i servizi forniti dagli ecosistemi7. rafforzare in modo sostanziale il supporto alla biodiversità e ai servizi forniti dagli ecosistemi nell'assistenza esterna8. ridurre in modo sostanziale l'impatto del commercio internazionale sulla biodiversità globale e i servizi forniti dagli ecosistemi9. supportare l'adattamento della biodiversità ai cambiamenti climatici10. rafforzare in modo sostanziale la base di conoscenze per la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità a livello europeo e globale.
<p>COM (2006) 231 - Strategia tematica per la protezione del suolo COM (2006) 232 Proposta di direttiva che istituisce un quadro per la protezione del suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE</p>	<ol style="list-style-type: none">1. prevenire l'ulteriore degrado del suolo e mantenerne le funzioni2. riportare i suoli degradati ad un livello di funzionalità corrispondente almeno all'uso attuale e previsto<ol style="list-style-type: none">a) garantire la funzione di produzione di biomassa, in particolare nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura;b) garantire la funzione di stoccaggio, filtrazione e trasformazione di nutrienti, sostanze e acqua;c) garantire la funzione di riserva di biodiversità, ad esempio habitat, specie e geni;d) garantire la funzione di ambiente fisico e culturale per le persone e le attività umane;e) garantire la funzione di fonte di materie prime;f) garantire la funzione di stoccaggio di carbonio;g) garantire la funzione di sede del patrimonio geologico e archeologico.



<p>Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque</p>	<p>a) Per le acque superficiali</p> <ul style="list-style-type: none"> i) gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali; ii) gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano tutti i corpi idrici superficiali, al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali entro 15 anni dall'entrata in vigore della direttiva quadro; iii) gli Stati membri proteggono e migliorano tutti i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali entro 15 anni dall'entrata in vigore della direttiva quadro; iv) gli Stati membri attuano le misure necessarie, al fine di ridurre progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie. <p>b) Per le acque sotterranee</p> <ul style="list-style-type: none"> i) gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire o limitare l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee e per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei; ii) gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano i corpi idrici sotterranei, e assicurano un equilibrio tra l'estrazione e il ravvenamento delle acque sotterranee al fine di conseguire un buono stato delle acque sotterranee entro 15 anni dall'entrata in vigore della direttiva quadro; iii) gli Stati membri attuano le misure necessarie a invertire le tendenze significative e durature all'aumento della concentrazione di qualsiasi inquinante derivante dall'impatto dell'attività umana per ridurre progressivamente l'inquinamento delle acque sotterranee. <p>c) Per le aree protette</p> <p>gli Stati membri si conformano a tutti gli standard e agli obiettivi entro 15 anni dall'entrata in vigore della direttiva, salvo diversa disposizione della normativa comunitaria a norma della quale le singole aree protette sono state istituite.</p>
<p>Condizionalità Regolamento (CE) N. 73/2009</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. incrementare la sostenibilità ambientale delle attività agricole 2. soddisfare le aspettative e gli interessi dei consumatori
<p>Strategia di Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia (Delibera CIPE 2/8/02, n. 57)</p>	<p>Clima ed atmosfera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riduzione delle emissioni nazionali dei gas serra del 6,5% rispetto al 1990, nel periodo tra il 2008 e il 2012; • formazione, informazione e ricerca sul clima; • riduzione delle emissioni globali dei gas serra del 70% nel lungo termine; • adattamento ai cambiamenti climatici; • riduzione dell'emissione di tutti i gas lesivi della fascia dell'ozono stratosferico <p>Natura e biodiversità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • conservazione della biodiversità; • protezione del territorio dai rischi idrogeologici, sismici e vulcanici e dai fenomeni erosivi delle coste; • riduzione e prevenzione del fenomeno della desertificazione; • riduzione dell'inquinamento nelle acque interne, nell'ambiente marino e nei suoli; • riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali, sul suolo a destinazione agricola e forestale, sul mare e sulle coste <p>Qualità dell'Ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riequilibrio territoriale ed urbanistico; • migliore qualità dell'ambiente urbano; • uso sostenibile delle risorse ambientali; • valorizzazione delle risorse socioeconomiche e loro equa distribuzione; • miglioramento della qualità sociale e della partecipazione democratica; • riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e mantenimento delle concentrazioni di inquinanti al di sotto di limiti che escludano danni alla salute umana, agli ecosistemi e al patrimonio monumentale; • riduzione dell'inquinamento acustico e riduzione della popolazione esposta; • riduzione dell'esposizione a campi elettromagnetici in tutte le situazioni a



	<p>rischio per la salute umana e l'ambiente naturale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • uso sostenibile degli organismi geneticamente modificati, crescita delle conoscenze e diffusione dell'informazione in materia di biotecnologie e OGM; • sicurezza e qualità degli alimenti; • bonifica e recupero delle aree e dei siti inquinati; • rafforzamento della normativa sui reati ambientali e della sua applicazione; • promozione della consapevolezza e della partecipazione democratica al sistema di sicurezza ambientale <p>Prelievo delle risorse e produzione dei rifiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riduzione del prelievo di risorse senza pregiudicare gli attuali livelli di qualità della vita; • conservazione o ripristino della risorsa idrica; • miglioramento della qualità della risorsa idrica; • gestione sostenibile del sistema produzione/ consumo della risorsa idrica; <p>riduzione della produzione, recupero di materia e recupero energetico dei rifiuti</p>
Codice di Buona Pratica Agricola DM 19.04.1999	1. protezione di tutte le acque dall'inquinamento da nitrati riducendo l'impatto ambientale dell'attività agricola attraverso una più attenta gestione del bilancio dell'azoto
Piano Strategico Nazionale Nitrati	<ol style="list-style-type: none"> 1. favorire pratiche agricole e zootecniche dirette a ridurre le emissioni e a garantire una gestione sostenibile dell'azoto. 2. l'utilizzo efficiente della SAU attraverso la creazione di un mercato degli effluenti. 3. favorire la nascita di filiere impiantistiche dirette a ridurre o recuperare l'azoto contenuto negli effluenti.
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) <i>Deliberazione n. 3560 del 13 novembre 2007; Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. accrescere la competitività del settore agricolo e forestale sostenendo la ristrutturazione, lo sviluppo e l'innovazione; 2. valorizzare l'ambiente e lo spazio naturale sostenendo la gestione del territorio; 3. migliorare la qualità di vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche.
Piani di Gestione dei Bacini Idrografici Alpi Orientali: adozione tramite Delibera n.1 - 24.02.2010 dei Comitati Istituzionali dell'Autorità di bacino dell'Adige e dell'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico. Po: adozione tramite Delibera n.1 - 24.02.2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po.	<ol style="list-style-type: none"> 1. protezione di tutte le acque dall'inquinamento da nitrati riducendo l'impatto ambientale dell'attività agricola attraverso una più attenta gestione del bilancio dell'azoto 2. impedire il deterioramento, migliorare e ripristinare le condizioni dei corpi idrici superficiali in modo che raggiungano un buono stato chimico ed ecologico; 3. ridurre l'inquinamento dovuto agli scarichi e alle emissioni di sostanze; 4. proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque sotterranee, evitarne l'inquinamento e il deterioramento e garantire un equilibrio fra estrazione e ravvenamento; 5. preservare le aree protette.
Piano di Tutela delle Acque (PTA) <i>Deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 5 novembre 2009</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. definizione degli interventi di protezione e risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e l'uso sostenibile dell'acqua 2. regolamentazione degli usi in atto e futuri, che devono avvenire secondo i principi di conservazione, risparmio e riutilizzo dell'acqua 3. adozione delle misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dall'Autorità di Bacino territorialmente competente
Piano Direttore 2000 D.C.R. n. 24/2000	<ol style="list-style-type: none"> 1. riduzione nutrienti nella laguna 2. riduzione microinquinanti nella laguna 3. migliorare la qualità dell'acqua nel bacino scolante
PTRC - DGR n. 372/2009	<ol style="list-style-type: none"> 1) Suolo <ul style="list-style-type: none"> • Razionalizzare l'utilizzo della risorsa suolo; • Adattare l'uso del suolo in funzione dei cambiamenti climatici in corso;



- Gestire il rapporto urbano/rurale valorizzando l'uso dello spazio rurale in un'ottica di multifunzionalità;
 - Preservare la qualità e la quantità della risorsa idrica
- 2) Biodiversità
- Assicurare un equilibrio tra ecosistemi ambientali e attività antropiche;
 - Salvaguardare la continuità ecosistemica,
 - Favorire la multifunzionalità dell'agricoltura;
 - Perseguire una maggiore sostenibilità degli insediamenti
- 3) Energia e ambiente
- Promuovere l'efficienza nell'approvvigionamento e negli usi finali dell'energia e incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - Migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;
 - Prevenire e ridurre i livelli di inquinamento di aria, acqua, suolo e la produzione di rifiuti
- 4) Mobilità
- Stabilire sistemi coerenti tra distribuzione delle funzioni e organizzazione della mobilità;
 - Razionalizzare e potenziare la rete delle infrastrutture e migliorare la mobilità nelle diverse tipologie di trasporto;
 - Migliorare l'accessibilità alla città e al territorio;
 - Sviluppare il sistema logistico regionale;
 - Valorizzare la mobilità slow
- 5) Sviluppo economico
- Migliorare la competitività produttiva
 - Promuovere l'offerta integrata di funzioni turistico-ricreative
- 6) Crescita sociale e culturale
- Promuovere l'inclusività sociale;
 - Favorire azioni di supporto alle politiche sociali,
 - Promuovere l'applicazione della Convenzione europea del paesaggio;
 - Rendere efficiente lo sviluppo policentrico;
 - Migliorare l'abitare nelle città

Tale coerenza è stata confermata anche nella fase di costruzione del Programma; il giudizio esperto che sintetizza il grado di coerenza, anche in questo caso, è formulato da tecnici regionali e avallato da esperti dell'ARPAV. Nel complesso, gli obiettivi del Programma d'Azione per le zone vulnerabili risultano coerenti con gli obiettivi internazionali, nazionali e regionali in materia di Ambiente e con i piani e programmi pertinenti.

– **PARERI DELLE AUTORITA' AMBIENTALI**

Con nota prot. n. del la Direzione Agroambiente della Regione ha trasmesso una dichiarazione da parte del Responsabile del procedimento nella quale afferma che in seguito alla trasmissione della richiesta di parere successivamente all'adozione del Programma d'Azione e relativo Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica a tutti i soggetti competenti in materia ambientale, risultano essere pervenuti i seguenti pareri:

1. prot. 12298/tri, del 13/4/2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
2. prot. n. 562/DLgs152/3(2006), del 31/05/2011 (giunto fuori termine) dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione;
3. prot. in ingresso n. 301975 del 23/6/2011 (giunto fuori termine) dell'Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po

– **IL MONITORAGGIO**

Va detto che la progettazione del sistema di monitoraggio deve considerare: l'individuazione della batteria di indicatori ambientali e delle relative fonti; l'identificazione delle reti di monitoraggio e controllo esistenti utilizzabili e delle modalità di coordinamento; la definizione delle modalità e dei tempi di rilevazione e aggiornamento delle informazioni ambientali pertinenti; la definizione dei ruoli e delle responsabilità per la realizzazione del monitoraggio ambientale.



Al fine di monitorare gli effetti che si realizzano durante la fase attuativa del Programma Azione Nitrati, appare indispensabile la predisposizione di un Piano di Monitoraggio in grado di verificare periodicamente il perseguimento degli obiettivi programmatici.

Il Piano di Monitoraggio è, schematicamente, finalizzato a:

- la verifica degli effetti ambientali riferibili all'attuazione del Programma;
- la verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati nel Rapporto Ambientale;
- l'individuazione tempestiva degli effetti ambientali imprevisti;
- l'adozione di opportune misure correttive in grado di fornire indicazioni per una eventuale rimodulazione dei contenuti e delle azioni previste nel programma;
- l'informazione delle autorità con competenza ambientale e del pubblico sui risultati periodici del monitoraggio del programma attraverso un'attività di *reporting*.

Le misure di monitoraggio definite per il Programma d'Azione prevedono un sistema di monitoraggio articolato in varie componenti ambientali, interessate, direttamente od indirettamente, dall'applicazione del Programma:

- Risorse idriche;
- Carichi e pressioni collegate all'attività zootecnica;
- Qualità dei suoli;
- Biodiversità;
- Paesaggio;
- Emissioni di gas climalteranti e Energia.

Con le integrazioni presentate in sede istruttoria l'Autorità Procedente propone il seguente Piano di Monitoraggio.

Matrice ambientale	Denominazione dell'indicatore	Descrizione	Fonte dei dati	Frequenza dell'aggiornamento	Livello geografico di riferimento
Risorse idriche	<i>Indicatore di performance del Programma</i> Concentrazione media annua di nitrati (mg/l NO ₃) nelle acque sotterranee	È un indicatore del livello di qualità delle acque sotterranee.	ARPAV	Annuale	Copertura geografica: regionale Unità elementare di rilevazione: stazione di monitoraggio
Risorse idriche	Stato chimico puntuale delle acque sotterranee	È un indicatore che sintetizza la conformità o meno agli standard di qualità ambientale per le acque sotterranee.	ARPAV	Annuale	Copertura geografica: regionale Unità elementare di rilevazione: stazione di monitoraggio
Risorse idriche	<i>Indicatore di performance del Programma</i> Concentrazione media annua di nitrati nei corsi d'acqua	È un indicatore del livello di qualità delle acque superficiali.	ARPAV	Annuale	Copertura geografica: regionale Unità elementare di rilevazione: Stazione/corpo idrico



Risorse idriche	Livello di inquinamento da macrodescrittori nei corsi d'acqua (LIMeco)	Il LIMeco è un indicatore del livello di inquinamento dei corsi d'acqua determinato sulla base di parametri chimici e chimico-fisici secondo il DM n.260/2010. Sostituisce il LIM del precedente D.Lgs 152/99.	ARPAV	Triennale	Copertura geografica: regionale Unità elementare di rilevazione: Stazione/corpo idrico
Risorse idriche	Stato chimico dei corsi d'acqua	E' un indicatore del livello di inquinamento da sostanze chimiche prioritarie e prioritarie pericolose in determinato in base al DM n.56/2009 ed al DM n.260/2010.	ARPAV	Annuale	Copertura geografica: regionale Unità elementare di rilevazione: Stazione/corpo idrico
Risorse idriche	Chimica dei corsi d'acqua a supporto dello stato ecologico	È un indicatore sintetizza la conformità o meno agli standard di qualità per alcune delle sostanze chimiche non appartenenti all'elenco di priorità, determinato in base al DM n.56/2009 ed al DM n.260/2010.	ARPAV	Annuale	Copertura geografica: regionale Unità elementare di rilevazione: Stazione/corpo idrico
Risorse idriche	Indice trofico TRIX	È un indicatore a supporto degli elementi di qualità biologica per dello stato ecologico delle acque marine	ARPAV	Annuale	Copertura geografica: regionale Unità elementare di rilevazione: Corpo idrico
Risorse idriche	Concentrazione media annua di azoto inorganico disciolto (DIN)	È un indicatore a supporto degli elementi di qualità biologica per dello stato ecologico delle acque di transizione.	ARPAV	Annuale	Copertura geografica: regionale Unità elementare di rilevazione: Corpo idrico
Carichi e pressioni collegate all'attività zootecnica	<i>Indicatore di performance del Programma</i> Stima dell'azoto organico	Quantità di azoto organico al campo di origine zootecnica utilizzato a livello regionale (migliaia di tonnellate /anno)	Regione Veneto	Quadriennale	Zone vulnerabili ai Nitrat<i
Carichi e pressioni collegate all'attività zootecnica	<i>Indicatore di performance del Programma</i> Stima dell'azoto minerale	Valutazione, sulla base dei dati di vendita, dell'azoto di origine minerale commercializzato a livello regionale (migliaia di tonnellate /anno)	ISTAT	Quadriennale	Zone vulnerabili ai Nitrati



Carichi e pressioni collegate all'attività zootecnica	Numero di aziende agricole con prevalenza di superficie in zone vulnerabili.	Unità produttive in ZVN o i cui terreni ricadano per almeno il 50% in ZVN	Regione Veneto	Annuale	Zone vulnerabili ai Nitrati
Carichi e pressioni collegate all'attività zootecnica	Numero di comunicazioni per provincia e per tipo di zona (ordinaria e vulnerabile)	Numero di comunicazioni e PUA effettuati dalle aziende soggette agli obblighi di ordine amministrativo della Direttiva Nitrati	Regione Veneto	Quadriennale	Zone vulnerabili ai Nitrati con suddivisione per provincia
Carichi e pressioni collegate all'attività zootecnica	<i>Indicatore di performance del Programma</i> Livestock unit allevate	Numero di livestock unit allevato complessivamente a livello regionale, suddivise per categoria di animali, zona vulnerabile o ordinaria	Regione Veneto	Quadriennale	Zone vulnerabili ai Nitrati con suddivisione per provincia
Carichi e pressioni collegate all'attività zootecnica	<i>Indicatore di performance del Programma</i> Azoto da effluente (letame e liquame)	Azoto di origine organica complessivamente prodotto nelle Zone Vulnerabili	Regione Veneto	Quadriennale	Zone vulnerabili ai Nitrati con suddivisione per provincia
Carichi e pressioni collegate all'attività zootecnica	<i>Indicatore di performance del Programma</i> Superficie utilizzata per gli spandimenti	SAU utilizzata per lo spandimento in ZVN	Regione Veneto	Quadriennale	Zone vulnerabili ai Nitrati con suddivisione per provincia
Carichi e pressioni collegate all'attività zootecnica	<i>Indicatore di performance del Programma</i> Numero di aziende che effettuano trattamenti di mitigazione	Aziende che effettuano i trattamenti dei reflui	Regione Veneto	Quadriennale	Zone vulnerabili ai Nitrati con suddivisione per provincia
Qualità dei suoli	Cartografia dei suoli delle zone vulnerabili alla scala 1:50.000	Elemento conoscitivo di base per l'applicazione dei metodi di valutazione dei rilasci potenziali di nitrati	Arpav	Biennale	Zone vulnerabili ai nitrati
Qualità dei suoli	Cartografia del rischio di percolazione dell'azoto nelle acque sotterranee	Applicazione del modello valutativo in funzione dei dati di uso del suolo e dei carichi di azoto	Arpav, Regione	Biennale	Zone vulnerabili ai nitrati
Qualità dei suoli	Cartografia del rischio ruscellamento dell'azoto nelle acque superficiali	Applicazione del modello valutativo in funzione dei dati di uso del suolo e dei carichi di azoto	Arpav	Biennale	Zone vulnerabili ai nitrati
Qualità dei suoli	Valori di fondo antropico della concentrazione di rame e zinco nei suoli	Determinazione delle concentrazioni di rame e zinco presenti nello strato lavorato dei suoli agrari	Arpav	Biennale	Regionale



Qualità dei suoli	Concentrazione delle forme azotate, fosforo assimilabile, salinità, rame e zinco nei suoli di 50 siti rappresentativi di diverse situazioni colturali di pianura	Verifica delle dinamiche dell'azoto stimate con i modelli previsionali tenendo conto anche dell'esito del monitoraggio, negli stessi siti, delle acque sotterranee. Verifica degli impatti su fosforo, salinità e metalli	Arpav	Biennale	Zone vulnerabili ai nitrati
Biodiversità	<i>Indicatore di performance del Programma</i> Indicatore di pressione sugli habitat, habitat di specie e specie del Programma d'Azione	Nel quadro degli indicatori che descrivono "Fenomeni e attività che influenzano lo stato di protezione del sito" descrive l'attività di fertilizzazione, in quanto può comportare effetti diretti e indiretti positivi o negativi	Corine Land Cover Carta degli habitat Software nitrati	Quadriennale	Zone Vulnerabili ai Nitrati
Paesaggio	Superficie Agricola Utilizzata	La stima in ettari della superficie agricola utilizzata a livello regionale è finalizzata a valutare la consistenza delle aree che nel tempo vengono sottratte all'utilizzo dedicato alle coltivazioni per scopi urbanistici o relativi ad ampliamenti delle infrastrutture aziendali	Regione Veneto	Quadriennale	Zone vulnerabili ai Nitrati con suddivisione per provincia
Emissioni di gas climalteranti e energia	Emissione NH ₃ in ton/anno (precursore PM10)	Stima annuale delle emissioni in atmosfera di ammoniaca derivanti dal settore SNAP 10.09 "gestione reflui riferita ai composti azotati".	ARPAV/Regione Veneto (Inventario Regionale Veneto) ISPRA (Disaggregazione Provinciale Inventario Nazionale)	Triennale	Regionale
			ARPAV/Regione Veneto (Inventario Regionale Veneto) ISPRA (Disaggregazione Provinciale Inventario Nazionale)	Quinquennale	Regionale
Emissioni di gas climalteranti e energia	Emissione N ₂ O in ton/anno (gas ad effetto serra)	Stima annuale delle emissioni in atmosfera di protossido di azoto derivanti dal settore SNAP 10.09 "gestione reflui riferita ai composti azotati".	ARPAV/Regione Veneto (Inventario Regionale Veneto) ISPRA (Disaggregazione Provinciale Inventario Nazionale)	Triennale	Regionale
			ARPAV/Regione Veneto (Inventario Regionale Veneto) ISPRA (Disaggregazione Provinciale Inventario Nazionale)	Quinquennale	Regionale
Emissioni di gas climalteranti e energia	Emissione CH ₄ in ton/anno (gas ad effetto serra)	Stima annuale delle emissioni in atmosfera di metano derivanti dal settore SNAP 10.05 "gestione reflui riferita ai	ARPAV/Regione Veneto (Inventario Regionale Veneto)	Triennale	Regionale



		composti organici".	ISPRA (Disaggregazione Provinciale Inventario Nazionale)	Quinquennale	Regionale
		Stima della penetrazione delle pratiche di gestione dei reflui previste dal Piano di Azione Nitrati	Regione Veneto	Triennale	Regionale
Emissioni di gas climalteranti e energia	Stima della variazione delle emissioni annue di NH ₃ , N ₂ O e CH ₄ in %	Stima della variazione dell'emissione annua di NH ₃ , N ₂ O e CH ₄ da Settori SNAP 10.05 e 10.09 (inventario regionale o disaggregazione) mediante modelli di valutazione integrata (ad. es. GAINS-Italia - Greenhouse Gas and Air Pollution Interactions and Synergies)	ARPAV/Regione Veneto	Triennale	Regionale
Indicatore di performance di Proprogramma Emissioni di gas climalteranti e energia	Numero di impianti a biogas < 1 MW	Il censimento del numero dei nuovi impianti previsti dal Piano di Azione Nitrati è propedeutico alla stime delle emissioni di NO _x , CO (inquinanti atmosferici) e CO ₂ (gas ad effetto serra), che possono avere un impatto sulle matrici aria e clima	Regione Veneto	Quinquennale	Regionale



OSSERVAZIONI

Come risulta dalla dichiarazione dalla nota della Direzione Agroambiente prot. n. 312166 del 29.06.2011, a eseguito della pubblicazione e deposito degli atti del Programma e del Rapporto Ambientale, sono state presentate complessivamente n. 5 osservazioni.

Nella seguente tabella viene riportato il nominativo del proponente, sintesi dell'osservazione, la controdeduzione espressa dall'Autorità Procedente ed il parere della Commissione VAS

PROPONENTE	CONTENUTI DELL'OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE	PARERE DELLA COMMISSIONE VAS
Considerazioni generali sul Programma d'Azione			
Federazione Regionale Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Veneto prot. n. 137, del 18/04/2011	<p>Osservazione 1 Agire per il riequilibrio tra aree/settori ad N-eccedente ed aree/settori ad N-carente"; in particolare attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ impianti consortili, ▪ utilizzazione di reflui zootecnici per distretti forti consumatori di N, quali settore orto-floro-vivaistico; ▪ produzione biogas. <p>...dal problema (smaltimento) all'opportunità (energia e fertilizzanti)".</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ "Sarebbe ... opportuno valutare e favorire sistemi di concentrazione dell'N (e anche del P) agendo sui reflui con il raffronto, tramite bilanci energetici ed economici, rispetto alla formulazione e all'utilizzo di concimi di sintesi". 	<p>Si condivide l'osservazione. Tale richiesta è soddisfatta da quanto disposto all'articolo 1, comma 10 dell'allegato A alla DGR 8 febbraio 2011, n. 132, Proposta di Programma d'Azione (di seguito "PdA"), ove si prevede che: "Oltre a promuovere l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Programma d'Azione per le zone vulnerabili, la Regione del Veneto favorisce, ove necessitano azioni rafforzative, l'adozione degli interventi previsti dalle misure agrambientali del regolamento sullo Sviluppo Rurale e nella normativa nazionale e regionale di settore".</p> <p>In questo senso, il Piano Strategico Nazionale Nitrati, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010, prevede che sia dato impulso gli interventi indicati nell'osservazione 1, alla specifica Azione 5 – "Utilizzo della programmazione negoziata per favorire soluzioni che coinvolgano i soggetti dei territori interessati".</p>	Si condivide la controdeduzione.
	<p>Osservazione 2 ... suggerimento pratico: evitare l'invio delle fatture alle PP.AA. per effluenti non palabili, favorendo la tenuta delle stesse in azienda, al fine di evitare disagi dovuti a dimenticanza</p>	<p>non pertinente. Si ritiene che tale richiesta possa essere soddisfatta in una fase successiva all'approvazione del PdA, ed in particolare con il successivo provvedimento di attuazione.</p>	Si condivide la controdeduzione.
	Considerazioni specifiche su articoli del Programma d'Azione		
Articolo 3			
Comma 6	<p>Osservazione 3 Compatibilità della regolamentazione locale con le disposizioni comunitarie. Si lamenta il fatto che la normativa comunale spesso è più restrittiva rispetto alla Direttiva Nitrati e si chiede un'opera di sensibilizzazione da parte della Regione affinché i Comuni non adottino Regolamenti in contrasto con la Normativa Regionale, con un'approvazione preventiva del regolamento da parti di organi competenti regionali.</p>	<p>non accoglibile. La Regione del Veneto ha già proposto, con l'Allegato B alla DGR n. 2439 del 7 agosto 2007, uno schema di "Regolamento comunale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue"; i Comuni della Regione sono invitati ad adottare tale regolamento. Sul sito web della Regione del Veneto, è riportato l'elenco dei Comuni del Veneto, rappresentato anche su cartografia, che hanno adottato un Regolamento comunale in conformità con quanto poc'anzi citato. Tale schema di Regolamento verrà riproposto anche nell'ambito del II Programma d'Azione, e, pertanto, i Comuni saranno tenuti ad adeguarsi a tale schema.</p> <p>Si richiama in proposito l'articolo 51 della LR 25 luglio 2008, n. 9 – "Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali" prevede che: "La Giunta regionale, nell'ambito della disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", provvede, al fine di coordinare la circolazione sul territorio dei mezzi di trasporto, a definire periodi e fasce orarie, diversificate su base stagionale cui devono uniformarsi i regolamenti di polizia rurale degli enti locali".</p> <p>Ulteriori iniziative potranno essere assunte dalla Giunta regionale nell'ambito delle norme nazionali e regionali vigenti.</p> <p>Si sottolinea, inoltre, che ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 267/2000, operando nella propria piena autonomia e nel</p>	Si prende atto della controdeduzione.



	<p>rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, i Comuni possano adottare regolamenti nelle materie di loro competenza.</p> <p>Nell'ambito delle funzioni amministrative esercitate dal Comune (articolo 13 del D. Lgs. n. 267/2000) sono comprese le funzioni riguardanti la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.</p>	
<p>Articolo 5 Osservazione 4 Comma 4 <i>Nelle fasce di divieto è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea, e raccomandata la costituzione di siepi.</i> Appare molto penalizzante l'obbligo della copertura vegetale lungo i corsi d'acqua superficiali per una larghezza di 10 m dai corsi stessi. La misura del PSR – Misura 216, Azione 5 prevede una copertura massima di 6 m di larghezza della formazione monofilare, di fascia erbacea e arborea/arbustiva. Per questo, in "uniformità" con la Misura 216, Azione 5 del PSR, la fascia inerbita potrebbe avere larghezza massima di 6 m, e andrebbero previste misure di sostegno specifiche in sinergia con PSR.</p>	<p>non pertinente. La disposizione deriva da un diretto recepimento dell'articolo 22, comma 3 del decreto ministeriale 7 aprile 2006. In particolare, <i>"Nelle fasce di divieto [10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali], ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate."</i> L'obbligo di copertura vegetale per una larghezza di 10 metri vale esclusivamente per i corsi d'acqua superficiali nei casi in cui ciò sia tecnicamente realizzabile; di conseguenza, non comprende – per la definizione di "corso d'acqua superficiale" – i canali arginati, oltre che scoline, fossi aziendali e interaziendali. Si rileva, tra l'altro, come i Comuni stessi, in ottemperanza ai vincoli dettati dal PTRC, avrebbero l'obbligo di rinaturalizzare le sponde dei corsi d'acqua. Con specifico riguardo alla Misura 216 del PSR, si ritiene opportuno precisare che le Azioni promosse dall'Asse II del PSR, ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, costituiscono azioni volontarie che superano i limiti obbligatori da "baseline" di Condizionalità. Le fasce di divieto di cui all'articolo 5, comma 4, costituiscono "baseline" in Zona Vulnerabile, e pertanto non possono essere oggetto di pagamento agroambientale volontario.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
<p>Osservazione 5 Comma 5 <i>"L'applicazione del liquame su pendenze superiori al 10% è in ogni caso vietata quando sono previste piogge, da parte dei servizi agro-meteorologici, superiori a 10 mm entro i successivi 3 giorni".</i> È norma di faticosa applicazione pratica e non c'è uniformità di previsione tra i vari soggetti che erogano servizi meteorologici. Si propone di stralciare.</p>	<p>non accoglibile È ritenuto che con una piovosità inferiore ai 10 mm non si verifichino fenomeni di sconimento superficiale ed in profondità dell'acqua e dei nutrienti in soluzione: <i>"Si può ricordare che la pioggia di consistenza troppo limitata, inferiore a 4-6 mm, non riesce generalmente ad interessare gli apparati radicali delle piante perché l'acqua si ferma in gran parte sulla vegetazione aerea oppure bagna solo i primissimi strati superficiali del terreno. Tuttavia, anche questi pochissimi mm possono essere considerati utili se cadono su vegetazione e/o terreno troppo asciutti o se all'evento piovoso ne segue un altro a breve distanza di tempo (L. Giardini, 'Agronomia generale')"</i> Al fine di evitare discordanze tra le previsioni meteo, va fatto riferimento a quelle fornite dal Centro Meteorologico di ARPAV, attraverso il servizio "Agrometeoinforma", organismo accreditato dalla Regione del Veneto allo scopo di elaborare e diffondere ufficialmente le previsioni agrometeorologiche. Un'ipotesi a supporto degli agricoltori, qualora si verifichino le condizioni necessarie per una sua attuazione, potrà essere rappresentata dall'invio di SMS con le previsioni in tempo reale da parte dei servizi ARPAV preposti. Il servizio è consultabile direttamente dal sito dell'Agenzia Regionale al link http://www.arpa.veneto.it/upbad_teolo/agrometeo/index.htm.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
<p>Osservazioni sulla tabella MAS</p>		
<p>Osservazione 6 Per quanto riguarda le leguminose, sia da granella che foraggere, è stata inserita la possibilità di effettuare la concimazione alla semina, all'impianto di medicaio, ecc. Va chiarito se questa definizione si traduce poi in pratica anche nel Piano di Utilizzazione Agronomica informatico previsto dalla Regione: questo permetterebbe di usufruire, almeno per un anno, della possibilità di utilizzare terreni ai fini della concimazione anche su leguminose. Si propone che possa essere considerata la possibilità di effettuare la</p>	<p>non accoglibile La possibilità di fertilizzazione azotata delle leguminose è ammessa nell'ambito della predisposizione del bilancio azotato del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA). In tal senso, il software applicativo per la predisposizione di Comunicazioni e PUA sarà adeguato all'inserimento dell'azoto nella quantità limite ammessa per la fertilizzazione azotata delle leguminose. Alla tabella 1 – "Apporti massimi di azoto (MAS)" del PdA, alla nota C, si prevede che l'azoto residuo lasciato da un medicaio debba essere conteggiato nel bilancio degli apporti azotati alla coltura successiva. Non è pertanto ammissibile una ulteriore integrazione all'ultimo anno del medicaio, come proposto. Lo stesso DM 7.4.2006</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>



<p>concimazione anche all'ultimo anno dell'impianto (ad es. al terzo anno di medica), da giustificare poi in parte anche come beneficio alla coltura successiva.</p>	<p>concorda nella necessità di sottrarre, dal bilancio complessivo, la quantità l'azoto derivante dall'interramento, effettuato alla fine del ciclo colturale, della medica (v. Parte A, Allegato V al DM 7.4.2006).</p>	
<p>Osservazione 7 Bisogna sensibilizzare, dal punto di vista normativo, l'utilizzo dei bilanci alimentari dell'azoto, soprattutto nei campi suinicolo e avicolo. Per altri settori, si possono ottenere ampi margini di riduzione dell'N tramite inserimento di aminoacidi limitanti.</p>	<p>pertinente Pur ritenendo che la richiesta possa trovare accoglimento in specifiche disposizioni operative, successive all'approvazione del PdA, si evidenzia che la stessa compare tra le finalità generali di promozione di strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici indicate al comma 2, lettera c) dell'articolo 1. Precise e più dettagliate informazioni verranno pertanto definite nell'ambito di un successivo provvedimento, in attuazione delle indicazioni generali del Programma d'Azione, che riconfermerà quanto peraltro già la Regione del Veneto ha attivato (All. D alla DGR n. 2439/2007) al riguardo, fin dal 2007, sulla base degli studi effettuati dal Dipartimento Scienze Animali della Facoltà di Agraria dell'Università di Padova.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
<p>Osservazioni sulla VINCA</p>		
<p>Osservazione 8 L'area di indagine della VINCA corrisponde alle ZVN senza alcun buffer attorno ad aree percorse da corsi d'acqua e per aree confinanti o prossime a SIC e ZPS. Si segnala che gli spandimenti possono interessare ulteriori porzioni di territorio protetto (SIC e ZPS), dunque Comunicazioni e PUA dovranno essere accompagnati VINCA che valutino localmente effetti sugli habitat.</p>	<p>Precisazioni Nella definizione dell'area d'indagine si sono considerati non solo i siti SIC e ZPS ricadenti, in tutto o in parte, nelle ZVN, ma anche i siti della Rete Natura 2000 che potrebbero essere interessati dalla migrazione dei nitrati, sia attraverso fenomeni di percolazione in falda che per fenomeni di ruscellamento verso le acque superficiali, sulla base dei limiti dei bacini idrografici del Veneto (cf. Paragrafo 5.3, Descrizione dei siti SIC e ZPS).</p>	<p>Si prende atto della controdeduzione e si fa presente che per la conservazione degli habitat, habitat di specie e specie di siti comunitari che possano essere interessati dagli effetti dovuti all'attuazione del Programma, al punto 6 dell'art. 10 delle Norme di Attuazione del Programma vengono inserite ulteriori prescrizioni.</p>
<p>Osservazione 9 All'interno dell'ambito di indagine così determinato sono stati elencati gli habitat e le specie presenti, riprese dagli elenchi dei formulari standard. La tabella a pag. 308 (paragrafo 5.5) contiene tale elenco di habitat per ciascun sito (SIC e ZPS), segnalandone la presenza o meno, all'interno dell'area di indagine, con una X. Al termine della elencazione, si effettua una valutazione della significatività diretta o indiretta con una ulteriore X. Non appare spiegata, però, la metodologia utilizzata per comprendere o meno habitat e specie all'interno della zona di indagine (alcune specie non segnalate sono certamente presenti), ma soprattutto non si spiega come sono stati inseriti tra le specie che subiscono incidenze dirette o indirette. Da una prima verifica, ad esempio, tra di essi appaiono</p>	<p>Precisazioni Nella tabella contenuta nel Paragrafo 5.5 sono elencati tutti gli habitat e le specie riportati nei formulari standard dei siti Natura 2000 ricadenti nell'area d'indagine (quindi i siti SIC e ZPS ricadenti, in tutto o in parte, nelle ZVN, ma anche i siti della Rete Natura 2000 che potrebbero essere interessati dalla migrazione dei nitrati sia attraverso fenomeni di percolazione in falda che per fenomeni di ruscellamento attraverso le acque superficiali, sulla base dei limiti dei bacini idrografici del Veneto). Per ciascun habitat e ciascuna specie viene indicata la vulnerabilità rispetto all'applicazione del Programma in esame. Tale vulnerabilità, ossia l'esposizione potenziale all'interferenza, è stata valutata in due modi: – “vulnerabilità diretta”, ossia la possibilità che l'habitat/la specie sia esposta ad interferenze dirette; in questo caso l'applicazione del PdA potrebbe portare ad interferenze di tipo diretto sull'habitat/specie a seguito dell'attuazione della pratica agronomica di concimazione in ambiti che rappresentano habitat e/o habitat di specie (sia per specie floristiche che per specie faunistiche, quali ad esempio potenziali siti di nidificazione). Tra tutti gli habitat riportati nei formulari standard dei siti Natura 2000 ricadenti nell'area d'indagine, si sono valutati come</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>



inserirli unicamente alcuni uccelli che nidificano nel terreno, tipici di habitat alpini, mentre non sono state considerate altre specie, pur nidificanti a terra, tipiche di habitat di pianura. Lo stesso discorso vale per quanto riguarda gli Anfibi, che sono strettamente legati all'ambiente acquatico per gran parte del loro ciclo vitale, ma sono stati ritenuti non interessati da incidenza (soggetti ad incidenze indirette); ancora, i pesci di acqua dolce, e di alcuni habitat di acque correnti e risorgive, certamente possono subire incidenze dirette e indirette in ragione di diverse modalità operative nello spandimento di reflui e stallatico.

Osservazione 10

Tali considerazioni confermano e rafforzano la richiesta di sottoporre a VINCA i PUA e le Comunicazioni per i territori a maggiore sensibilità ecologica, non potendo escludere nell'ambito dello screening in esame, ogni possibile incidenza.

La richiesta di ulteriori VINCA di maggiore dettaglio è prevista in effetti nel documento in esame, ma se ne limita il ricorso a pochi casi (pag. 375 e seg.), paragrafi 5.6.1 e 6.1.2. Al paragrafo 5.6.3 si fa riferimento a indicazioni riportate del PDA in merito al divieto di utilizzo dei letami e materiali assimilati e dei liquami e materiali assimilati, nelle aree SIC e ZPS limitatamente agli habitat interessati; rimandando all'obbligo di sottoporre a VINCA le comunicazioni ed i PUA per le aziende i cui terreni ricadono nelle aree SIC e ZPS per gli habitat interessati; non appaiono chiaramente compresi nel divieto di spandimento anche gli habitat di specie, che ospitano e danno nutrimento a numerose specie di interesse comunitario. Vengono subordinate le disposizioni del PDA al Piano di gestione dei siti, il quale ha maggiore rilevanza e può modificare le disposizioni del PDA stesso in funzione delle analisi a monte del Piano di gestione e/o degli esiti dei monitoraggi periodici.

esposti a vulnerabilità diretta gli habitat delle "Formazioni erbose naturali" (habitat 6110* Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alyso-Seton albi e 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine), delle "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli" (habitat 6210(*) Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stipenda fioritura di orchidee) e 6230* Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)), delle "Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte" (habitat 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caerulea, habitat 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion, habitat 6430 Bordure pianiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile), e delle "Formazioni erbose mesofile" (habitat 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis ed habitat 6520 Praterie montane da fieno).

- "vulnerabilità indiretta", ossia la possibilità che l'habitat/specie sia esposta ad interferenze indirette; in questo caso l'applicazione del PdA potrebbe portare ad interferenze di tipo indiretto sull'habitat/specie: habitat e specie legati alla componente idrica potrebbero subire interferenze derivanti dall'alterazione della qualità delle acque superficiali e/o sotterranee a seguito dell'attuazione della pratica di concimazione, e quindi dell'apporto di azoto al terreno, ossia dal rilascio di azoto per percolazione e per sconimento superficiale. Sono quindi stati valutati come soggetti a vulnerabilità indiretta tutti gli habitat caratterizzati dalla presenza di acqua (es. habitat 1150* Lagune costiere) o con caratteri comunque igrofilii (es. habitat 7140 Torbiere di transizione e instabili) e tutte le specie legate, nel loro ciclo di vita, all'ambiente acquatico, come, ad esempio, gli anfibi o i pesci.

Per quanto riguarda gli habitat, la definizione di vulnerabilità diretta o indiretta è stata espressa anche, all'interno della Valutazione, nel Paragrafo 5.4 "Descrizione degli habitat dei siti SIC e ZPS", laddove, alla fine della descrizione di ciascun habitat, è indicata la tipologia di vulnerabilità ("da spandimento", ossia di tipo diretto, o "da percolazione/lisciviazione", ossia di tipo indiretto).

Precisazioni

Gli obiettivi del PdA sono riconducibili ad una riduzione degli impatti da nitrati di origine zootecnica. Il programma individua i criteri e le norme tecniche per la corretta gestione in conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali dei principi del Codice di Buona Pratica Agricola.

Le disposizioni del provvedimento sono volte a:

- proteggere e risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola;
- limitare l'applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell'equilibrio fra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione, anche in coerenza con il CBPA, di cui al DM 194.1999;
- promuovere strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto agricoltura-ambiente tra cui l'adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere, già alla fase di produzione, le escrezioni di azoto.

Il Programma sottoposto a Valutazione si configura, dunque, come una modifica di un programma già esistente; tale modifica comporta dei cambiamenti in senso più restrittivo nei riguardi dell'esercizio dell'attività agricola e allo stesso tempo migliorativo nei confronti delle componenti tutelate all'interno della Rete Natura 2000.

Il Programma sottoposto a Valutazione varia però la modalità operativa degli agricoltori, con l'introduzione di quantità minori di azoto apportabile, di divieti per determinate aree sensibili (vedi habitat citati) e di obbligo di sottoporre a VINCA i PUA che interessano determinati habitat. Inoltre, a protezione ulteriore di habitat e habitat di specie, il PdA prevede che gli effluenti zootecnici non si spargano nel caso in cui gli interventi agronomici contrastino con le misure di conservazione dei Piani di gestione della Rete Natura 2000. Dunque, se in senso assoluto si può ipotizzare una possibile esposizione ad interferenze per alcune specie in seguito all'applicazione del PdA, in realtà, valutando lo stato di fatto degli habitat nei quali esse vivono (Programma d'azione di cui alla DGR 7 agosto 2006, n. 2495), sono da ritenersi trascurabili le incidenze su esse derivanti dall'applicazione del PdA stesso.

Infine, nella conclusione della Valutazione di Incidenza è comunque contenuta la raccomandazione, per gli

Si condivide la controdeduzione.



	<p>appezziamenti ricadenti nelle aree SIC e ZPS, relativa alla necessità di modulare gli apporti degli effluenti zootecnici sulla base dei periodi di minor vulnerabilità della fauna presente.</p>	
<p>Osseervazione 11 I monitoraggi periodici citati nelle conclusioni devono essere realmente effettuati per poter verificare l'efficacia del Piano. In conclusione, si ritiene che l'analisi dei PUA e delle Comunicazioni mediante VINCA possano scongiurare ulteriori eventuali alterazioni della qualità ambientale delle acque superficiali e sotterranee, nonché degli habitat, delle specie di interesse comunitario e degli habitat di specie, che ben difficilmente possono essere valutati nel dettaglio ad una scala regionale. Più in generale, tuttavia, sembra opportuna una maggior chiarezza nelle conclusioni della valutazione di incidenza che dovrebbe, infatti, definire già quali i casi o le tipologie che, per caratteri e localizzazione, possano essere escluse dalla procedura VINCA (anche con riferimento alla guida metodologica – DGR 31 73/2006). Un ulteriore spunto che riteniamo di segnalare, è la creazione di progetti sperimentali su aziende campione ricadenti in aree SIC e ZPS, contenenti habitat prioritari particolarmente sensibili (codice hab 6110, 6170, 6210, 6230, ma anche 6220, 6410, 6430), per valutarne la risposta sia in termini di composizione floristica, qualità delle acque, produttività, ecc.</p>	<p>non pertinente Il Programma di monitoraggio è già definito all'interno del "Rapporto ambientale" e della "Valutazione di Incidenza", allegato B e allegato C alla DGR n. 132/2011.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
<p>Osservazioni sul Rapporto Ambientale VAS</p>		
<p>Osseervazione 13 Matrice di impatto (pag. 308) La necessità di realizzare stoccaggi adeguati con l'obiettivo di limitare l'aumento di copertura non vegetale del suolo, dovrebbe essere esplicitata come "impatto negativo". Questo impatto può essere ridotto massimizzando l'utilizzo agronomico degli effluenti (Piano di Deroga).</p>	<p>non accoglibile Al fine di massimizzare l'efficienza dell'azoto contenuto negli effluenti distribuiti, l'ipotesi di deroga prevede che le operazioni di spandimento vengano attuate solo in determinati periodi, ed in particolare negli stadi fenologici della coltura nei quali è maggiore l'assorbimento dell'azoto. Di conseguenza, benché con l'eventuale deroga si possano aumentare i quantitativi di azoto totale che possono essere distribuiti con l'effluente, la necessità di stoccaggio non va a diminuire, in quanto si restringe la durata del periodo stagionale utile per lo spandimento agronomico, che va ad escludere gli apporti alla coltura nel periodo autunnale. Si rende perciò necessario poter disporre di maggiori volumi di stoccaggio, per poter conservare l'effluente fino al momento della distribuzione primaverile con colture in atto.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
<p>Osseervazione 14 Valutazione effetti attesi sull'ambiente (pag. 308): il programma enfatizza l'elevato contenuto tecnico dei piani di spargimento in Deroga. L'adesione alla Deroga richiede una capacità tecnica... Si chiede pertanto che il PUA sia redatto da tecnico abilitato del settore agricolo.</p>	<p>non accoglibile La normativa Europea non prevede necessariamente per la redazione del PUA il ricorso all'utilizzo di particolari professionalità formalmente riconosciute, e quindi non viene richiesta l'iscrizione all'Albo per predisporre la documentazione amministrativa in argomento.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>



	<p>Osservazione 15 Descrizione dei tre scenari alternativi. Si chiede che venga esplicitata l'analisi comparativa delle tre alternative, dalla quale dovrebbe emergere come l'ipotesi 2 sia quella più adeguata. In proposito, dalle misure di mitigazione e compensazione, appare opportuno segnalare la necessità di una loro integrazione, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la redazione del PUA da parte di un tecnico abilitato, al fine di elevare l'efficacia del Piano; – al fine di mitigare l'impatto generato dalle nuove strutture, è opportuno che i progetti siano corredati da idonea sistemazione a verde. 	<p>non pertinente Le indicazioni e le disposizioni individuate dalla descrizione degli scenari proposti nel PdA hanno preso vita dopo il confronto e gli approfondimenti con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il MIPAF, oltre che con tutti gli altri soggetti interessati e corrispondono a quelle inserite nella VAS delle Regioni contermini interessate da richiesta di deroga. Lo sviluppo dei tre scenari e i relativi approfondimenti, chiesti in sede ministeriale, trovano pertanto riscontro nelle analisi effettuate dalle 5 regioni (VAS/VINCA) interessate alla deroga, nonché nella nota di chiarimenti trasmessa dagli Uffici del Ministero dell'Ambiente a questa Regione, in data 31.1.2011, prot. n. 1988/DVA, sulla base della richiesta formulata con nota del 16.12.2010, prot. n. 638003.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
Articolo 4			
<p>CIA – Confederazione Italiana Agricoltori, pervenuto in data 18/04/2011</p>	<p>Osservazione 1 Comma 2 Sia nel primo che nel secondo trattino aggiungere alla fine <i>“...un mese antecedente o successivo la distribuzione stessa.”</i> Questo perché, altrimenti, vengono limitate le aziende coinvolte alla sola distribuzione di sottoprodotti oleari o di vinificazione, senza poter eventualmente integrare l'apporto nei terreni, in altri periodi dell'anno, con eventuali effluenti zootecnici palabili.</p>	<p>non accoglibile.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quanto richiamato al comma due, primo e secondo trattino, costituisce la trasposizione di vincoli propri di specifiche norme di settore che vengono solamente richiamate e non modificate con il presente Programma d' Azione. • Si precisa che non sono sovrapponibili sulla stessa superficie gli effetti derivanti da normative ambientali diverse, e diversamente tracciate e/o autorizzate [utilizzo agronomico fanghi di depurazione (Provincia), reflui oleari (Comune), fecce e vinacce (dichiarazione all'ICQ e Provincia) derivanti da processi enologici]. • Come richiesto dal documento VAS, il PdA deve garantire la coerenza estema con la pianificazione sovraordinata e di settore e l'uniformità del PdA stesso con quello delle altre 5 Regioni coinvolte dalla deroga. Gli stessi uffici della DG Ambiente hanno richiesto che i contenuti del PdA risultino uniformi tra le 5 regioni interessate. 	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
Articolo 5			
	<p>Osservazione 2 Comma 5, terzo capoverso, modifica: Molto macchinosa l'applicazione delle precipitazioni superiori ai 10 mm entro i tre giorni successivi. Sostituire i 10 mm con "precipitazioni" in generale.</p>	<p>non accoglibile. È ritenuto che con una piovosità inferiore ai 10 mm non si verifichino fenomeni di sconimento superficiale ed in profondità dell'acqua e dei nutrienti in soluzione: <i>“Si può ricordare che la pioggia di consistenza troppo limitata, inferiore a 4-6 mm, non riesce generalmente ad interessare gli apparati radicali delle piante perché l'acqua si ferma in gran parte sulla vegetazione aerea oppure bagna solo i primissimi strati superficiali del terreno. Tuttavia, anche questi pochissimi mm possono essere considerati utili se cadono su vegetazione e/o terreno troppo asciutti o se all'evento piovoso ne segue un altro a breve distanza di tempo (L. Giardini, 'Agronomia generale')”.</i></p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
	<p>Osservazione 3 Comma 9, specifica: Chiarire meglio chi sono le Autorità competenti. Rischio che i Sindaci possano deliberare arbitrariamente (essendo responsabili della salute pubblica) senza prima avere qualche motivata giustificazione da parte degli organi di controllo (es. USL).</p>	<p>non pertinente L'osservazione non è pertinente in quanto il comma 9 vieta l'utilizzo dei liquami e dei materiali assimilati nei casi in cui si verifichino malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo, ed ai fini della tutela dei corpi idrici. L'accertamento di tali malattie spetta alle ULSS. L'Autorità competente dovrà pertanto emanare gli appositi provvedimenti sulla base di precise disposizioni fornite dai Servizi di Igiene Ambientale competenti per territorio.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
Articolo 6			
	<p>Osservazione 4 Comma 1, aggiungere un secondo capoverso: <i>“Il presente dimensionamento si applica per allevamenti che producono annualmente oltre 1.000 kg di azoto.”</i> (vedasi bozza normativa Emilia Romagna, meno penalizzante per le piccole realtà aziendali) Aggiungere un articolo 6 bis <i>“Stoccaggio per allevamenti con produzione di azoto pari o inferiore a 1.000</i></p>	<p>non accoglibile Sarebbe auspicabile la presenza di uno specifico provvedimento normativo che definisca, in linea generale, anche per quanto attiene i vincoli di tipo urbanistico, gli obblighi ed i parametri applicabili agli allevamenti che producono annualmente oltre 1.000 kg e meno di 3.000 kg azoto. Attualmente tale norma non è presente in ambito regionale, pertanto si fa riferimento alla normativa vigente (Regio Decreto 27.7.1934, n. 1265) che non prevede un'esenzione dall'obbligo di disporre di una concimaia o di altri sistemi di conservazione in sicurezza ambientale ed igienico sanitaria di tali materiali.</p> <p>non accoglibile</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>



<p>kg/anno:</p> <p>1. <i>gli effluenti prodotti da allevamenti e gli altri fertilizzanti azotati non commerciali ottenuti da biomasse corrispondenti a quantità annue di azoto al campo pari o inferiore a 1.000 kg da calcolarsi utilizzando le tabelle dell'allegato I, devono essere raccolti e conservati, prima dello spandimento, secondo le modalità previste dalle disposizioni locali vigenti (norme comunali) e comunque in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e da non provocare inquinamento delle acque superficiali e sotterranee. In questo ambito, pertanto, i requisiti generali da soddisfare dovranno avere a riferimento i seguenti aspetti:</i></p> <p>a. <i>racogliere le urine le feci prodotte nei locali dove alloggiano gli animali in appositi pozzetti o coinvolgere le stesse nella concimaia mediante condotte adeguate;</i></p> <p>b. <i>evitare che dalla concimaia vengano dispersi liquidi di qualunque tipo e natura: ciò non potrà che realizzarsi attraverso sistemi del tipo dei pozzi neri per la raccolta dei colatici e modalità costruttive che evitino che gli stessi possano defluire anche in condizioni di pioggia al di fuori dell'area della concimaia (attraverso ad esempio cordoli perimetrali, argini in terra, ecc.);</i></p> <p>c. <i>la tipologia dei manufatti e le modalità costruttive dovranno garantire la tenuta dei liquidi e dei materiali contenuti.</i></p> <p><i>qualora le norme comunali non stabiliscano specifiche modalità per la custodia e la conservazione dei liquami e dei letami, si dovrà fare riferimento alla Parte Terza "Igiene del Suolo e dell'Abitato" capitolo VI "Dalle stalle alle concimaie" articoli 233, 234, 235 e 236 del Testo Unico Ambientale delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto il 27 luglio 1934."</i></p>	<p>Per quanto riguarda lo stoccaggio degli effluenti di allevamento, la normativa nazionale non prevede un'esenzione dall'obbligo di disporre di una concimaia o di altri sistemi di conservazione in sicurezza ambientale ed igienico sanitaria di tali materiali.</p> <p><i>Il DM 7.4.2006, all'articolo 7, comma 2, e all'articolo 8, comma 7, consente alle Regioni di dettare specifiche disposizioni per il volume di stoccaggio degli allevamenti di piccole dimensioni, identificati negli allevamenti che producono annualmente meno di 3.000 kg di azoto da effluente zootecnico.</i></p> <p>La Regione del Veneto non ha tuttavia dato seguito all'indicazione del decreto ministeriale sopra ricordata, ma, con il DDR n. 134/2008, ha altresì ulteriormente dettagliato quanto dettato dal Regio Decreto 27.7.1934, n. 1265, all'articolo 233, in riferimento ai "piccoli allevamenti di tipo familiare".</p> <p>Vista, poi, la necessità di una coerenza esterna con la pianificazione sovraordinata e l'uniformità del PdA stesso con quello delle altre 5 Regioni coinvolte dalla deroga, risulta, necessario tenere conto anche di quanto formulato, già dettagliati dai recepimenti regionali della direttiva nitrati per quanto attiene ai "piccoli allevamenti familiari".</p>	
<p>Osservazione 6</p> <p>ALLEVAMENTI OVAIOLE: SUGGERIMENTO PER ULTERIORI CORRETTIVE</p> <p>L'indicazione di mercato e delle principali reti di commercio (e gli allevamenti si stanno adeguando) è quella, da qui ad i prossimi anni, di spostare l'allevamento, soprattutto per batteria, a terra. Il ciclo in genere sarà biennale (con muta in allevamento, soprattutto per motivi economici). Questo comporta che lo spessore di pollina palabile si raddoppia (quindi non più di 15 cm consentiti attualmente) e la platea delle vasche dovrà essere bene maggiore.</p> <p>Inoltre, di conseguenza (salvo che non ci siano grossi allevamenti dove possono fare tumi scalari in due anni) anche lo spandimento non può essere rapportato ad un anno.</p>	<p>non accoglibile in quanto non pertinente</p> <p>Il DM 7.4.2006, articolo 7 comma 4, dispone che: "per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,15 m per gli avicoli".</p> <p>L'osservazione non è accoglibile in quanto considera una stima futura derivante da previsioni riguardanti l'applicazione della normativa sul benessere degli animali.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
<p>Articolo 7</p>		



<p>Osservazione 7 Comma 3, modifica Portare il periodo di accumulo temporaneo in campo ad almeno 60 giorni. (l'Emilia Romagna nella bozza ha messo addirittura 90 giorni, come previsto dal DM 7 aprile 2003).</p>	<p>non accoglibile Poiché il DM 7 aprile 2006 delega le Regioni all'individuazione della durata del periodo di accumulo temporaneo dei letami, il PdA proposto ha stabilito i 30 gg dopo aver analizzato nel dettaglio, nel Rapporto Ambientale, i possibili effetti negativi causati dal prolungamento del periodo (successivo) ai 30 gg di accumulo in campo, poiché il carattere di temporaneità viene meno. In proposito, l'analisi dell'impatto sulle variabili ambientali dell'accumulo in campo degli effluenti di allevamento trova espressione nella relativa colonna della matrice ambientale a pagina 308 del Rapporto Ambientale (ultima colonna) se realizzato nei termini e nei modi proposti dal PdA.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
<p>Articolo 8</p>		
<p>Osservazione 8 Integrare con comma "2 bis <i>Le Province possono consentire, nei periodi 1 novembre – 15 novembre e 15 gennaio - 31 gennaio, su terreni in condizioni di non saturazione idrica verificata attraverso le procedure di cui alla lettera b) del successivo comma 5, l'applicazione su prati con prevalenza di graminacee per i seguenti fertilizzanti:</i> a. <i>letame bovino e ovicaprino, con contenuto di sostanza secca pari almeno al 20% ed assenza di percolati;</i> b. <i>ammendante compostato misto ed ammendante compostato verde con contenuto di azoto totale inferiore al 2,5% sul secco e di azoto minerale non superiore al 15% dell'azoto totale</i> 2 ter <i>Le Province, ad esclusione del periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 gennaio possono stabilire sospensioni dei divieti richiamati al comma 1 per periodi settimanali su tutto territorio provinciale o in parte di esso, qualora siano pervenute richieste formali e motivate di sospensione da parte delle imprese agricole produttrici d'effluenti d'allevamento o da loro rappresentanze sindacali. La sospensione del divieto di distribuzione invernale deve essere motivata dai seguenti riscontri tecnici oggettivi comunicati alla Regione la quale provvederà ad informare il ministero il MATTM:</i> a. <i>le eventuali sospensioni possono riguardare soltanto i terreni utilizzati con le seguenti colture: prati, cereali autunno-vernini, colture arboree con inerbimento permanente ed altre colture a semina primaverile precoce;</i> b. <i>i terreni non sono in condizioni di saturazione idrica: la verifica della saturazione dei terreni deve essere effettuata attraverso i bollettini agrometeorologici settimanali redatti dall'ARPAV dove alla voce "capacità d'assorbimento del terreno" la maggior parte del territorio provinciale deve avere valori di capacità d'assorbimento positivi; a tal fine la Provincia può avvalersi anche dei dati di profondità della falda ipodermica acquisibili dalle stazioni della rete di monitoraggio regionale comprese nella zona vulnerabile: a titolo orientativo si considera adeguata una profondità maggiore di 0,50;</i> c. <i>i dati meteorologici forniti dall'ARPAV devono prevedere almeno 3 giorni di tempo stabile;</i></p>	<p>non accoglibile. Nell'attuale ordinamento delle competenze in materia ambientale e, nello specifico, delle norme sull'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, alle Province sono delegate le funzioni amministrative di controllo preventivo e successivo, ma non di programmazione. Di conseguenza, resta in capo alla Regione la possibilità di stabilire decorrenze diverse del periodo di divieto di spandimento degli effluenti, in conformità alle disposizioni negoziate con la Commissione europea. In secondo luogo, un Ente subordinato nell'ambito di una specifica procedura amministrativa non può disporre limiti di carattere ambientale meno restrittivi di quelli previsti dalla norma vigente applicata in ambito regionale, a meno che non sia stato a ciò appositamente dichiarato competente nell'ambito della gestione di una materia delegata.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>



	<p>La sospensione del divieto decade in caso di sopravvenienza di precipitazioni meteoriche.”</p>		
	<p>Articolo 11</p>		
	<p>Osservazione 9 Comma 1, modifica Gli utilizzatori “prevalentemente” di concimi di cui al D. Lgs. n. 75/2010 “e con più di 6 ettari di SAU”..... (questo per favorire l’uso dei concimi organici).</p>	<p>accoglibile parzialmente Il testo del comma verrà così modificato “Gli utilizzatori <i>anche</i> di soli concimi azotati di cui al D. Lgs. n. 75/2010...” Si ritiene opportuno precisare che la disposizione secondo cui gli utilizzatori di soli concimi di sintesi debbano registrare gli interventi di fertilizzazione va a completare il quadro delle registrazioni degli interventi di fertilizzazione azotata, che comprenderà sia la registrazione dell’uso dell’azoto di sintesi, che la registrazione dell’uso dell’azoto di origine zootecnica. In un successivo provvedimento di carattere applicativo, la Giunta regionale andrà a definire le modalità di registrazione – anche via informatica – degli interventi di fertilizzazione azotata e le eventuali casistiche di esonero. Tale richiesta, tuttavia, si ritiene inammissibile se finalizzata ad una totale esclusione della tracciabilità dell’uso del fertilizzante. Nella negoziazione con gli Uffici della Commissione Europea è risultato comunque l’obbligo di un riscontro, ancorché in forma assolutamente semplificata, dell’impiego agronomico ei fertilizzanti azotati.</p>	<p>Si prende atto della controdeduzione</p>
	<p>Articolo 2</p>		
	<p>Osservazione 10 Comma 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segnaliamo, infine, che l’assimilazione ai letami dei compost esausti da funghicoltura crea problemi sia nella distribuzione invernale, dato il breve ciclo dei funghi (15-20 giorni), sia problemi nello stoccaggio. Riteniamo inoltre che il residuo, molto ricco di paglia e poco reflu zootecnico, non vada assimilato al letame. • In subordine, sia data facoltà alle province di emettere deroghe per la distribuzione. 	<p>Non accoglibile. Il contenuto di azoto dell’SMC (Spent Mushroom Compost) è variabile nell’ambito dell’intervallo di 1,5-3% sul secco (1,8-2% medio sul tal quale), circa pari ad un 40-45% del letame bovino. La Commissione europea non accetta la totale esclusione dal divieto stagionale di spandimento degli ammendanti compostati con azoto totale inferiore al 2,5%. Di conseguenza, sia ai fini di un inquadramento normativo, sia in applicazione dei risultati delle sperimentazioni effettuate (in particolare nel Regno Unito) si rende opportuna l’assimilazione ai letami, che è stata infatti già operata da altri Stati membri nell’ambito dei loro programmi d’azione: Fiandre (Belgio), Irlanda del Nord, Inghilterra, Eire. Non accoglibile Per la possibilità di emanazione di deroghe da parte delle Province: vale quanto precisato per la richiesta di integrazione dell’articolo 8.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
	<p>Osservazioni generali di premessa</p>		
<p>Federazione Regionale Coldiretti del Veneto prot. n. 97/MB/vm, del 25/03/2011</p>	<p>Le iniziative possibili devono convergere sulla valorizzazione dell’azoto di origine zootecnica. Vanno coinvolti i consorzi agrari e altri fornitori di mezzi tecnici. Questi soggetti potrebbero fungere da centri per un primo condizionamento degli effluenti abbattendo i costi connessi al trattamento e alla gestione degli effluenti.</p>	<p>non pertinente perché i temi trattati non investono il PdA nei contenuti applicativi propri.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
	<p>Osservazioni al Programma d’Azione (Allegato A alla Dr 132 dell’8/2/2011)</p>		
	<p>Articolo 5</p>		
	<p>Osservazione 1 Comma 3 Non viene più citata la distanza da tenere per i liquami dai centri abitati, mentre sono confermati i 20 m dalle case sparse e 5 m dalle strade. È auspicabile confermare la novazione riguardante le case sparse anche nelle zone non vulnerabili, sostituendo la frase “case sparse” con il termine “abitazioni”.</p>	<p>non pertinente Si precisa che le zone “non vulnerabili” non investe il PdA delle aree vulnerabili e non sono parte della presente procedura. Pertanto la modifica e l’aggiornamento delle disposizioni presenti nella DGR n. 2495/2006, e relative alle Zone Ordinarie, troveranno definizione in uno specifico e dettagliato provvedimento, coordinato con le disposizioni del Programma d’Azione. Case sparse sono intese come ambito a edificazione consolidata ai sensi della LR 11/04.</p>	<p>Le “Case sparse” vengono inserite, ai sensi della LR 11/2004 negli “ambiti ad edificazione diffusa”.</p>



<p>Osservazione 2 Comma 3 La disposizione che prevede l'applicazione dei liquami su pendenze superiori al 10% è in ogni caso vietata quando sono previste piogge, da parte dei servizi agro-meteorologici, superiori a 10 mm entro i successivi 3 giorni, è decisamente inapplicabile</p>	<p>non accoglibile I Programmi d'azione approvati nei medesimi contesti ambientali per altri Stati membri prevedono il divieto su tali pendenze. Di norma, nelle medesime condizioni ambientali e climatiche, pur tenendo conto della complessità e attenzione chiesta all'allevatore, si ritiene che la disposizione specifica sia migliorativa rispetto al divieto assoluto di spandimento.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
<p>Articolo 6</p>		
<p>Osservazione 3 Comma 3 Non è chiaro il testo del comma in oggetto: Per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, i contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in 120 giorni. La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in 120 giorni per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini e ovicaprini e con terreni caratterizzati da assetti colturali – per non meno del 20% della SAU – dalla presenza di pascoli, prati a media o lunga durata o cereali autunno-vernini.</p>	<p>parzialmente accoglibile I contenitori di stoccaggio per gli effluenti prodotti dai bovini da carne, in zona vulnerabile, devono essere dimensionati in funzione di una capacità di 180 giorni di stoccaggio, come correttamente indicato nella tabella al comma 9. Il comma 3 riporta pertanto un errore nella redazione del testo e pertanto ne viene disposta la correzione nel testo definitivo. Il successivo comma 4 ripropone correttamente l'indicazione della necessità di una capacità di stoccaggio di 180 giorni per i liquami dei bovini da carne in zona vulnerabile.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
<p>Articolo 7</p>		
<p>Osservazione 4 Comma 1 Sembra di capire che non siano ammessi i <u>cumuli di separato</u>, essendo specificato che è possibile per il letame, SMC (lettiere da funghicoltura), lettiera esauste di allevamenti avicunicoli, mentre è escluso per gli altri materiali assimilati al letame quali ad esempio, per l'appunto, il separato e tutte le frazioni solide che hanno ottenuto una sorta di "trattamento" come ad esempio la disidratazione. È necessario però considerare che tali materiali sono più asciutti del letame, e quindi meno soggetti a dilavamenti.</p>	<p>accoglibile Tale divieto non riguarderà (art. 7, comma 5 del DM 7/4/06) l'SMC e nemmeno i cumuli di separato, che verranno inseriti tra i materiali assimilati al letame.</p>	<p>Si prende atto della controdeduzione.</p>
<p>Articolo 8</p>		



<p>Osservazione 5 Risulta evidente il periodo di divieto troppo lungo. Sugeriamo, come proposto nell'ambito dei lavori di revisione del DM 7/4/06, una diversa modulazione del periodo, tale da introdurre solo 1 o 2 mesi nel periodo invernale, a seconda del tipo di deiezione, letami o liquami. È in ogni caso opportuno l'inserimento nel comma 2, della sospensione del periodo di divieto, al fine di provvedere all'apertura di motivate "finestre" da parte della Regione Veneto, evitando così i rischi connessi alla saturazione degli stoccaggi nei periodi di divieto caratterizzati da piovosità accentuata.</p>	<p>non accoglibile La durata del divieto stagionale di spandimento dei liquami è stato oggetto di un negoziato particolare con la Commissione europea. In esito al negoziato, si conferma che il periodo di divieto di spandimento dei liquami sarà compreso tra il 1° novembre ed il 28 febbraio. Va peraltro precisato che, esclusivamente in base a dati oggettivi riguardanti la positività – ai fini dell'utilizzo degli effluenti di allevamento – evoluzione climatica stagionale e alla prevedibile situazione meteorologica, nonché alle caratteristiche geopedologiche e culturali della regione interessata, la Giunta regionale tuttavia potrà disporre eventuali, saltuarie e temporanee sospensioni del divieto nel corso del solo mese di febbraio, previa concertazione e presa d'atto della Commissione europea, così come rilevabile da parere del MATTM accolto dal presente PdA.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
<p>Articolo 10 Osservazione 6 Comma 6 L'onere economico per la redazione della VINCA prevista per le comunicazioni che includono terreni in SIC e ZPS, implica, molto probabilmente, lo stralcio di queste superfici dalla comunicazione. Si ritiene necessario prevedere, in luogo della VINCA, una valutazione preliminare molto semplificata per verificare se è proprio imprescindibile la VINCA</p>	<p>Precisazioni Si presume, visto il contesto e la sostanza del quesito, che il riferimento non sia alla VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) ma alla VINCA (Valutazione di Incidenza Ambientale) La VINCA contiene già una fase di screening in cui vengono evidenziate le criticità degli interventi sottoposti a valutazione e l'eventuale necessità di realizzare la cosiddetta "valutazione appropriata", in cui si inseriscono eventuali misure di mitigazione e/o compensazione. La fase di screening garantisce di tenere conto di tutti i parametri dettati dalla normativa comunitaria in tema di salvaguardia delle aree Natura 2000, secondo una procedura "standard" e, condivisa e normata. Si sottolinea comunque che quanto ravvisato non rientra nelle competenze di qualsiasi Programma.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
<p>Articolo 11 Osservazione 7 Per quanto concerne il registro della distribuzione dei concimi azotati di sintesi, sarebbe necessario definire l'esenzione al di sotto di un limite minimo d'azoto distribuibile per azienda. Si ritiene opportuno valutare la surrogabilità del registro con un sistema di comunicazione annuale, connesso al piano coltura inserito nel fascicolo del produttore e ai livelli MAS distribuibili previsti. All'azienda che utilizza solo concimi chimici potrà, pertanto, essere associato un tetto massimo di azoto distribuibile a cui attenersi di anno in anno.</p>	<p>parzialmente accoglibile Il testo del comma verrà così modificato "Gli utilizzatori <u>anche</u> di soli concimi azotati di cui al D. Lgs. n. 75/2010..." Si ritiene opportuno precisare che la disposizione secondo cui gli utilizzatori di soli concimi di sintesi debbano registrare gli interventi di fertilizzazione va a completare il quadro delle registrazioni degli interventi di fertilizzazione azotata, che comprenderà sia la registrazione dell'uso dell'azoto di sintesi, che la registrazione dell'uso dell'azoto di origine zootecnica. In un successivo provvedimento di carattere applicativo, la Giunta regionale andrà a definire le modalità di registrazione – anche via informatica – degli interventi di fertilizzazione azotata e le eventuali casistiche di esonero. Tale richiesta, tuttavia, si ritiene inammissibile se finalizzata ad una totale esclusione della tracciabilità dell'uso del fertilizzante. Nella negoziazione con gli Uffici della Commissione Europea è risultato comunque l'obbligo di un riscontro, ancorché in forma assolutamente semplificata, dell'impiego agronomico ei fertilizzanti azotati.</p>	<p>Si prende atto della controdeduzione</p>
<p>Articolo 13 Osservazione 8 Comma 4 "La verifica dei dati riportati nel registro di cui all'articolo 11, nel PUA, ovvero nelle diverse tipologie di comunicazione, è finalizzata all'accertamento: • della piena utilizzazione dei terreni, in particolare di quelli ubicati ai margini dell'azienda e di quelli messi a disposizione da soggetti diversi dal titolare dell'azienda; • del rispetto, per le singole distribuzioni, dei volumi e dei periodi di spandimento previsti nella comunicazione o nel PUA; • rispondenza dei mezzi e delle modalità di spandimento dichiarate". Si nutrono dubbi sulla reale possibilità di accertamento, dai documenti citati,</p>	<p>non pertinente Si premette che tale argomento non è di competenza del PdA, dato che verrà trattato nella fase applicativa successiva. Quanto riportato in ordine alla verifica del completo utilizzo dei terreni aziendali, della corretta quantità di effluente distribuito ed ai mezzi utilizzati per lo spandimento, fornisce un indirizzo a beneficio delle Autorità competenti ai controlli, senza il quale non si sarebbe posta sufficiente attenzione ad alcuni aspetti della gestione tecnico-agronomica degli effluenti. Ciò costituisce pertanto una priorità nei controlli, a completamento dei soli controlli documentali. L'assenza di distribuzione sui terreni aziendali più distanti dalla sede dello stoccaggio degli effluenti, così come l'assenza di mezzi adeguati ad una determinata modalità di spandimento dichiarata in comunicazione, dovrà indurre il controllore verso un maggiore approfondimento, su base aziendale, riguardo ai suddetti aspetti della gestione degli effluenti.</p>	<p>Si prende atto della controdeduzione</p>



<p>degli elementi indicati nell'elenco riportato al termine del comma in oggetto.</p>		
<p>Osservazione 9 Appendice È stata verificata la necessità di prevedere un elenco di sostanze non vegetali che normalmente (quali es. glicerina e melassa) vengono aggiunte nel processo anaerobico, la cui addizione non inficia la possibilità di utilizzo agronomico del digestato. Queste sostanze, che derivano normalmente da processi industriali, sono evidentemente sostanze alimentari che possono essere aggiunte nei mangimi destinati all'alimentazione animale. Quindi si ritiene che tutte le sostanze che possono far parte delle razioni alimentari animali, possano essere utilizzate come coadiuvanti nella produzione del biogas, senza alcun riflesso sul riutilizzo agronomico del digestato.</p>	<p>non pertinente, in quanto tali disposizioni non attengono alla stretta applicazione dei principi dettati dalla Direttiva 91/676/CEE e degli Allegati pertinenti.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
<p>Osservazioni sul Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale VAS (Allegato A alla DGR 132 del 8/2/2011)</p>		
<p>Osservazione 10 Manca il paragrafo che riferisce la qualità delle acque sotterranee.</p>	<p>accoglibile La "Sintesi non tecnica" verrà <u>integrata</u> con la parte descrittiva concernente la qualità delle acque sotterranee poiché per errore è stato omissa.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
<p>Osservazione 11 Per quanto concerne il clima e la qualità dell'aria, si riferiscono delle stime che attribuiscono all'agricoltura il 43% delle emissioni di metano e il 70% delle emissioni di protossido di azoto. Senza entrare nel merito delle stime, si ritiene che questi gas climateranti non rappresentino un problema reale, perché nel tempo assistiamo ad una continua diminuzione degli allevamenti e dei capi allevati, quindi, bisognerebbe rilevare che il supposto contributo agricolo è in linea con gli obiettivi del Protocollo di Kyoto, stante la tendenziale e continua diminuzione della "pressione zootecnica".</p>	<p>accoglibile I valori riportati sono ricavati dall'inventario ufficiale dei dati ambientali ISPRA 2010. All'interno del Rapporto Ambientale VAS viene considerato questo aspetto, dando, alla fine una valutazione positiva.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>



	<p>Osservazione 12 Per quanto concerne gli aspetti socio-economici, si ritiene che la stima effettuata con riferimento agli adeguamenti strutturali vada approfondita. Infatti, le cifre riportate appaiono decisamente notevoli: 700 milioni di euro. Questa valutazione potrebbe essere corretta tenendo conto delle risultanze ricavabili dalle Comunicazioni di spandimento presentate.</p>	<p>non accoglibile, in quanto rappresenta un suggerimento e non un'osservazione. Si conferma la stima del fabbisogno finanziario necessario all'adozione di tutti gli adempimenti tecnici, strutturali ed amministrativi, basato sulla stima dei costi che avrebbe dovuto sostenere ogni singola azienda che faccia un utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, ovvero, laddove il carico territoriale è particolarmente elevato, stimato sulla base dell'introduzione di sistemi di trattamento e valorizzazione degli effluenti di allevamento. Va precisato, peraltro, che la stima dei costi è stata effettuata, dalla Regione del Veneto, tramite l'elaborazione sostanzialmente statistica dei dati ricavati dal database contenenti le domande di concessione di gasolio agevolato (cosiddette domande UMA – Utenti Motori Agricoli), che riportano i dati dichiarati da parte di tutti gli agricoltori che allevano animali, fino ai pochi capi allevati ai soli fini del consumo familiare. Di conseguenza, stante la necessità di prevedere la completa messa a norma di tutte le aziende con allevamento, il numero delle aziende rappresentabili come "zootecniche", è notevolmente accresciuto rispetto al numero delle aziende che svolgono allevamento nell'ambito del mercato del settore zootecnico.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
	<p>Osservazione 13 La tabella riportante per temi le questioni ambientali e gli obiettivi di sostenibilità precisa, per il tema "cambiamento climatico" e per il tema "qualità dell'aria" la sussistenza di elevate emissioni di metano, protossido di azoto e ammoniaca. Si ritiene che l'obiettivo di sostenibilità che prevede la riduzione dell'emissione di gas serra a livello aziendale debba considerare anche la riduzione complessiva che tendenzialmente sussiste a causa della riduzione delle attività zootecniche e del numero di capi allevati.</p>	<p>non accoglibile, in quanto rappresenta un suggerimento e non un'osservazione. Vedi risposta ad osservazione 11.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
	<p>Osservazione 14 Per quanto attiene il monitoraggio, si rileva che gli approfondimenti previsti riguardano esclusivamente gli allevamenti in zona vulnerabile. Riteniamo invece che vada approfondito anche il contributo delle altre fonti di pressione ambientali, industriali e civili, che certamente influiscono sullo stato ambientale delle acque e dei suoli. Infatti, escludere un approccio globale rispetto al problema nitrati, preferendo un approccio settoriale, porta a risultati sicuramente incompleti e contraddittori. D'altra parte, lo stesso Rapporto Ambientale, a pagina 99, trattando la questione della presenza dei nitrati nelle acque sotterranee si afferma che "in alcuni contesti specifici e localizzati non può essere escluso il contributo di altre fonti di inquinamento."</p>	<p>accoglibile Il Rapporto Ambientale è stato integrato con il Piano di Monitoraggio, che prende in considerazione, sulla base di analisi compiute, a livello regionale, le principali informazioni per analizzare il fenomeno dell'inquinamento dovuto a queste componenti:</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
Articolo 3			
<p>Provincia di Verona prot. n. 41256 del 15/04/2011</p>	<p>Osservazione 1 Comma 3 Il rispetto dei criteri riportati nel Codice di Buona Pratica Agricola (CBPA) è auspicabile; la verifica della realizzazione di tali pratiche è di difficile conseguimento. La mancata realizzazione comporta sanzioni penali. Si fa presente inoltre che nelle zone classificate come non vulnerabili l'applicazione del CBPA risulta solamente raccomandata.</p>	<p>Precisazione Si precisa che il Codice di Buona Pratica Agricola è un provvedimento emanato con decreto ministeriale 19/4/1999, in applicazione dell'articolo 4 e dell'allegato II della Direttiva Nitrati e contiene indicazioni di carattere generale relative a specifici aspetti della gestione aziendale degli effluenti e della gestione agronomica dell'azoto. Al CBPA ha fatto riferimento il decreto ministeriale 7 aprile 2006 nel fissare prescrizioni e vincoli successivamente recepiti dai Programmi d'Azione regionali ed applicati nelle Zone Vulnerabili. È inteso, di conseguenza, che il rispetto dei criteri del CBPA è assicurato dal rispetto delle disposizioni del Programma d'Azione regionale vigente.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>



<p>Osservazione 2 Comma 6 Oltre a Comuni e Province, aggiungere altri Enti (es. Comunità Montane, Enti Parco).</p>	<p>accoglibile Anche se la previsione di cui si chiede l'inserimento è già contenuta in forma implicita, si ritiene accoglibile la richiesta di precisare ulteriormente il comma 6. Si fa presente in proposito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'emanazione di regolamenti in materia non rientra, di norma, nelle competenze delle Comunità Montane, salvo nei casi in cui queste ultime siano delegate dai Comuni a svolgere determinate attività in forma associata, su materie di competenza dei Comuni stessi; • per quanto riguarda gli Enti parco, si tratta di Enti territoriali con specifiche competenze in materia di tutela del territorio e delle risorse naturali. Pertanto, nell'ambito del Piano Ambientale, approvato dal Consiglio regionale, gli Enti Parco possono assumere norme tecniche di attuazione vincolistiche, più restrittive, anche in materia di gestione degli effluenti di allevamento e delle attività di fertilizzazione azotata delle coltivazioni agricole attuate nel territorio di competenza. 	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
<p>Articolo 4</p>		
<p>Osservazione 3 Comma 1 I corsi d'acqua del punto a) sono individuati dalle tabelle 3.1 e 3.2 del paragrafo 3 della Sintesi degli aspetti conoscitivi del Piano di Tutela delle Acque (approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 5 novembre 2009) e anche quelli del punto c) sono individuati con precisione. Si propone di impedire l'accesso al software per i mappali che ricadono in tali aree.</p>	<p>non pertinente Il progressivo affinamento della qualità degli strumenti ed il miglioramento dei servizi di supporto alla compilazione della Comunicazione per lo spandimento degli effluenti, la cui presentazione alle Province è prevista dall'articolo 10 del Programma d'Azione, è un obiettivo da sempre perseguito dall'Amministrazione regionale. Sono a tutt'oggi presenti difficoltà di carattere tecnico-informatico che non permettono di rendere operativa l'opzione proposta nell'osservazione. Si ritiene l'osservazione non pertinente, ancorché tale funzionalità potrà essere resa disponibile in una fase successiva all'approvazione del Programma d'Azione in argomento.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
<p>Osservazione 4 Comma 3 La copertura vegetale permanente nelle fasce di divieto del comma 1 di questo stesso articolo è quasi sempre tecnicamente possibile; quindi la sua obbligatorietà nella realizzazione è molto spesso disattesa. Nel caso in cui i terreni siano concessi con atti di assenso è difficile individuare il responsabile di tale infrazione (produttore degli effluenti o concedente i terreni) e le sanzioni per tale mancata realizzazione sono sempre di natura penale.</p>	<p>non accoglibile La disposizione deriva dal recepimento diretto del comma 3 dell'articolo 23 del decreto ministeriale 7 aprile 2006. Peraltro, dal 1° gennaio 2012, le fasce tampone troveranno inserimento nello Standard 5.2 di Condizionalità, nei limiti e nei termini definiti da un apposito provvedimento nazionale in corso di definizione da parte del MIPAF. Su tali basi, le suddette formazioni, di natura probabilmente erbacea, saranno oggetto di verifica e controllo annuale (a campione) nelle aziende che percepiscono gli aiuti diretti della PAC. Si precisa, inoltre, che nel D. Lgs. n. 152/2006 non si individuano indicazioni in merito a sanzioni penali direttamente riconducibili alla mancata realizzazione di fasce tampone. L'indicazione pertinente dell'articolo 137 – "Sanzioni penali" è riferibile esclusivamente all'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento. Non si condivide, inoltre, l'affermazione che sia "quasi sempre" tecnicamente possibile assicurare presenza di copertura vegetale permanente o spontanea, ovvero la costituzione di siepi, fasce tampone o altre superfici boscate o solamente pertinenze erbacee in prossimità degli appezzamenti coltivati in Zona Vulnerabile.</p>	<p>Si prende atto della controdeduzione</p>



<p>Osservazione 5 Comma 5 Le zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono "zone di montagna" e "zone situate a nord del 62° parallelo". Elencare i Comuni che ricadono in tali zone, magari in nota. Prevedere l'esclusione per le superfici sistemate con terrazzamenti esclusivamente se hanno pendenza inferiore al 10% (sovente i terreni con tale tipo di sistemazione hanno pendenza superiore al 10%).</p>	<p>parzialmente accoglibile Le zone svantaggiate di cui al comma 6 dell'articolo 5 corrispondono alle zone montane delimitate ai sensi dell'articolo 18, del regolamento (CE) n. 1257/99, ed elencate all'allegato 6 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, DGR 13 novembre 2007, n. 3560. L'indicazione dei Comuni è pertanto riportata nella documentazione che fa riferimento al PSR del Veneto vigente. Non è di competenza di questo programma predisporre un elenco di Comuni con i requisiti di svantaggio previsti. Infatti, tali requisiti, sono riconducibili a svantaggi specifici, oltre che a parametri socio-economici della popolazione comunale, che possono essere oggetto di variazione nel corso del tempo e, conseguentemente, può variare anche l'elenco dei Comuni svantaggiati. L'elenco dei Comuni e dei mappali catastali, relativi alle zone svantaggiate di montagna è rintracciabile al seguente indirizzo internet: http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Programmazione+2007+-+2013/Programma+Sviluppo+Rurale+2007-2013.htm Non è di competenza di questo Programma andare a definire nel dettaglio le pendenze di ciascun terrazzamento presente in Zona Vulnerabile.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
<p>Osservazione 6 Comma 7 Togliere l'esclusione dei divieti per gli appezzamenti coltivati inferiori a un ettaro nei comuni di montagna.</p>	<p>non accoglibile La disposizione, inserita d'intesa con le Amministrazioni nazionali competenti in materia di tutela ambientale e dello spazio rurale (MATM e MIPAAF), deriva da una prescrizione riguardante l'utilizzazione agronomica degli effluenti in Zona Vulnerabile con pendenze maggiori del 10% mutuata da altri Stati membri (Austria) nei quali sono presenti analoghe indicazioni e, come tali, validate dagli Uffici competenti della Commissione europea.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
<p>Osservazione 7 Comma 10 Il divieto per le aree SIC e ZPS per gli habitat delle formazioni rupicole e calcicole e delle formazioni secche seminaturali è di difficile verifica. Considerato che le aree sono individuate in cartografia e considerata la difficoltà per chi intende utilizzare gli effluenti zootecnici sui terreni ricadenti in tali aree, non prevedere l'utilizzo dei terreni che ricadono in tali aree bloccandone l'accesso al software regionale.</p>	<p>non pertinente Il divieto di spandimento per le aree SIC e ZPS per gli habitat delle formazioni di cui al comma 10 dell'articolo 4 è individuato dalla valutazione degli impatti nelle aree specifiche evidenziati nella Valutazione di Incidenza – Allegato D alla DGR n. 132/2011. Circa la trasposizione del vincolo nell'ambito del sistema software – applicativo regionale, vale quanto già evidenziato all'osservazione n. 3, relativa all'articolo 4, comma 1. Si segnala, comunque, che anche nel caso della predisposizione di una tale funzionalità dell'applicativo, l'Amministrazione competente non è tuttavia esonerata dallo svolgimento dei controlli.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
<p>Articolo 5</p>		
<p>Osservazione 8 Divieto di utilizzazione dei liquami Comma 4 La copertura vegetale permanente nelle fasce di divieto del comma 1 di questo stesso articolo è quasi sempre tecnicamente possibile, ma non realizzabile nel caso b) "30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino costiere e di transizione..." L'obbligatorietà nella realizzazione è molto spesso disattesa. Nel caso in cui i terreni siano concessi con atti di assenso è difficile individuare il responsabile di tale infrazione (produttore degli effluenti o concedente i terreni) e le sanzioni per tale mancata realizzazione sono sempre di natura penale.</p>	<p>Vedi risposta già predisposta all'osservazione n. 4.</p>	<p>Si prende atto della controdeduzione</p>
<p>Osservazione 9 Comma 5 Il concetto di "area aziendale omogenea" non è di immediata</p>	<p>Precisazioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> La nozione di "area aziendale omogenea" è definita all'articolo 2, comma 1, lettera n) della DGR n. 2495/2006, che ha ripreso, peraltro, dandone ulteriore precisazione, la definizione data dal DM 7/4/2006. 	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>



<p>comprensione. Per chiarezza fissare limiti per "terreni con pendenza superiore a ... %" e togliere i casi riportati che possono incrementare la pendenza dei terreni su cui si intende spargere. Togliere il riferimento alle previsioni meteo, poiché il servizio meteo fornisce indicazioni in termini probabilistici e raramente indica il quantitativo di piogge previste; non è chiaro inoltre a quale servizio meteo far riferimento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Le previsioni agrometeorologiche fanno riferimento ai servizi del Centro agrometeorologico di Teolo – ARPAV. 	
<p>Osservazione 10 Comma 6 Le zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono "zone di montagna" e "zone situate a nord del 62° parallelo". E' necessario individuare con precisione quali siano tali zone e quali siano i Comuni in cui tali aree ricadono</p>	<p>parzialmente accoglibile Vedi risposta già formulata alla precedente osservazione n. 5.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
<p>Osservazione 11 Comma 7 Togliere l'esclusione dei divieti per gli appezzamenti coltivati inferiori a un ettaro nei comuni di montagna.</p>	<p>non accoglibile Vedi risposta già formulata alla precedente osservazione n. 6.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
<p>Osservazione 12 Comma 8 Il divieto per le aree SIC e ZPS per gli habitat delle formazioni rupicole e calcicole e delle formazioni secche seminaturali è di difficile verifica. Considerato che le aree sono individuate in cartografia e considerata la difficoltà per chi intende utilizzare gli effluenti zootecnici sui terreni ricadenti in tali aree, non prevedere l'utilizzo dei terreni che ricadono in tali aree bloccandone l'accesso al software regionale.</p>	<p>Vedi risposta già formulata alla precedente osservazione n. 7, riguardo all'articolo 4 comma 10</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
<p>Articolo 6 Osservazione 13 Comma 1 Sono presenti troppi rimandi legislativi; se possibile rendere maggiormente leggibile.</p>	<p>non accoglibile La formulazione del testo che è stata adottata è funzionale all'effettuazione della verifica normativa da parte delle Autorità Nazionali e Comunitarie sovraordinate. È stato infatti necessario evidenziare le correlazioni tra la normativa vigente e la proposta di nuovo Programma d' Azione, nonché il rapporto di quest'ultimo con le norme vigenti nelle Zone Ordinarie del Veneto.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
<p>Osservazione 14 Comma 2 Il limite di umidità del 65% negli effluenti degli avicunicoli è di difficile verifica.</p>	<p>non accoglibile Tale indicazione deriva da un diretto recepimento di una disposizione prevista dal decreto ministeriale 7 aprile 2006. Ai fini dei controlli aziendali, è possibile, peraltro, l'impiego di apposita strumentazione portatile.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
<p>Osservazione 15 Comma 3 Il riferimento a particolari assetti colturali (20% della SAU in presenza di pascoli, prati a media o lunga durata o cereali autunno-vernini) non è di facile comprensione ed inoltre è di difficile verifica</p>	<p>non condivisibile È possibile in ogni momento, la richiesta di accesso al fascicolo aziendale del produttore presso AVEPA, al fine di verificare l'assetto aziendale annuale e le percentuali di superficie che presentano codici colturali ascrivibili agli assetti richiamati. Peraltro, tutte le superfici dichiarate nella comunicazione attingono direttamente alle superfici coltivate direttamente dal produttore e riportate nello specifico fascicolo, con il quale il software è giornalmente aggiornato.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>



<p>Osservazione 16 Comma 5 Ultimo capoverso L'autorizzazione alla realizzazione (e quindi il dimensionamento) delle vasche è di carattere igienico-sanitario e quindi di competenza comunale. La Provincia attualmente non prende parte in alcun modo a tale procedimento. Non prevedere la trasmissione di relazioni tecniche alla Provincia che possano prevedere l'impiego di "parametri tecnici più opportuni" ma eventualmente la trasmissione in allegato alla Comunicazione, dell'autorizzazione comunale in cui tali "parametri tecnici più opportuni" siano stati valutati positivamente e quindi autorizzati dal Comune.</p>	<p>accoglibile Si modifica la dicitura del paragrafo citato, richiamando l'obbligo dell'invio al Comune, per quanto di competenza specifica, e la trasmissione in copia alla Provincia, ai fini della verifica del rispetto dei contenuti della Comunicazione di spandimento.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
<p>Osservazione 17 Nota Si potrebbe cogliere l'occasione per chiarire come comportarsi nel caso in cui si debbano trattare effluenti di avicoli con ciclo produttivo maggiore di 90 giorni (p.es. tacchini, che hanno un ciclo di 150 giorni). Infatti per tali effluenti non è chiaro se si possano utilizzare subito all'uscita dal capannone senza subire un processo di adeguata maturazione dal momento che (art. 7 c. 2 DGRV 2495/06) "la capacità di stoccaggio... non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni" e quindi dal momento che (art. 5 della DGRV 2495/06) "possono essere considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente" tali effluenti potrebbero essere usati senza un'adeguata maturazione della frazione prodotta nell'ultima parte del ciclo produttivo, momento in cui la quantità di deiezioni prodotte è maggiore.</p>	<p>non pertinente Non pertinente al Programma d'Azione ed ai relativi aspetti applicativi, che saranno oggetto di definizione successiva.</p>	<p>Si prende atto della controdeduzione.</p>
<p>Articolo 7 Osservazione 18 Comma 3 Togliere riferimento contenuto di scheletro nel terreno, perché di difficile verifica, come peraltro anche per gli altri parametri descritti: altezza cumulo, superficie occupata e area di pertinenza.</p>	<p>non pertinente Non pertinente al Programma d'Azione ma agli aspetti applicativi.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
<p>Articolo 8 Osservazione 19 Comma 3 "Devono essere prioritariamente impiegati come fertilizzanti, ove disponibili, gli effluenti zootecnici". La parola "devono" ha un preciso significato e, per quanto la cosa sia auspicabile, può mettere in difficoltà produttori, utilizzatori e personale adetto al controllo.</p>	<p>non accoglibile. Tale formulazione deriva da un diretto recepimento di una disposizione prevista dal decreto ministeriale 7 aprile 2006.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>



<p>Osservazione 20 Comma 6 Modalità di verifica dell'efficacia dell'applicazione del CBPA da parte della Giunta Regionale.</p>	<p>accoglibile Il testo del comma 6 verrà completato con la seguente integrazione: “...e valutano l'opportunità di adottare gli interventi di cui all'Allegato II del DM 7.4.2006 nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale.” Tali verifiche verranno effettuate in una fase successiva all'approvazione del Programma d'Azione, e precisamente con il Monitoraggio di Piano previsto in sede di procedura VAS.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
<p>Osservazione 21 Comma 7 Riportare in sintesi, almeno in nota, quello che dice l'allegato VI al DM 7 aprile 2006.</p>	<p>non accoglibile Il presente Programma d'Azione non si configura come un testo coordinato di disposizioni nazionali di settore.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
<p>Osservazione 22 Comma 8 Chiarire meglio quali sono tali aree.</p>	<p>non accoglibile Tali aree sono identificate con uno specifico codice culturale nel fascicolo del produttore, il quale è soggetto allo standard 4.1 di Condizionalità. L'Organismo pagatore regionale AVEPA, peraltro, dispone anche della suddivisione del territorio in aree SIC e ZPS ed è pertanto in grado di applicare a ogni singola particella catastale i due attributi definiti dal comma 8, e come tale, di fornire il rilascio all'Amministrazione provinciale competente, qualora richiesto.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
<p>Osservazione 23 Comma 9 Chiarire meglio quali sono tali aree.</p>	<p>non accoglibile Tali aree non sono ancora definite poiché i Piani di Gestione della Rete Natura 2000 sono all'esame istruttorio degli Uffici della Giunta Regionale. Le disposizioni diverranno perentorie una volta che ciascun Piano di Gestione verrà approvato dal Consiglio Regionale.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
<p>Articolo 10</p>		
<p>Osservazione 24 Comma 1 1. Escludere la possibilità che a questa normativa facessero riferimento contoterzisti, che in tal modo diventano intermediari di effluenti; presentano la Comunicazione come utilizzatori e inseriscono nella Comunicazione stessa esclusivamente atti di assenso. 2. Aggiungere che le aziende che producono e/o utilizzano un quantitativo non superiore ai 1000 kg di azoto al campo, pur se "esonerate dall'obbligo di effettuare la Comunicazione", sono tenute al rispetto della normativa.</p>	<p>non accoglibile in quanto non pertinente. 1. Quanto chiesto non è coerente amministrativamente, né corrisponde a motivazioni supportate dal punto di vista giuridico. 2. Le disposizioni nazionali e regionali di applicazione della Direttiva Nitrati sono recepite anche all'interno dell'Atto A4 di Condizionalità, al cui rispetto devono attenersi tutti gli agricoltori e gli allevatori beneficiari di pagamenti diretti della PAC e/o di aiuti a superficie volontari inseriti all'interno dell'Asse II del PSR del Veneto. Le suddette disposizioni stabiliscono che tutte le aziende sono soggette al rispetto della Direttiva Nitrati indipendentemente dalla quantità di azoto prodotto e/o utilizzato annualmente. Infatti, se il campione "Condizionalità" annualmente estratto a controllo individua una serie di aziende in base a specifici fattori di rischio, una parte del campione viene invece estratto in un modo del tutto casuale, e a quest'ultimo appartengono le aziende qui individuate, che da AVEPA vengono annualmente controllate sul rispetto di quanto indicato dalla Direttiva.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
<p>Osservazione 25 Comma 4 Stabilire con precisione il limite massimo di azoto di diversa natura (zootecnica, chimica) apportabile al terreno. Verificare se tener conto dell'efficienza dell'azoto come previsto nella tabella 1 relativa ai MAS, perché in tal modo si potrebbero apportare quantitativi di azoto superiori ai 170 previsti sui terreni ricadenti nelle zone vulnerabili. Poiché dalla tabella relativa ai MAS si evince che ci sono diverse colture che hanno fabbisogni in azoto inferiori a 170 kg/ha, prevedere nel software regionale per il calcolo degli apporti di azoto, al fine che non si verifichino</p>	<p>non accoglibile in quanto non pertinente. Il limite massimo di azoto totale efficiente di cui è ammessa la distribuzione per la fertilizzazione dei terreni coltivati è fissato dalla tabella 1 dei MAS. Il dato dell'azoto totale efficiente applicabile è stato concertato con esperti della ricerca agraria e negoziato con gli Uffici della DG Ambiente della Commissione europea. Alla frazione di azoto zootecnico apportato deve inoltre essere applicato, in relazione al tipo di effluente impiegato, il coefficiente di efficienza riportato nella nota B, in premessa alla stessa tabella. Tali coefficienti consentono di calcolare la quantità di azoto zootecnico efficiente apportato; potrà eventualmente essere integrato con fertilizzante azotato di sintesi, attribuendo a quest'ultimo un coefficiente di efficienza del 100% (condizione chiesta esplicitamente dalla Commissione europea), fino a conconere al limite massimo di azoto efficiente utilizzabile dalla coltura.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>



<p>apporti di azoto in eccesso sulle colture.</p>		
<p>Osservazione 26 Comma 6 Valutare quanti sono i terreni interessati da tale punto ed eventualmente toglierli dall'applicativo. Se non è possibile toglierli sarà necessario prevedere che nel software regionale siano inseriti i dati identificativi dei terreni (Comune, foglio e mappale), di modo che la ditta che compila la Comunicazione sia informata se è tenuta alla presentazione della relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale.</p>	<p>non pertinente La richiesta potrà trovare eventualmente accoglimento in un successivo provvedimento.</p>	<p>Si prende atto della controdeduzione.</p>
<p>Articolo 11</p>		
<p>Osservazione 27 Stabilire quali sono le modalità per la tenuta di tale registro.</p>	<p>Non accoglibile. Lo stesso articolo 11 asserisce che le informazioni da registrare, le modalità della loro registrazione ed il modello di Registro delle concimazioni saranno definiti con un successivo provvedimento della Giunta regionale.</p>	<p>Si prende atto della controdeduzione.</p>
<p>Articolo 13</p>		
<p>Osservazione 28 Considerato che questa DGRV riguarda le Zone Vulnerabili e che in tali zone i produttori e/o utilizzatori che producono e/o utilizzano un quantitativo inferiore ai 1000 Kg di azoto costituiscono un numero consistente di soggetti, è necessario chiarire quale Ente è chiamato a fare i controlli, che tipo di controlli, sulla base di quale documentazione, conoscenza ecc.</p>	<p>non accoglibile La legge regionale n. 33/85 definisce in carico alle Province la competenza del controllo ambientale.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
<p>Osservazione 29 Comma 3 Sarebbe meglio che il piano di controllo sulla modalità di utilizzazione agronomica nelle aziende fosse stabilito dalla Regione Veneto in collaborazione con ARPAV Regionale, di modo da garantire uniformità nei controlli, che sono eseguiti poi dalle diversi Dipartimenti ARPAV provinciali.</p>	<p>non pertinente Tali modalità applicative verranno definite in altra sede e non sono direttamente attinenti.</p>	<p>Si prende atto della controdeduzione.</p>
<p>Osservazione 30 Comma 5 Richiamare le procedure di controllo citate, anche con nota.</p>	<p>non accoglibile Il presente Programma d'Azione non si configura come un testo coordinato di disposizioni nazionali di settore.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
<p>Articolo 14</p>		



	<p>Osservazione 31 Richiamare le informazioni citate, magari con nota.</p>	<p>non accoglibile Il presente Programma d'Azione non si configura come un testo coordinato di disposizioni nazionali di settore.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
	<p>Articolo 15</p>		
	<p>Osservazione 32 Correggere il refuso (il D. Lgs. da richiamare non è il n. 159/06 ma il D. Lgs. n. 152/06). In ogni caso l'articolo 137 riguarda esclusivamente sanzioni di tipo penale. Dato che la casistica delle infrazioni è molto ampia, si crede opportuno suggerire anche la previsione di sanzioni di tipo amministrativo.</p>	<p>accoglibile. Il Disegno di Legge regionale n. 132/2011 reca disposizioni concernenti le sanzioni amministrative relative, tra l'altro, alla disciplina dell'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento. Con l'approvazione del DDL e degli articoli di legge ivi contenuti sarà possibile integrare i riferimenti alle sanzioni penali già presenti nella proposta di Programma d'Azione – allegato A alla DGR 8.2.2011, n. 132.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
	<p>Articolo 16</p>		
	<p>Osservazione 33 Richiamare, se possibile, con maggior chiarezza le norme abrogate.</p>	<p>non accoglibile Il presente Programma d'Azione non si configura come un testo coordinato di disposizioni nazionali di settore.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
<p>Comunità montana della Lessinia, prot. n. 1386 del 18/04/2011</p>	<p>Viene illustrato l'iter amministrativo che, con deliberazione del Consiglio Comunitario Integrato n. 3 del 26/3/2007, ha approvato la Carta dell'Attitudine alla fertirigazione nel territorio del Parco della Lessinia. Conseguentemente l'Ente ha provveduto all'adeguamento di n. 28 Piano di Concimazione, che sono in corso di scadenza.</p>		
	<p>Osservazioni al Programma d'Azione (Allegato A alla DGR n. 132 dell'8.2.2011)</p>		
	<p>Articolo 3</p>		
	<p>Osservazione 1 Comma 3 Il CBPA contiene indicazioni sia generali che di dettaglio che non sempre sono seguite dagli agricoltori e in ogni caso di difficile controllo.</p>	<p>precisione Si precisa che il Codice di Buona Pratica Agricola è un provvedimento emanato con decreto ministeriale 19.4.1999, in applicazione dell'articolo 4 e dell'allegato II della Direttiva Nitrati e contiene indicazioni di carattere generale su specifici aspetti della gestione agronomica dell'azoto. Al CBPA è riferito il DM 7 aprile 2006, nello stabilire prescrizioni e vincoli successivamente recepiti dai Programmi d'Azione regionali. È inteso che il rispetto dei criteri del CBPA è assicurato dal rispetto delle disposizioni del Programma d'Azione Regionale vigente.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
	<p>Osservazione 2 Comma 6 Oltre a Comuni e Province, si propone di aggiungere anche i Parchi Regionali in quanto Enti sovracomunali il cui documento programmatico (Piano Ambientale) ha valenza paesistica.</p>	<p>accoglibile Anche se la previsione di cui si chiede l'inserimento è già contenuta in forma implicita, si ritiene accoglibile l'osservazione di precisare il comma 6, relativamente all'Ente parco. Gli Enti Parco sono enti territoriali con specifiche competenze in materia di tutela del territorio e delle risorse naturali. Pertanto, nell'ambito del Piano Ambientale, approvato dal Consiglio regionale, possono assumere norme tecniche di attuazione vincolistiche, più restrittive, anche in materia di gestione degli effluenti di allevamento e delle attività di fertilizzazione azotata delle coltivazioni attuate nel territorio di competenza.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
	<p>Articolo 3</p>		
	<p>Osservazione 3 Comma 5 Nella carta dell'attitudine alla fertirigazione nel territorio del Parco della Lessinia sono stati ritenuti idonei alla pratica della fertirigazione i terreni con pendenza fino al 50%.</p>	<p>non accoglibile. Premesso che la "Carta di attitudine alla fertirigazione nei territori del Parco della Lessinia" non è stata approvata dalla Giunta Regionale, in quanto pervenuta oltre i termini previsti dalle pertinenti disposizioni normative, tale atto e, più in particolare, la "Relazione tecnica e normativa" adottata con DGI n. 17 del 25.2.2006, fa riferimento a norme regionali non più vigenti. La formulazione del testo delle disposizioni concernenti i divieti di spandimento su terreni in pendenza, contenuta nella proposta di "II Programma d'Azione", è stata negoziata con gli Uffici della Commissione europea, prendendo a modello le disposizioni già introdotte nei Programmi di Azione già vigenti in altri Stati membri (es. Austria) per area montana.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>



<p>Osservazione 4 Comma 6 Le zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono "zone di montagna" e "zone situate a nord del 62° parallelo". E' necessario individuare con precisione quali siano tali zone e quali siano i Comuni in cui tali aree ricadono.</p>	<p>parzialmente accoglibile Le zone svantaggiate di cui al comma 6 dell' articolo 5 corrispondono alle zone montane delimitate ai sensi dell' articolo 18, del regolamento (CE) n. 1257/99, ed elencate all' allegato 6 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, DGR 13 novembre 2007, n.3560. L'indicazione dei Comuni è pertanto riportata nella documentazione che fa riferimento al PSR del Veneto vigente. Non è di competenza di questo programma predisporre un elenco di Comuni con i requisiti di svantaggio previsti. Infatti, tali requisiti, sono riconducibili a svantaggi specifici, oltre che a parametri socio-economici della popolazione comunale, che possono essere oggetto di variazione nel corso del tempo e, conseguentemente, può variare anche l'elenco dei Comuni svantaggiati. L'elenco dei Comuni e dei mappali catastali, relativi alle zone svantaggiate di montagna è rintracciabile al seguente indirizzo internet: http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Programmazione+2007+-+2013/Programma+Sviluppo+Rurale+2007-2013.htm</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
<p>Osservazione 5 Comma 8 La cartografia degli habitat di specie dei siti natura 2000 IT3210040, IT3210002, IT3210006, redatta dalla Comunità Montana, in scala 1:10.000 con approfondimenti in scala 1:5.000 per gli habitat per cui è richiesto un maggior dettaglio (habitat prioritari e habitat di rilevante interesse biogeografico) non riporta in modo dettagliato, data la scala di lavoro, i caratteri antropici del territorio ma solamente la rete viaria principale di accesso. Pertanto essa non mantiene la sua valenza alla scala di dettaglio della pianificazione urbanistica (1:2.000) è alla scala progettuale, e per poter essere utilizzata al fine di applicare il divieto di utilizzo dei liquami nei poligoni in cui è stata rilevata la presenza degli habitat prioritari, dovrebbe essere sottoposta ad un opportuno adeguamento di scala.</p>	<p>Gli adeguamenti di scala che riguardano la cartografia tematica, come quella inerente Natura 2000, non possono essere adottati tramite lo strumento di attuazione della direttiva Nitrati, ossia il Programma d' Azione, ma si ritiene che possano venire soddisfatti in una fase successiva.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione. Vedi, comunque, quanto precisato nella Valutazione d' Incidenza.</p>
<p>Osservazione 6 In considerazione delle attività agropastorali nell'altipiano, questo Ente Parco – Soggetto gestore, chiede: 1. che l' utilizzo dei liquami in Lessinia sia consentito sui terreni con pendenza media riferita ad un' area omogenea fino al 30% 2. che per lo spargimento dei liquami e dei materiali assimilati nelle aree ritenute idonee ai sensi della carta dell'altitudine, siano confermati i 170 kg/ha/anno di azoto.</p>	<p>parzialmente accoglibili. 1. La possibilità di spandimento dei liquami nel territorio del Parco della Lessinia è confermato fino ad una pendenza del 30% dell' area aziendale omogenea con le modalità indicate dall' articolo 5, per pendenze comprese tra il 10% e il 15%. Le modalità di spandimento su terreni con pendenza compresa fra il 15 e il 30% sono riportate all' articolo 5 e dettagliate alle lettere da a) a d) del comma 6 dell' articolo medesimo. 2. Riguardo alla quantità di azoto di cui è ammesso l' utilizzo agronomico tramite applicazione degli effluenti zootecnici, si conferma la possibilità di distribuire, nelle zone considerate, la quantità annua complessiva di azoto pari a 170 kg/ha, con interventi di spandimento limitati, per ciascun apporto, a 50 kg/ha e 35 t/ha.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>
<p>Osservazione 7 Nel contempo preme sottolineare come il problema della protezione delle acque dall' inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole sia di primaria attenzione da parte delle Amministrazioni pubbliche local. A Sant' Anna d'Alfaedo è in avanzata fase di realizzazione un grande impianto di biogas in grado di trattare 70.000 mc di deiezioni bovine, suine ed avicole, mentre a Bosco Chiesanuova sono in corso le procedure d' appalto di un nuovo impianto da 250 kw di potenza che tratterà 15.000 mc di deiezioni animali.</p>	<p>si condivide l'osservazione. Si sottolinea, infatti, che il PdA prevede proprio nel Piano di Monitoraggio, mediante appropriati indicatori ambientali, l' analisi dell' efficacia delle azioni alternative proposte, laddove sia necessario combinare l' uso agronomico degli effluenti zootecnici con fasi di trattamento e abbattimento dell' azoto presente nei medesimi.</p>	<p>Si condivide la controdeduzione.</p>



- L' Unità di Progetto Coordinamento Commissioni, esaminati i documenti trasmessi ha elaborato la propria istruttoria dalla quale emerge che:

Il Rapporto Ambientale ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.

La metodologia risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione. Il metodo di valutazione, pur essendo basato sul giudizio dato agli indicatori prescelti secondo criteri perlopiù di tipo qualitativo, risponde efficacemente alle criticità emerse nella fase di analisi ambientale e consente inoltre il raggiungimento degli obiettivi individuati dal Programma.

Per quanto riguarda le azioni individuate dal valutatore per mitigare gli effetti significativi derivanti dall'attuazione del Piano, si rendono necessarie alcune integrazioni alle NTA.

Le analisi condotte e le elaborazioni effettuate risultano incardinate in considerazioni e valutazioni volte a definire in maniera corretta la sostenibilità del Programma di Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola.

Infatti, il Programma esaminato individua gli strumenti per la protezione e la conservazione della risorsa idrica, in conformità agli obiettivi e alle priorità d'intervento formulati dalle Autorità di Bacino, definendo gli interventi di protezione e risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei nonché l'uso sostenibile dell'acqua, ed individuando le misure integrate di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, ai fine di garantire anche la naturale autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

In sintesi, dal Rapporto Ambientale esaminato emerge come, con l'attuazione delle azioni previste dal Programma, sia possibile raggiungere i seguenti obiettivi:

- limitazione dell'emissione di gas serra
- mantenimento ed incremento degli stock di carbonio organico nel suolo
- limitazione dell'emissione di ammoniaca
- limitazione dell'emissione di odori collegati alla produzione e utilizzazione dei reflui zootecnici
- riduzione del contenuto di nitrati nelle acque sotterranee
- riduzione del contenuto di nitrati nelle acque dolci superficiali
- riduzione dell'eutrofizzazione a carico dei laghi naturali di acqua dolce, degli estuari, delle acque costiere e marine
- diminuzione del rischio di ipercolazione dei nitrati nelle acque superficiali e profonde
- limitazione dell'aumento di copertura non vegetale del suolo
- mantenimento ed incremento sostanza organica
- mantenimento della capacità protettiva dei suoli
- contrasto alla contaminazione diffusa dei suoli
- conservazione e tutela della biodiversità
- conservazione e ripristino della funzionalità degli habitat e habitat di specie
- tutela degli elementi paesaggistici regionali e delle aree agro-silvo-pastorali
- mantenimento e ripristino della naturalità diffusa nel territorio e della connettività ecologica

Occorre tenere presente che il Programma esaminato, a differenza di altri Piani, ha come obiettivo primario la tutela dell'ambiente, e, in particolare, della matrice acqua, e che quindi necessariamente i suoi effetti sull'ambiente (per tutte le matrici ambientali) sono per la stragrande maggioranza positivi.

Sul tema delle "alternative" si precisa che lo scenario preso in esame è stato quello che prevede, ai sensi dell'articolo 9 e del paragrafo 2b dell'allegato III della Direttiva Nitrati 91/676/CEE, una deroga al limite dei 170 kg di azoto zootecnico ad ettaro stabilito per le Zone Vulnerabili.

Tale scenario è stato valutato sulla scorta anche di dettagliato documento tecnico-scientifico che giustifica, peraltro, la sostenibilità ambientale dell'innalzamento del quantitativo massimo di azoto da effluente zootecnico utilizzabile e fornisce garanzia del mantenimento del livello di tutela delle acque da nitrati imposto dalla direttiva stessa.

Sulla scorta di quanto sopra e tenuto conto che:

- il Rapporto Ambientale individua esplicitamente nello scenario "Alternativa 2" lo scenario possibile di concessione della deroga al limite di 170 kg/ha di azoto da effluenti, così come integralmente



previsto nel Documento Tecnico Scientifico allegato alla richiesta di deroga per le regioni del Nord Italia avanzata dal MATTM;

- il Programma di Azione al comma 4 dell'art. 8 esplicita chiaramente che il limite di apporto di azoto da effluenti in Zona Vulnerabile può essere superato “alle condizioni e secondo le modalità che verranno stabilite dalla Giunta Regionale previa deroga concessa dalla Commissione Europea con propria decisione”;
- la DGR 132/2011 di approvazione del Rapporto Ambientale individua nelle premesse l'iter, le motivazioni e il procedimento sostenuto congiuntamente dalle 5 Regioni di deroga e la correlazione fra quanto sopra e la richiesta della DG Ambiente di sottoporre a procedura VAS il presente Programma di Azione,

si è dell'avviso che possa ritenersi assolta in questa fase l'analisi degli effetti ambientali del Programma senza dover sottoporre nuovamente a procedura di “*verifica di assoggettabilità*” il programma medesimo una volta e “*se del caso*” ottenuta la deroga in autunno da parte del Comitato Nitrati della Commissione europea.

Infine, per quanto riguarda il piano di monitoraggio va ricordato che, come è emerso in sede di esame del Rapporto Ambientale del Piano di Tutela delle Acque, è già operativo da molti anni quello relativo alla qualità dei corpi idrici veneti, che verifica il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, consentendo di conseguenza anche di verificare l'efficacia degli interventi previsti dal Piano, quali gli interventi sulla depurazione delle acque, gli interventi in agricoltura, l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili in ambito industriale per la riduzione delle sostanze pericolose, ecc. Inoltre, il piano di monitoraggio viene considerato come uno strumento dinamico che è stato e sarà sempre aggiornato in funzione delle variazioni degli elementi che hanno contribuito a determinarlo. Comunque, al fine di monitorare gli effetti che si realizzano durante la fase attuativa del Programma Azione Nitrati, è stato predisposto un Piano di Monitoraggio in grado di verificare periodicamente il perseguimento degli obiettivi programmatici.

Relativamente alla Valutazione di Incidenza sui siti comunitari va detto che l'applicazione del Programma d'Azione non va ad originare delle ulteriori interferenze, ma, potenzialmente, riduce l'entità delle interferenze già esistenti in quanto la riduzione dei rilasci di azoto nell'ambiente porta a dedurre che, poiché viene ridotta l'intensità del fattore di pressione, lo stato di conservazione di habitat e specie considerate vulnerabili e presenti nell'area di analisi non può essere peggiorato, e che, inoltre, l'applicazione di tali disposizioni favorisce i presupposti affinché lo stato di conservazione degli habitat e delle specie possa mantenersi tale o migliorare.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE ;
- il D.Lgs. n.152/2006;
- la LR 4/2008;
- la DGR 791/2009

RITENUTO

che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME PARERE POSITIVO

sulla proposta di Rapporto Ambientale del II Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Regione Veneto a condizione che siano ottemperate le seguenti



PRESCRIZIONI

1. prima dell'approvazione del Programma:

1.1 le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali consultate nonché con le seguenti ulteriori disposizioni:

1.1.1. dovrà essere aggiunto un articolo riportante le seguenti disposizioni: *“Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica:*

Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Programma nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisi e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.

Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la VAS, le componenti ambientali (con relativi indicatori) da sottoporre a monitoraggio sono quelle contenute nel Piano di Monitoraggio presentato all'Unità di Progetto - Coordinamento Commissione VAS-VInCA-NUVV con nota prot. n. 312166 del 29.06.2011.

Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura dell'Autorità Procedente.

L'Autorità Procedente attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni ed in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica, provvede a redigere ogni tre anni specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Programma.

Nella fase di attuazione del Programma tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati per il monitoraggio.”.

1.1.2. nell'art. 5, punto 8, occorre aggiungere le seguenti prescrizioni:

- va favorita e incentivata la realizzazione e la corretta gestione colturale di adeguate fasce tampone boscate tra i margini degli appezzamenti e gli scoli, i fossati, i corsi d'acqua, le aree palustri e le zone umide in generale;
- va favorito e incentivato il mantenimento o, se necessario, il ripristino e la gestione degli elementi del paesaggio agrario di interesse ecologico ed agroecologico come le siepi, i frangivento e i boschetti e, dove possibile, sia favorita la realizzazione e la corretta gestione di margini con adeguate specie arboreo - arbustive;
- va favorita ed incentivata l'adozione di ulteriori strategie di riduzione e controllo nell'uso dei prodotti chimici, basati sull'impiego di prodotti a impatto e tossicità il più possibile contenuti, tenendo in considerazione contestualmente la fenologia ed i periodi di minor vulnerabilità delle specie;
- Qualora dagli esiti del piano di monitoraggio, dal programma di verifica del PDA e, in generale, dai controlli previsti dall'art. 13, dovessero emergere delle incidenze significative negative nei confronti dei siti della rete Natura 2000, le Norme del Programma dovranno essere riformulate tenendo in considerazione tali risultanze e di ciò ne venga data opportuna comunicazione agli uffici competenti della Regione;
- va verificato il rispetto dei riferimenti della Normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale vigente in materia.

1.2 Il Rapporto Ambientale dovrà essere integrato con i contenuti del documento trasmesso dalla Direzione Agroambiente con nota prot. n. 312166 del 29.06.2011.

1.3 La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs. 4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.

1.4 La Sintesi non Tecnica dovrà essere integrata con quanto riportato nel documento trasmesso dalla Direzione Agroambiente con nota prot. n. 312166 del 29.06.2011, con le prescrizioni di cui al presente parere nonché con il Piano di Monitoraggio di cui al precedente punto 1.1.1.-

1.5 Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.



1.6 La Direzione Agroambiente deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Piano, del Rapporto Ambientale con le integrazioni di cui alla nota prot. n. 3123166 del 29.06.2011 nonché con le su riportate prescrizioni, del presente parere, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.

2. in sede di attuazione del Piano:

2.1. in sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel precedente punto 1.1.1., dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Programma per verificare gli effetti previsti in relazione agli *obiettivi* descritti nel Rapporto Ambientale.

FIRMATO

Il Presidente

della Commissione Regionale VAS

(Segretario Regionale per le Infrastrutture)

Ing. Silvano Vernizzi

FIRMATO

Il Segretario

della Commissione Regionale VAS

(Dirigente della U. P. Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV))

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 64 pagine